BOLLETTINO UFFICIALE

n. 38
DEL 19 SETTEMBRE 2012

Anno XLIX n. 38

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12_38_1_DPR_174_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 0174/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato").

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:
- la legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, norma specifica per il settore dei trasporti, che prevede la concessione di finanziamenti per interventi che favoriscono lo sviluppo del trasporto combinato, a favore dei soggetti privati che operano nel settore dei trasporti, dei traffici e della movimentazione delle merci, con esclusione del contro proprio, aventi almeno una sede effettivamente operante nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
- il Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 7/2004 - Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato, predisposto dall'allora competente Direzione centrale della Pianificazione territoriale, della Mobilità e delle Infrastrutture di trasporto, conforme a quello autorizzato alla Commissione europea ed approvato con proprio decreto n 0213/Pres. del 28 giugno 2004, in quanto Aiuto di Stato specificatamente autorizzato;
- con decisione del 10 giugno 2010, n. 3788 con la quale la Commissione europea ha prorogato per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 il regime di aiuto n. 645/2009 concernente la richiamata legge regionale 7/2004 ed il suo relativo Regolamento di applicazione;
VISTO il comma 2, dell'articolo 5 citato Regolamento che recita testualmente: "Le domande riconosciute ammissibili ed inevase per carenza di fondi, rimangono valide, senza ulteriori formalità e salvo esplicita rinuncia dell'interessato, anche per l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione.";
CONSIDERATO che tale previsione è stata inserita con lo scopo di salvaguardare, vista la specificità della norma, le istanze che dopo un anno dalla data di presentazione risultassero ancora inevase a causa di risorse a bilancio insufficienti;
CONSIDERATO altresì che tale limite temporale era stato ritenuto il tempo massimo di attesa per la formale concessione del contributo in relazione ad adeguate disponibilità finanziarie;
RILEVATO che, a similitudine di quanto stabilito dalle precedenti decisioni della Commissione europea su tale regime di aiuto, anche nell'ultima citata decisione di proroga per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2015, l'impegno finanziario che la Regione aveva assunto in sede di rinotifica avrebbe dovuto comportare una adeguata posta di 12 milioni di euro, equivalenti a 2 milioni l'anno per il periodo di durata del regime;
RILEVATO altresì che, rispetto a tali ripetuti impegni assunti nei confronti della Commissione europea nonché in considerazione della recente situazione economica, l'Amministrazione regionale non ha mai potuto inserire a bilancio adeguate risorse;
CONSIDERATO che la carenza di risorse a bilancio regionale, ha comportato l'allungamento dei tempi di formalizzazione delle concessioni contributive, a fronte delle istanze presentate, con la conseguente necessaria archiviazione di domande il cui periodo di giacenza ha oramai superato i limiti imposti dal Regolamento citato, seppur in presenza di rilevanti investimenti privati che nel frattempo sono stati già

avviati per rispondere a pressanti esigenze del mercato;
RILEVATO altresì che è pienamente conforme alle finalità del regime di aiuto, sostenere l'ammodernamento dell'infrastruttura e delle pertinenti attrezzature al fine di migliorare l'efficienza dei servizi di trasporto merci e di sviluppare il trasporto combinato nella Regione Friuli Venezia Giulia nella considerazione che tale azione va necessariamente perseguita nell'ambito del periodo di vigenza di tale regime;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1407 di data 2 agosto 2012 avente ad oggetto «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato")»;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato")», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_38_1_DPR_174_2_ALL1

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato")

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante interventi per lo sviluppo del trasporto combinato, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213.
2. E' modificato l'articolo 5 del regolamento di cui al comma 1, in relazione all'istruttoria delle istanze contributive pendenti per carenza di fondi.

Art. 2 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 213/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 213/2004, le parole :"anche per l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione", sono sostituite dalle seguenti : "anche per tre esercizi finanziari successivi a quello di presentazione, a condizione che gli investimenti previsti complessivamente siano stati almeno avviati entro il primo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell'istanza di finanziamento".
2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 213/2004 è introdotto il comma 2 bis: "Il finanziamento delle domande di cui al comma 2 avviene in ordine cronologico sulla base dell'anno di presentazione della domanda di contributo".

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_38_1_DPR_175_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 0175/Pres.

LR 27/2007, articoli 11-13. Sostituzione componente supplente e segretario supplente della Commissione regionale per la cooperazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e, in particolare, gli articoli 11-13 che disciplinano i compiti, la composizione, le modalità di istituzione e di funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione;
VISTO il proprio decreto n. 023/Pres. del 14 febbraio 2011 con cui è stata costituita la sopra citata Commissione, decretando fra l'altro i nominativi dei suoi componenti nonché dei soggetti cui sono attribuite le funzioni di segreteria della Commissione stessa;
ATTESO che il suddetto decreto, in particolare, ha individuato:
- il dottor Giuseppe Clean quale rappresentante supplente dell'Associazione Generale Cooperative Italiane - Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito, per brevità: AGCI FVG);
- la signora Linda De Biasio, dipendente di categoria D dell'amministrazione regionale, quale supplente della signora Alenka Ferluga nell'esercizio delle funzioni di segreteria della Commissione;
- Considerato che:
- il dottor Giuseppe Clean è deceduto;
- la signora Linda De Biasio non è più dipendente assegnata presso il Servizio cooperazione dell'amministrazione regionale e, quindi, non svolge più mansioni relative a tale settore di attività;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla sostituzione dei due nominativi appena citati;
VISTA la nota prot. n. 024/Ud/R/12-it-ac del 18 giugno 2012, pervenuta al Servizio cooperazione in data 9 agosto 2012, con cui AGCI FVG ha comunicato la designazione del signor Federico Pasini in sostituzione del dottor Clean;
VERIFICATO, sulla base delle dichiarazioni trasmesse in allegato alla nota appena richiamata, che nei confronti del signor Pasini non sussistono le condizioni di incompatibilità alla nomina previste dall'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) né quelle previste dalla vigente normativa antimafia;
VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
CONSIDERATO infine che la dott.ssa Deana Posru, dipendente di categoria D dell'amministrazione regionale, è stata assegnata al Servizio cooperazione in sostituzione della signora Linda De Biasio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1467 del 30 agosto 2012;

DECRETA

1. Il signor Federico Pasini è nominato componente supplente della Commissione regionale per la cooperazione in rappresentanza dell'Associazione Generale Cooperative Italiane - Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia, in sostituzione del dottor Giuseppe Clean.
2. La dott.ssa Deana Posru, dipendente di categoria D del Servizio cooperazione, è nominata supplente nell'esercizio delle funzioni di segreteria della Commissione regionale per la cooperazione, in sostituzione della signora Linda De Biasio.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_38_1_DPR_177_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2012, n. 0177/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a

sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), e in particolare l'articolo 6, che prevede la realizzazione di interventi destinati a promuovere l'estensione, il miglioramento e l'adeguamento innovativo della dotazione tecnologica strutturale del sistema scolastico regionale, rinviando a norme regolamentari di attuazione la specifica disciplina dei contributi e delle relative modalità procedurali;
VISTO il "Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia)", emanato con proprio decreto 11 ottobre 2006, n. 0306/Pres. e modificato con proprio decreto 24 marzo 2009, n. 081/Pres., di seguito Regolamento;
VISTE in particolare, nell'ambito di detto Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 16, recanti la disciplina attuativa degli interventi per la dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, previsti dal citato articolo 6 della legge regionale 8/2006;
VISTE le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6 della legge regionale n. 14 del 25 luglio 2012 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), concernenti l'adozione di un Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale e in particolare la disposizione di cui al comma 6 lettera c) che prevede, nell'ambito del Programma stesso, interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 6 della legge regionale 8/2006;
VISTO altresì il comma 8 che introduce nell'ambito delle misure a sostegno delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della sopraccitata legge regionale 8/2006, anche le apparecchiature e attrezzature informatiche di uso individuale;
ATTESA l'esigenza di adeguare e aggiornare le suindicate disposizioni del Regolamento, per consentirne l'applicabilità ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal citato articolo 7, comma 6, della legge regionale 14/2012;
RILEVATO che, in particolare, attualmente non risulta più applicabile il criterio di priorità fissato dall'articolo 15 del Regolamento, in quanto nessuna istituzione scolastica ha beneficiato, nell'esercizio precedente, del sostegno regionale per le finalità di cui trattasi, non essendo rifinanziata ormai da alcuni anni la relativa linea contributiva;
CONSIDERATA pertanto la necessità di introdurre nuovi criteri di priorità;
RITENUTO di definire tali criteri tenendo conto, al contempo, dell'evoluzione recentemente intervenuta nella materia in ambito europeo e nazionale, con specifico riferimento alle azioni attuate nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, all'Agenda digitale italiana - prevista dall'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) - nonché all'Atto di indirizzo di data 3 aprile 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha individuato lo sviluppo dell'Agenda digitale italiana tra le priorità del settore, prevedendo azioni volte a riqualificare la scuola per rendere l'offerta formativa coerente con l'innovazione sociale, attraverso la trasformazione degli ambienti di apprendimento;
RITENUTO inoltre di conformare il disposto dell'articolo 12 del Regolamento al vigente articolo 6 della legge regionale 8/2006, come integrato dal citato articolo 7, comma 8, della legge regionale 14/2012, e di apportare agli articoli 13 e 14 del Regolamento stesso le modifiche necessarie ad adeguarne le disposizioni per quanto riguarda la specificazione delle tipologie di iniziative finanziabili, il limite massimo della spesa ammissibile nonché l'entità del contributo concedibile, da determinarsi in misura pari al cento per cento di detta spesa, al fine di assicurare la maggiore efficacia degli interventi in argomento;
RITENUTO infine di modificare le disposizioni del Regolamento concernenti l'individuazione della struttura competente all'attuazione degli interventi, al fine di adeguarle all'assetto organizzativo attuale, come definito dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1477 del 30 agosto 2012, con la quale è stato approvato, per le finalità sueposte, il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_38_1_DPR_177_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306.

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306.

art. 2 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 306/2006, le parole: "Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione centrale competente in materia di istruzione".

art. 3 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 306/2006, le parole: "Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione centrale competente in materia di istruzione".

art. 4 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 306/2006, dopo le parole: "attrezzature informatiche," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle di uso individuale,".

art. 5 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 306/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di domanda approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione e sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica interessata, sono presentate al Servizio competente in materia di istruzione entro il giorno 1 marzo di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 7/2000. >>.
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
<< 1 bis. Ciascuna istituzione scolastica può presentare un'unica domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate. Ogni domanda può avere ad oggetto più tipologie di iniziative.>>;
c) al comma 2, dopo la parola "spesa" sono inserite le seguenti: "distinto per iniziativa";
d) il comma 2 bis è abrogato;
e) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente comma:
<< 2 ter. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, è determinato annualmente l'importo massimo della spesa ammissibile. >>.

art. 6 sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 306/2006 è sostituito dal seguente:

<< Art. 14
(Spese ammissibili ed entità del contributo)

<< 1. Sono ammissibili a contributo, entro il limite massimo fissato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 2 ter:
a) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di Lavagne Interattive Multimediali, di seguito LIM, conformi ai requisiti prescritti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di altre apparecchiature e attrezzature informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, e di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source;
c) le spese per la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete, ivi compresi anche gli eventuali servizi di consulenza ed assistenza tecnica previsti a supporto dell'intervento qualificativo.
2. L'entità del contributo è determinata in misura pari al cento per cento per cento della spesa ammissibile.>>.

art. 7 sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 306/2006 è sostituito dal seguente:

<< Art 15
(Criteri di priorità e limiti del contributo)

1. Al soddisfacimento delle domande di contributo riconosciute ammissibili si provvede mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) iniziative proposte da istituzioni scolastiche primarie e secondarie, aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di LIM, entro i limiti di cui al comma 3;

b) iniziative proposte da istituzioni scolastiche primarie e secondarie, aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche diverse dalle LIM e di programmi applicativi e sistemi di sicurezza;

c) iniziative proposte da istituzioni scolastiche con riferimento alle sole scuole dell'infanzia, aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di LIM o di altre apparecchiature e attrezzature informatiche e di programmi applicativi e sistemi di sicurezza;

d) iniziative proposte presentate da istituzioni scolastiche aventi ad oggetto la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete.

2. All'interno di ciascuno dei gruppi di iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e d), l'ordine di priorità delle stesse è determinato dal maggior numero di alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche rispettivamente proponenti; all'interno del gruppo di iniziative di cui al comma 1, lettera c), l'ordine di priorità delle stesse è determinato dal maggior numero di alunni iscritti nelle scuole dell'infanzia delle istituzioni scolastiche rispettivamente proponenti.

3. Nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), il contributo è limitato, per ciascuna delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie rientranti nelle seguenti categorie, alla copertura integrale delle spese relative alle attrezzature rispettivamente indicate:

a) istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni iscritti inferiore o pari a 300: una sola LIM;

b) istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni iscritti compreso fra 301 e 650: due LIM; qualora le medesime istituzioni scolastiche abbiano già ottenuto negli ultimi tre anni, da parte dello Stato, LIM o finanziamenti per la medesima finalità: una LIM;

c) istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni iscritti superiore a 650: tre LIM; qualora le medesime istituzioni scolastiche abbiano già ottenuto negli ultimi tre anni, da parte dello Stato, LIM o finanziamenti per la medesima finalità: due LIM.

4. Ai fini dell'applicazione del disposto dei commi 2 e 3, si fa riferimento al numero degli alunni che risultano iscritti all'avvio dell'anno scolastico in corso.

art. 8 abrogazione dell'allegato C) del decreto del Presidente della Regione 306/2006

1. L'allegato C) del decreto del Presidente della Regione 306/2006 è abrogato.

art. 9 disposizione transitoria

1. Per il 2012, le domande dirette ad ottenere il contributo di cui all'articolo 12 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 306/2006 sono presentate entro il 26 ottobre 2012.

2. Sono comunque fatte salve le domande già presentate, purché integrate entro il termine di cui al comma 1 degli elementi previsti dal modello approvato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_38_1_DPR_178_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2012, n. 0178/Pres.

Sostituzione di un componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 3, della citata legge 580/1993, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155;
VISTO il Regolamento di attuazione dell'articolo 12 della citata legge 580/1993, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156;
VISTO il proprio decreto 19 gennaio 2009, n. 020/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Pordenone, i membri componenti il Consiglio medesimo;
VISTA la nota prot. n. 14948 dell'1 agosto 2012 con la quale il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone ha comunicato le dimissioni della signora Susanna Pellegrini, consigliere camerale in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a suo tempo designato da CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Camera del Lavoro Pordenone;
ATTESO quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 156/2011 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;
ACQUISITA la designazione trasmessa con nota del 30 agosto 2012 dall'organizzazione sindacale interessata, sopraccitata;
ACQUISITA altresì la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla sua nomina;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. La signora Linda Giuliana Pigozzo è nominata, in base alla designazione pervenuta da CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Camera del Lavoro Pordenone, membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, rappresentato nel Consiglio camerale citato, in sostituzione della signora Susanna Pellegrini, dimissionaria.
2. Il nuovo membro resta in carica per il tempo residuale alla scadenza naturale del citato organo collegiale.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_38_1_DPR_179_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2012, n. 0179/Pres.

LR 4/2001, art.6, comma 66 e comma 67. Nomina Consiglio di amministrazione dell'ARLeF-Agjenzie regionâl pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6, commi 66 e 67 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), recante disposizioni per l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, con compiti di impulso, programmazione, coordinamento e consulenza scientifica per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane;
RICHIAMATA in particolare la disposizione di cui al comma 67 del sopra citato articolo 6, con cui si

demanda la disciplina dell'ordinamento del predetto organismo al relativo statuto;
VISTO lo statuto dell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana, nel seguito denominata ARLeF), approvato con proprio decreto n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla sostituzione dei componenti designati rispettivamente dalla Provincia di Gorizia, prof. Barbara Macor, dall'ANCI - Friuli Venezia Giulia, sig. Giordano Menis, e dall'Università degli Studi di Udine, prof. Roberto Dapit, i cui mandati sono scaduti per decorrenza dei termini, e del componente designato dalla Provincia di Udine, sig. Christian Romanini, in quanto dimessosi dall'incarico;
VISTA la designazione espressa dal Presidente della Provincia di Gorizia, di cui alla decisione n. 15/2012 di data 6 luglio 2012;
VISTA la designazione espressa dall'Università degli Studi di Udine, di cui alla nota del Magnifico Rettore di data 11 luglio 2012;
VISTA la designazione espressa dall'ANCI - Friuli Venezia Giulia, di cui alla nota del Segretario generale di data 23 luglio 2012;
VISTA la designazione espressa dalla Provincia di Udine, di cui alla nota del Presidente della Provincia di data 27 luglio 2012;
RITENUTO di provvedere in conformità delle disposizioni statutarie e sulla base delle designazioni sopra richiamate alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF designati dai succitati enti, in sostituzione dei corrispondenti precedenti componenti;
VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 relativo alle procedure per il conferimento di incarichi conferiti a dipendenti pubblici;
VISTA la dichiarazione resa dagli interessati ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativo al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1463 del 30 agosto 2012;

DECRETA

1. Sono nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) i seguenti signori:

(in rappresentanza della Provincia di Gorizia)
- prof. Barbara Macor, nata a Palmanova il 03 giugno 1958

(in rappresentanza dell'ANCI Friuli Venezia Giulia)
- sig. Giordano Menis, nato a Treppo Grande il 19 agosto 1946

(in rappresentanza dell'Università degli Studi di Udine)
- prof. Roberto Dapit, nato a Gemona del Friuli il 02 agosto 1957

(in rappresentanza della Provincia di Udine)
- sig. Albano Buiatti, nato a Dignano il 05 giugno1939.

2. Restano confermate, con riferimento ai nuovi componenti nominati ai sensi del punto 1), le determinazioni in materia di gettoni di presenza fissati dal proprio decreto n. 022/Pres., del 19 gennaio 2009, e successivamente adeguati alla normativa sul contenimento della spesa.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_38_1_DPR_180_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2012, n. 0180/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante “Disciplina organica del turismo” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ed in particolare l’articolo 6, commi da 82 a 87, con il quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell’immagine del Friuli Venezia Giulia e l’incremento del movimento turistico;
VISTO il proprio decreto 12 dicembre 2006 n. 0381/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 3 gennaio 2007, con il quale è stato emanato il Regolamento avente ad oggetto “LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica”;
VISTO il proprio decreto 28 marzo 2007, n. 077/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 dell’11 aprile 2007, con il quale sono state apportate modifiche al Regolamento emanato con decreto n. 0381/Pres./2006;
VISTO il proprio decreto 10 giugno 2010, n. 0130/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 23 giugno 2010, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento emanato con decreto n. 0381/Pres./2006;
VISTO il proprio decreto 12 aprile 2012, n. 085/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 26 aprile 2012, con cui sono state apportate ulteriori modifiche al Regolamento emanato con decreto n. 0381/Pres./2006;
RITENUTO opportuno, al fine di consentire un migliore esame dei progetti avanzati e la determinazione delle proposte di finanziamento, da parte del Comitato strategico, sostituire l’articolo 5 del Regolamento, emanato con decreto n. 0381/Pres./2006 fissando i criteri di valutazione delle iniziative per l’individuazione dell’intensità contributiva, di cui all’allegata Tabella “A” ;
RITENUTO opportuno inoltre introdurre le specifiche, relative agli interventi di cui trattasi, meglio esplicitate nel testo allegato al presente provvedimento, in adeguamento alle normative vigenti;
RAVVISATA quindi, la necessità di apportare le modifiche di cui sopra, al Regolamento emanato con proprio decreto n. 0381/Pres./2006;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 30 agosto 2012;

DECRETA

1. È emanato, per quanto espresso in premessa, il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica)” nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3 . Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_38_1_DPR_180_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).

art. 2 sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 381/2006 è sostituito dal seguente:

<< Art. 4 (Cumulabilità dei finanziamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.1998/2006, i finanziamenti non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, i finanziamenti di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito. In ogni caso la somma di più finanziamenti non può essere superiore alla spesa totale dell'iniziativa.>>.

art. 3 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 381/2006 è sostituito dal seguente:

<< Art. 5 (Valutazione delle iniziative)

1. Le iniziative sono valutate, alla luce della rilevanza strategica internazionale e nazionale e del rilievo regionale e locale, sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza turistica dell'iniziativa
- – internazionale (punti da 16 a 20)
- – nazionale (punti da 11 a 15)
- – regionale (punti da 5 a 10)

b) ricadute turistiche dell'iniziativa (punti da 12 a 48)

c) tipologie di iniziative promozionali
- – numero di enti e organismi coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa (punti da 3 a 8)
- – particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio (punti da 5 a 10)
- – storicità della manifestazione (punti da 5 a 10)
- – innovazione (grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte) (punti da 7 a 20)

d) carattere consolidato dell'iniziativa
- – iniziativa già finanziata nell'ultimo biennio (punti 5)
- – iniziativa non finanziata nell'ultimo biennio (punti 7)

e) importo del finanziamento richiesto
- – finanziamento richiesto fino al 50% della spesa complessiva da sostenere (punti 7)
- – finanziamento richiesto compreso tra il 51% ed il 70% della spesa complessiva da sostenere (punti 5)
- – finanziamento richiesto oltre il 70% della spesa complessiva da sostenere (punti 3)

f) coerenza e collegamento con il piano strategico di marketing turistico regionale per favorire azioni di continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dall'iniziativa (punti da 12 a 40)

g) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con l'iniziativa (punti da 5 a 30)

2. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere almeno pari a 80 punti.>>.

art. 4 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. All'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1bis. Nel rispetto delle percentuali massime di cui al comma 1, l'intensità del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto dall'allegato A).>>.

art. 5 abrogazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente

della Regione 381/2006

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 381/2006 è abrogato.

art. 6 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 381/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: " secondo quanto indicato nell'allegato A) ed"

b) le parole: <<e nel rispetto della ripartizione delle risorse disponibili di cui all'articolo 8.>> sono soppresse.

art. 7 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 381/2006

1. All'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis: E' consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, di cui all'articolo 3, comma 2, entro il limite massimo del 20 per cento nell'ambito dell'ammontare complessivo della spesa ammessa, a condizione che non vengano apportate variazioni tali da alterare significativamente le finalità ed i contenuti del progetto inizialmente presentato.>>.

2. Al comma 2, le parole: <<misura tale da non superare, rispetto alla spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario, le percentuali di cui all'articolo 6>> sono sostituite dalle parole:<<in percentuale rispetto alla spesa ritenuta ammissibile>>.

art. 8 disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 381/2006.

2. Le domande per le iniziative da realizzarsi nel corso dell'anno 2013 sono presentate entro il 31 ottobre 2012.

art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Punteggi		**Intensità contributiva da determinare in misura proporzionale rispetto al punteggio conseguito**
da	**a**	
80	95	**da 10.000,00 a 15.999,00**
96	110	**da 16.000,00 a 19.999,00**
111	130	**da 20.000,00 a 29.999,00**
131	150	**da 30.000,00 a 59.999,00**
151	170	**da 60.000,00 a 99.999,00**
171	200	**da 100.000,00 a 500.000,00**

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_38_1_DPR_181_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2012, n. 0181/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, recante "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" e, successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare l'articolo 13 della menzionata legge regionale che, al fine di garantire la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o abbandono nonché la tutela del diritto dei minori alla famiglia, prevede interventi per il sostegno delle adozioni e dell'affidamento familiare;
VISTO, inoltre, il comma 6 dello stesso articolo 13 il quale dispone che con regolamento regionale siano determinati sia i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, delle risorse destinate alle finalità in questione, sia la misura, le modalità e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei Comuni dei contributi previsti a sostegno delle adozioni e dell'affidamento familiare;
VISTO il proprio decreto 30 giugno 2009, n. 0168/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
ATTESO che dall'esperienza applicativa del sopra richiamato regolamento è emersa la necessità di rivedere il succitato Regolamento al fine di migliorare le procedure amministrative e, in particolare, di semplificare l'iter per la concessione dei contributi da parte degli enti gestori del Servizio sociale dei comuni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1310 del 25 luglio 2012, con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_38_1_DPR_181_2_ALL1

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 11/2006, nonché la misura, le modalità e i criteri per la concessione, da parte del Servizio sociale dei Comuni (SSC), di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) dei benefici finalizzati a sostenere le famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, nonché garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazioni di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia.

Art. 2

(Destinatari dei finanziamenti)

1. Ai sensi dall'articolo 13, comma 5, della legge regionale 11/2006 i destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono gli enti gestori del SSC.

Art. 3

(Criteri di riparto ed erogazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite come segue:

a) il 50 % sulla base della popolazione adulta, compresa nella fascia di età 25-64 anni, residente in ogni ambito distrettuale;

b) il 50 % sulla base del numero di adozioni e di affidi familiari attuati in ogni ambito distrettuale risultanti dalla rilevazione più aggiornata.

2. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite agli enti gestori del SSC annualmente in un'unica soluzione.

Art. 4

(Oggetto del finanziamento)

1. I fondi trasferiti agli enti gestori del SSC secondo il riparto di cui all'articolo 3 sono destinati ai seguenti interventi:

a) sostegno delle spese sostenute dalle famiglie e derivanti dalle procedure di adozione internazionale;

b) sostegno di adozioni di minori italiani e stranieri, di età superiore a 12 anni o con handicap accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

c) sostegno e promozione dell'affidamento familiare. Sono esclusi gli affidamenti presso comunità, anche di tipo familiare.

2. Gli enti gestori del SSC destinano i fondi trasferiti secondo le seguenti modalità:

a) il 30 %-per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

b) il 70 % per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

3. L'eventuale disponibilità residua di una delle quote, accertata prima del termine per la rendicontazione, può essere destinata in tutto o in parte-all'altra quota

4. Ai benefici di cui agli articoli 5 e 6 sono ammesse le famiglie che possiedono un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche, non superiore a € 50.000,00 annui.

5. Il limite economico di cui al comma 4 è aggiornato annualmente, con decreto del Direttore del Servizio competente, sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno.

6. Le spese sostenute dalle famiglie devono essere dimostrate da idonea documentazione giustificativa.

Art. 5

(Benefici riferiti alle adozioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)

1. Con riferimento alle adozioni internazionali, il finanziamento regionale è destinato a rimborsare nella misura massima del 70%, le spese di viaggio e di soggiorno sostenute nel periodo intercorrente tra il conferimento del mandato all'ente autorizzato e la data di ingresso in Italia dell'adottando o adottato e attestate dall'ente autorizzato come indispensabili al completamento dei necessari adempimenti burocratico-amministrativi, per un importo massimo complessivo di 7.500,00 euro.

Art. 6

(Spese e benefici riferiti alle adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore a 12 anni o con handicap di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)

1. Con riferimento alle adozioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il finanziamento regionale è destinato a far fronte alle seguenti spese:

a) spese per servizi e interventi di sostegno al minore, comprensivi di quelli di supporto scolastico-educativo, attivati a suo favore direttamente dal Servizio sociale dei Comuni;

b) interventi economici a rimborso delle spese sostenute direttamente dalle famiglie per le medesime tipologie di servizi e interventi di cui alla lettera a), qualora gli stessi non siano stati attivati dal SSC e siano previsti dal progetto personalizzato concordato con lo stesso entro sei mesi dalla notizia del decreto di adozione e per un periodo massimo di 12 mesi complessivi ;

c) interventi economici a rimborso delle spese sostenute direttamente dalle famiglie per prestazioni e presidi sanitari a favore del minore qualora non forniti dal sistema sanitario regionale, per la stessa durata degli interventi di cui alla lettera b)

Art. 7

(Spese e benefici riferiti al sostegno e alla promozione dell'affidamento familiare di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c)

1. Con riferimento agli affidamenti familiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le risorse regionali sono destinate a:

a) contribuire alle spese per servizi e interventi di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale, attivati a favore del minore direttamente dal SSC e finalizzati all'aiuto personale del minore soltanto qualora non garantiti da altri benefici normativi in materia di disabilità e di affidamento familiare;

b) rimborsare le spese effettuate direttamente dalle famiglie affidatarie, soltanto qualora non siano sostenute da altri benefici normativi in materia di affido familiare e qualora non siano attivati i servizi e gli interventi di cui alla lettera a), per interventi, previsti dal progetto di affido concordato con il SSC titolare del progetto individualizzato sul minore, di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale a favore del minore;

c) rimborsare le spese sostenute direttamente dalle famiglie per prestazioni e presidi sanitari a favore del minore qualora non forniti dal sistema sanitario regionale;

d) integrare il sostegno economico previsto dal Servizio sociale dei Comuni a favore delle famiglie affidatarie nell'ambito del progetto personalizzato per un importo massimo del 50% della pensione minima INPS erogata ai lavoratori dipendenti al 31 gennaio di ciascun anno. La quota integrativa così determinata viene ridotta rispettivamente del 25% e del 50% nei casi di affidamento esclusivamente diurno o notturno;

e) fino a un massimo del 10% della quota complessiva riferita agli affidamenti familiari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), è destinata ad azioni e interventi volti a promuovere l'istituto dell'affidamento.

Art. 8

(Rendicontazione)

1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, destinatari dei finanziamenti, rendicontano ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 9

(*Ispezioni* e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Direzione centrale salute e protezione sociale dispone verifiche contabili a campione nei confronti di almeno uno dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

Art. 10

(Debito informativo)

1. Gli enti gestori del SSC forniscono alla Direzione centrale competente le informazioni, corredate anche da documentazioni e dati di spesa riguardanti le diverse tipologie d'intervento, richieste ai fini della valutazione dell'efficacia degli interventi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0168/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_38_1_DPR_182_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2012, n. 0182/Pres.

LR 2/2002, articolo 9, comma 3 bis. Nomina responsabili territoriali.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 9 della legge regionale 2/2002 che istituisce, quale ente funzionale della Regione preposto alla programmazione, alla progettazione e all'indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia" (TurismoFVG);

VISTO il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 9 agosto 2012, ai sensi del quale la Turismo FVG, per l'esercizio delle sue funzioni, e in particolare delle attività di coordinamento relative all'informazione e all'accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza su sei ambiti territoriali individuati dalla Giunta regionale;

VISTO il comma 3 bis dell'articolo 9 della legge regionale 2/2002, ai sensi del quale, in ciascun ambito territoriale di cui al comma 3, le necessarie funzioni di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il territorio sono esercitate da un responsabile territoriale, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbia svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico;

ATTESO che i responsabili territoriali svolgono le funzioni di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il territorio per il tramite e d'intesa con l'Agenzia Turismo FVG, nella figura del Direttore Generale, il quale, in particolare, impartisce - nell'ambito delle proprie funzioni - gli opportuni indirizzi e direttive riconducibili alle funzioni di coordinamento strategico e territoriale alle quali i responsabili territoriali sono tenuti ad attenersi;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2012, n. 1428 e 30 agosto 2012, n. 1508, con cui si è fra l'altro provveduto a designare i responsabili territoriali dei sei ambiti come di seguito riportato:

- dott.ssa Federica GHIRARDO per l'ambito turistico territoriale di Gorizia e Grado-Aquileia;
- dott. Carlo TEGHIL per l'ambito turistico territoriale di Udine e Lignano Sabbiadoro;
- dott.ssa Francesca BRUNI per l'ambito turistico territoriale della Carnia;
- sig. Gionata STURAM per l'ambito turistico territoriale di Pordenone, Piancavallo e delle Dolomiti Friulane;
- dott. Adalberto DONAGGIO per l'ambito turistico territoriale di Trieste;
- sig. Maurizio DUNNHOFER per l'ambito turistico territoriale del Tarvisiano e di Sella Nevea;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici";

PRESO ATTO che non sussistono cause ostative alla nomina dei soggetti designati dalla Giunta regionale con le citate deliberazioni 2 agosto 2012, n. 1428 e 30 agosto 2012, n. 1508;

ATTESO, inoltre, che, ai sensi del comma 3 quater dell'articolo 9 della legge regionale 2/2002, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni 2 agosto 2012, n. 1428 e 30 agosto 2012, n. 1508, ha determinato anche i compensi mensili lordi spettanti ai responsabili territoriali, corrisposti dall'Agenzia Turismo FVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio nelle seguenti misure:

Ambito	Totale mensile
Udine e Lignano Sabbiadoro	3.500,00
Gorizia e Grado Aquileia	3.500,00
Trieste	3.100,00
Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane	3.100,00
Carnia	3.100,00
Tarvisiano e Sella Nevea	3.100,00

RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina dei responsabili territoriali in conformità alle delibera-

zioni della Giunta regionale 2 agosto 2012, n. 1428 e 30 agosto 2012, n. 1508;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e per le motivazioni di cui in premessa, sono nominati i seguenti responsabili territoriali per gli ambiti sotto riportati:
- dott.ssa Federica GHIRARDO per l'ambito turistico territoriale di Gorizia e Grado-Aquileia;
- dott. Carlo TEGHIL per l'ambito turistico territoriale di Udine e Lignano Sabbiadoro;
- dott.ssa Francesca BRUNI per l'ambito turistico territoriale della Carnia;
- sig. Gionata STURAM per l'ambito turistico territoriale di Pordenone, Piancavallo e delle Dolomiti Friulane;
- dott. Adalberto DONAGGIO per l'ambito turistico territoriale di Trieste;
- sig. Maurizio DUNNHOFER per l'ambito turistico territoriale del Tarvisiano e di Sella Nevea.

2. I responsabili territoriali durano in carica fino al 30 settembre 2013, ferma restando la decadenza dall'incarico decorsi centottanta giorni dalla cessazione dalla carica della Giunta regionale che li ha designati, e svolgono le funzioni di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il territorio per il tramite e d'intesa con l'Agenzia Turismo FVG, nella figura del Direttore Generale, il quale impartisce, nell'ambito delle proprie funzioni, gli opportuni indirizzi e direttive riconducibili alle funzioni di coordinamento strategico e territoriale alle quali i responsabili territoriali sono tenuti ad attenersi.

3. Ai responsabili territoriali competono i seguenti compensi mensili lordi, corrisposti dall'Agenzia Turismo FVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio:

Ambito	Totale mensile
Udine e Lignano Sabbiadoro	3.500,00
Gorizia e Grado Aquileia	3.500,00
Trieste	3.100,00
Pordenone, Piancavallo e Dolomiti Friulane	3.100,00
Carnia	3.100,00
Tarvisiano e Sella Nevea	3.100,00

4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

TONDO

12_38_1_DAS_FUN PUB 1874

Decreto dell' Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 27 agosto 2012, n. 1874

Azienda di servizi alla persona "Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro Matteo Brunetti" di Paluzza (UD). Nomina del Commissario straordinario.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, di riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATA la competenza in materia dell'Assessore regionale alle autonomie locali;
DATO ATTO che l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Casa degli operai vecchi e inabili al lavoro Matteo Brunetti" di Paluzza, nella forma giuridica attuale, è il risultato della trasformazione dell'IPAB Casa degli operai vecchi e inabili al lavoro Matteo Brunetti" in attuazione della legge regionale 19/2003;
RICHIAMATO il decreto dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 29 luglio 2011, n. 2136, di approvazione di modifiche allo statuto dell'Azienda;
VISTO l'art. 7, comma 1, dello Statuto, il quale dispone che, per volontà del fondatore, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è formato da 9 componenti, ivi compreso il presidente, di cui 7 designati da enti locali (un rappresentante per ogni singola amministrazione comunale di Paluzza, Treppo Carnico, Ligosullo, Paularo, Arta Terme, Sutrio e Cercivento), e due di diritto (parroco di Paluzza o suo delegato e un discendente in linea diretta del fondatore);
VISTA la nota prot. n. 2506 del 26 luglio 2012, con la quale il Presidente dell'ASP di Paluzza comunica che 5 dei 9 membri del Consiglio di amministrazione hanno rassegnato le dimissioni e chiede all'Asses-

sore competente di adottare gli atti necessari a ripristinare il regolare funzionamento degli organi di amministrazione;
RICHIAMATO l'art. 9, comma 2, dello Statuto, il quale stabilisce che le sedute del Consiglio di amministrazione sono legali quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri;
VISTO l'articolo 11, comma 3, della legge regionale 19/2003, il quale dispone che nel caso sia accertata l'impossibilità del funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, l'Assessore regionale per le autonomie locali provvede alla nomina di un commissario;
RAVVISATA la necessità di nominare un commissario che curi la provvisoria amministrazione dell'ente, esercitando i compiti spettanti ad Consiglio di amministrazione ed al Presidente, e che avvii il procedimento per la nomina di nuovi organi di amministrazione;
RITENUTO di individuare nel dott. Aldo Roberto Mazzolini, nato a Socchieve (UD) il 23 luglio 1949, la persona idonea a cui affidare l'incarico di Commissario straordinario presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Casa degli operai vecchi e inabili al lavoro Matteo Brunetti" con sede in Paluzza (UD), Via Nazionale, 31, in considerazione dei requisiti professionali e degli incarichi svolti;
DATO ATTO che il dott. Aldo Roberto Mazzolini è attualmente Direttore del Servizio interventi diritto e opportunità allo studio universitario;
RICHIAMATO l'art. 10, comma 6, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, in base al quale le disposizioni contenute nel medesimo articolo in materia di incompatibilità e autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione;
VISTA la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55 ed all'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19;
RITENUTO di assegnare al Commissario straordinario un'indennità di carica pari a quella attribuita al presidente dell'ente commissariato;
RITENUTO, altresì, di riconoscere al Commissario straordinario il rimborso spese previsto dalla normativa vigente per gli amministratori dell'ente commissariato;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, il dott. Aldo Roberto Mazzolini, nato a Socchieve (UD) il 23 luglio 1949, è nominato Commissario straordinario dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Casa degli operai vecchi e inabili al lavoro Matteo Brunetti" con sede in Paluzza (UD), Via Nazionale, 31, con il compito di curarne la provvisoria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a otto mesi, con effetto dal giorno successivo a quello di adozione del presente provvedimento.
2. Al Commissario straordinario viene fissato un compenso mensile forfetario pari all'indennità di carica da ultimo attribuita al Presidente dell'ente commissariato, al cui bilancio farà carico. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'ente commissariato.
3. Il presente decreto sarà trasmesso all'ASP "Casa degli operai vecchi e inabili al lavoro Matteo Brunetti" e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Udine, 27 agosto 2012

DE ANNA

12_38_1_DDC_AMB ENER 1981_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 29 agosto 2012, n. 1981

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2. Finanziamenti a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi per l'anno 2012. Approvazione graduatoria e prenotazione risorse.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)";
VISTO in particolare l'articolo 8, "Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive" di detta legge regionale, e nel dettaglio i commi da 69 a 73, in base ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi di cui all'articolo 64, comma 7, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo";

CONSIDERATO che il comma 70 del citato articolo 8, prevede che detti finanziamenti siano concessi nella forma di contributo entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea, applicando il disposto della Legge regionale 1 dicembre 1997, n. 37 “Disciplina degli interventi <<de minimis>>”;
VISTO regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
CONSIDERATO ancora il comma 72 dell’articolo 8 della LR 18 gennaio 2006 n. 2, il quale prevede che i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi, siano determinati da un apposito regolamento di esecuzione;
VISTO il Regolamento di esecuzione riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, approvato con DPReg. 19 agosto 2010, n. 196 e modificato con DPReg. 16 febbraio 2011, n. 025/Pres. e con DPReg. 16 gennaio 2012 n. 012/Pres.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012), che autorizza la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2012 a carico dell’unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 69, della legge regionale 2/2006;
ATTESO che le domande di finanziamento presentate dalle società di gestione degli Alberghi diffusi, entro il termine del 31 marzo 2012, corrispondono a undici come risulta dalla seguente tabella:

N.	SOCIETA’ RICHIEDENTE	DATA DOMANDA	PROT. DOMANDA
1	VAL DEGANO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP.	22-mar-12	SPM/0011439
2	ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS SOC. COOP.	22-mar-12	SPM/0011440
3	ALBERGO DIFFUSO VALLI DEL NATISONE SOC. CCOP.	23-mar-12	SPM/0011604
4	ALBERGO DIFFUSO VAL D’INCAROJO SOC. COOP.	28-mar-12	SPM/0012179
5	ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOC. COOP.	28-mar-12	SPM/0012180
6	ALBERGO DIFFUSO ALTOPIANO DI LAUCO SOC. COOP.	28-mar-12	SPM/0012181
7	VETRINA DEL TERRITORIO SOC. COOP.	28-mar-12	SPM/0012190
8	ALBERGO DIFFUSO VAL MEDUNA VAL COSA E VAL D’ARZINO SOC. COOP.	29-mar-12	SPM/0012385
9	ALBERGO DIFFUSO SAURIS SOC. COOP.	30-mar-12	SPM/0012505
10	BORGO SOANDRI SOC. COOP.	30-mar-12	SPM/0012506
11	FORGARIA VIVA SOC. COOP.	03-apr-12	SPM/0012928

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 2, del Regolamento di esecuzione prevede che la graduatoria delle domande di finanziamento, formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società di gestione, è approvata con decreto del Direttore centrale competente e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione;
CONSIDERATO che l’art. 9, comma 1, del Regolamento di esecuzione prevede che il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, proporzionalmente al punteggio ottenuto secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria al netto di quanto previsto all’articolo 7, comma 6, e tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale;
ATTESO che, mediante controllo a campione, si è provveduto al controllo riguardante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, così come previsto dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il verbale di verifica di data 05 luglio 2012, relativo al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società di gestione “Albergo diffuso Comeglians soc. coop.”;
VISTA la legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 “Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014” che autorizza la spesa ulteriore di euro 200.000,00 per l’anno 2012, che complessivamente corrisponde ad euro 400.000,00, a carico dell’unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 69, della legge regionale 2/2006;
VISTE le relazioni di istruttoria relative alle undici domande presentate, dalle quali emergono l’ammissibilità ed i punteggi assegnati a ciascuna società di gestione;
ATTESO che i contributi concedibili alle singole società di gestione garantiscono il rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti d’importanza minore “de minimis ”;
RITENUTO di formulare la graduatoria sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società di gestione con l’indicazione dell’ammontare del contributo concedibile, tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie stanziate a carico dell’unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093 del bilancio regionale per l’anno 2012, così come risulta dalla seguente tabella:

N.	SOCIETA' RICHIEDENTE	CODICE FISCALE	PUNTEGGIO TOTALE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
1	BORGO SOANDRI SOC. COOP.	02151620305	980	€ 47.371,60
2	ALBERGO DIFFUSO VAL MEDUNA VAL COSA E VAL D'ARZINO SOC. COOP.	01545890939	930	€ 44.954,68
3	FORGARIA VIVA SOC. COOP.	02198380301	925	€ 44.712,99
4	ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOC. COOP.	01532000930	775	€ 37.462,24
5	VAL DEGANO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP.	93014100304	770	€ 37.220,54
6	VETRINA DEL TERRITORIO SOC. COOP.	02364840302	765	€ 36.978,85
7	ALBERGO DIFFUSO VALLI DEL NATISONE SOC. CCOP.	02363700309	745	€ 36.012,09
8	ALBERGO DIFFUSO SAURIS SOC. COOP.	02466120306	705	€ 34.078,55
9	ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS SOC. COOP.	02089220301	675	€ 32.628,40
10	ALBERGO DIFFUSO ALTOPIANO DI LAUCO SOC. COOP.	02392490302	675	€ 32.628,40
11	ALBERGO DIFFUSO VAL D'INCAROJO SOC. COOP.	93015610301	330	€ 15.951,66
	TOTALE			€ 400.000,00

RITENUTO di prenotare l'importo complessivo di € 400.000,00 e di autorizzarne la spesa a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della L.R. 2/2006;
VISTI la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTA la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196/Pres e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria delle domande di finanziamento presentate dalle società di gestione degli Alberghi diffusi per l'anno 2012, ammissibili a contributo ai sensi del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196/Pres e modificato con DPReg. 16 febbraio 2011, n. 025/Pres. e con DPReg. 16 gennaio 2012 n. 012/Pres., così come risulta dalla seguente tabella:

N.	SOCIETA' RICHIEDENTE	CODICE FISCALE	PUNTEGGIO TOTALE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
1	BORGO SOANDRI SOC. COOP.	02151620305	980	€ 47.371,60
2	ALBERGO DIFFUSO VAL MEDUNA VAL COSA E VAL D'ARZINO SOC. COOP.	01545890939	930	€ 44.954,68
3	FORGARIA VIVA SOC. COOP.	02198380301	925	€ 44.712,99
4	ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOC. COOP.	01532000930	775	€ 37.462,24
5	VAL DEGANO TURISMO E SERVIZI SOC. COOP.	93014100304	770	€ 37.220,54
6	VETRINA DEL TERRITORIO SOC. COOP.	02364840302	765	€ 36.978,85
7	ALBERGO DIFFUSO VALLI DEL NATISONE SOC. CCOP.	02363700309	745	€ 36.012,09
8	ALBERGO DIFFUSO SAURIS SOC. COOP.	02466120306	705	€ 34.078,55
9	ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS SOC. COOP.	02089220301	675	€ 32.628,40
10	ALBERGO DIFFUSO ALTOPIANO DI LAUCO SOC. COOP.	02392490302	675	€ 32.628,40
11	ALBERGO DIFFUSO VAL D'INCAROJO SOC. COOP.	93015610301	330	€ 15.951,66
	TOTALE			€ 400.000,00

3. di prenotare le risorse di € 400.000,00 (Quattrocentomila/00), poste a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio regionale per l'anno 2012, per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della L.R. 2/2006.
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 29 agosto 2012

PERTIS

12_38_1_DDC_CULT SPORT 2356

Decreto del Direttore centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie 21 settembre 2011, n. 2356/gfc/a7-13

POR FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. Integrazione impegno di cui al decreto del Vice direttore centrale della Presidenza della Regione alle Relazioni internazionali e comunitarie n. 32/ria/e/pc, dd. 06.02.2009. Progetto codice MIC 422. CUP D21D08000080009.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR) e ss.mm.ii. e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999,

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e ss.mm.ii., e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e ss.mm.ii., che stabilisce le modalità di applicazione dei predetti Regolamenti;

VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

ATTESO che, a norma dell'art. 32, comma 5, del Regolamento (CE) 1083/2006, spetta alla Commissione europea adottare ciascun programma operativo;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito Programma) e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta Decisione e della ripartizione finanziaria del Programma per asse/attività/direzione;

VISTA altresì la Decisione della Commissione europea C (2010) 5 del 4 gennaio 2010 recante modifica della Decisione C(2007)5717;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 14 gennaio 2010 con la quale si prende atto della suddetta Decisione;

VISTO il Piano di Comunicazione Pluriennale del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia Obiettivo Competitività regionale e Occupazione inoltrato ai competenti Uffici della Commissione Europea in data 14 luglio 2008;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del regolamento (CE) 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 "in assenza di osservazioni inviate alla Commissione entro due mesi dal ricevimento del Piano di Comunicazione", quest'ultimo è considerato conforme ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 del medesimo regolamento (CE) 1828/2006;

ATTESO che alla data del 14 settembre 2008, termine ultimo per il ricevimento di eventuali osservazioni da parte della Commissione europea, non sono pervenuti rilievi;

VISTE le integrazioni di medio periodo del Piano di Comunicazione pluriennale del Programma, approvate dal Comitato di Sorveglianza del Programma in data 15.06.2011;

VISTA la deliberazione n. 1097 del 12 giugno 2008 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza, dei criteri di selezione delle operazioni per l'attività 6.2.a.

VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006" (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n.16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 (da ultimo modificato con Decreto n.105/Pres. dd. 09.05.2011) è stato approvato il "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013";
CONSIDERATO che l'art. l'art 7, comma 4, lett. a) del Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo;
ATTESO che in base all'articolo 11 comma 1) del Regolamento si considera atto di impegno sul fondo il decreto del Direttore centrale competente che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma;
VISTA la DGR n. 2684 dell'11 dicembre 2008 con la quale si approva la scheda attività 6.2.a e l'allegato elenco delle operazioni prioritarie, con relativo costo indicativo;
PRESO ATTO che, sulla base della sopra citata DGR n. 2684 dd. 11.12.2008, l'operazione prioritaria denominata attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Piano di Comunicazione pluriennale del POR FESR 2007-2013 ha una quantificazione finanziaria di € 966.000,00.-;
VISTA la scheda progetto allegata e parte integrante del decreto del Vice direttore centrale alle relazioni internazionali e comunitarie n. 32 dd. 06.02.2009 che quantifica le risorse finanziarie destinate all'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Piano di Comunicazione pluriennale del POR FESR 2007-2013 per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2015 in € 966.000,00.-;
PRESO ATTO che con il medesimo decreto n. 32 dd. 06.02.2009 l'impegno sul Fondo è pari ad € 389.160,00,
RITENUTO pertanto, al fine di poter dare attuazione a tutte le iniziative necessarie per l'attività di assistenza tecnica all'attuazione del Piano di Comunicazione pluriennale del POR FESR 2007-2013 del FVG, di dover integrare l'impegno di cui al sopra citato decreto n. 32 dd. 06.02.2009 fino alla concorrenza dell'importo di € 966.000,00.- previsti dalla scheda progetto;

DECRETA

1. di integrare l'impegno sul Fondo POR FESR per un importo di € 576.840,00.- IVA inclusa, ciò comportando un impegno complessivo sul progetto di assistenza tecnica all'attuazione del Piano di Comunicazione pluriennale del POR FESR 2007-2013 del FVG di € 966.000,00.- suddiviso nelle seguenti quote:
- FESR € 223.435,80
- quota nazionale € 520.384,20.-
- quota regionale € 222.180,00.-

Udine, 21 settembre 2011

VIOLA

12_38_1_DDC_CULT SPORT 2362

Decreto del Direttore centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie 30 agosto 2012, n. 2362/ric/gfc/07-13

POR FESR 2007-2013 - Procedura di attivazione "Elenco operazioni prioritarie - Progetti valutazione, organizzazione CdS e assistenza/consulenza alla strutture regionali del POR" DGR 2682 dd. 11.12.2008 come modificata da DGR 522 del 12/03/2009, da DGR 2746 dd. 29.02.2010 e da ultimo da DGR 1384 del 02.08.2012" approvazione scheda progetto - "Attività inerenti alla preparazione e all'avvio della programmazione 2014-2020" e impegno sul Fondo "POR FERS 2007-2013 Obiettivo compe-

titività regionale e occupazione".

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.mi.;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.mi ;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006 e s.mi ;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2008 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, come modificato dalla successiva decisione C(2010)5 del 4 gennaio 2010;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 e n. 19 del 14.01.2010 con le quali si prende atto delle suddette Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e sue modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 24 della citata legge regionale 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008) e da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2011, n.0105/Pres;
Considerato che l'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo;
ATTESO che in base all'articolo 11 comma 1) dello stesso regolamento si considera atto di impegno sul fondo il decreto del Direttore centrale competente che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al programma;
VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008, da ultimo modificato con deliberazione n. n. 319 dd. 01.03.2012;
VISTA la DGR n. 2682 dell'11 dicembre 2008 con la quale si approvano la schede attività 6.1.a e l'allegato elenco delle operazioni prioritarie così come previsto dall'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento;
VISTA la DGR n. 522 del 12 marzo 2009 con la quale viene modificata la succitata scheda di attività e integrate le operazioni prioritarie da realizzare direttamente da parte dell'amministrazione regionale;
VISTA la DGR n. 2746 del 29 dicembre 2010 con la quale si modifica la scheda di attività 6.1.a consulenza e assistenza tecnica e si integra l'operazione prioritaria denominata: iniziative di assistenza e consulenza alle strutture regionali per la programmazione, gestione e controllo del programma;
VISTA la DGR n. 1384 del 02.08.2012 con la quale si è provveduto alla modifica della DGR

2746 del 29 dicembre 2010, modificando la scheda attività 6.1.a - Consulenza ed assistenza tecnica ed integrando le operazioni prioritarie da realizzare direttamente da parte dell'amministrazione regionale a valere sul programma, così come previsto dall'art 7 , comma 4, lett. a) del succitato Regolamento;
VISTA la scheda progetto relativa a " Attività inerenti alla preparazione e all'avvio della programmazione 2014-2020" del POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione, allegata al presente decreto e parte integrante al medesimo, con la quale si individuano le caratteristiche generali, i dati finanziari, le modalità procedurali, la tempistica e le fasi dell'attività prevista;
VISTO l'esito positivo del controllo di I livello, effettuato in data 28.08.2012;

DECRETA

1. di approvare la scheda progetto denominata "Attività inerenti alla preparazione e all'avvio della programmazione 2014-2020" - " POR FERS Obiettivo competitività regionale e Occupazione";
2. di ammettere a finanziamento l'operazione denominata "Attività inerenti alla preparazione e all'avvio della programmazione 2014-2020" con le modalità indicate nella scheda progetto allegato a) e parte integrante del presente decreto, per complessivi € 944.000.00 di cui quota UE € 218.347,20; quota stato € 508.532,80; quota Regione FVG € 217.120,00 ;
3. di impegnare sul Fondo POR FESR - fondi POR - l'importo di € 944.000,00 IVA inclusa, suddiviso nelle seguenti quota UE € 218.347,20; quota stato € 508.532,80; quota Regione FVG € 217.120,00
4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG;
Udine, 30 agosto 2012

VIOLA

12_38_1_DDC_CULT SPORT 2362_ALL1

POR FESR COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE 2007-2013

SCHEDA PROGETTO

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE

SERVIZIO GESTIONE FONDI COMUNITARI

TITOLO PROGETTO: ATTIVITA' INERENTI ALLA PREPARAZIONE E ALL'AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

LINEA DI ATTIVITA': 6.1.a) ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

DATI GENERALI

Fondo Strutturale	*FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*
Asse di appartenenza	6
Attività	*6.1.a Attività di consulenza e assistenza tecnica*
Linea di intervento	6.1.a.1 - Attività di consulenza e assistenza tecnica
DGR approvazione scheda di attività	DGR n. 1384 del 02.08.2012 BUR n. 33 del 16.08.2012
DGR approvazione progetti prioritari	DGR n. 1384 del 02.08.2012 BUR n. 33 del 16.08.2012
Tema prioritario (All. II Reg. CE 1828/2006)	Cod. 85 – Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezione
Dimensione territoriale (All. II Reg. CE 1828/2006)	Cod. 00 – NON PERTINENTE
Tipologia operazione	Acquisizione beni e servizi
Responsabilità gestionale	A titolarità regionale
Attività economica (All. II Reg. CE 1828/2006)	17- Amministrazioni pubbliche
Codice Ateco 2007progetto	0_84.11.10 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali.
Forma di finanziamento	Aiuto non rimborsabile
Tipologia di aiuto	Nessun aiuto.
Localizzazione	Regione Friuli Venezia Giulia
Area Montana	NO
Area 87.3.c	NO
Codice Unico di Progetto (CUP)	D21F12000190009
Classificazione Conti Pubblici Territoriali	Amministrazione generale
Priorità QSN	***Priorità 10:*** *Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci*
Progetto integrato	NO
Generatore entrate	NO
Impatto ambientale	Neutro
Impatto pari opportunità	Neutro

DIREZIONE/SERVIZIO PROPONENTE

Responsabile procedimento gestione progetto	*Francesco Forte*
Responsabile istruttoria gestione progetto	*Luciana Zanier*
Responsabile monitoraggio	*Luciana Zanier*
Responsabile procedimento controllo primo livello	*Roberto Piccini*
Responsabile istruttoria controllo primo livello	*Roberto Piccini*

CONTENUTO TECNICO

Descrizione del progetto

Il Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie ai sensi e per gli effetti di cui all'art.41 dell'allegato A della *DGR 24 settembre 2010, n. 1860 (come modificato con DGR n. 1971/2010, n. 2140/2010, n. 2584/2010, n. 2752/2010, n. 558/2011, n. 816/2011 e n. 2604/2011) "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali"* svolge la funzione di Autorità di Gestione conformemente ai Regolamenti Europei vigenti per i rispettivi periodi di programmazione, secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione di tali interventi (art.41, comma 1 lett.d) nonché provvede, quale Autorità di gestione, in collaborazione con le direzioni centrali interessate, all'elaborazione dei programmi di rilevanza intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione Europea e ne cura la presentazione alle autorità nazionali e comunitarie secondo quanto indicato nei documenti regionali di programmazione degli interventi; (art.41 comma 1 lett.c).

In qualità di Autorità di Gestione, e con riferimento al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia – Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, il Servizio gestione fondi comunitari è tenuto a svolgere i compiti definiti dall'art. 60 del citato Regolamento (CE) 1083/2006 e dall'art. 6 del Regolamento per l'attuazione del POR (DPReg.n. 238/Pres. del 13 settembre 2008 pubblicato sul BUR n. 40 del 1 ottobre 2008, così come modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. di data 6 luglio 2009 e con decreto n. 0105/Pres. del 9 maggio 2011 pubblicato sul BUR n. 20 del 18 maggio 2011) garantendo una sana gestione finanziaria anche attraverso le attività di valutazione.

Le attività di valutazione sono strumentali a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi; vengono svolte prima, durante e dopo i relativi periodi di programmazione, per il tramite di esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle Autorità di Certificazione e di Audit e sono finanziate con le risorse dell'Assistenza Tecnica.

La proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2011) 615/definitivo 2011/0276 (COD) che disciplinerà la programmazione dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020, all'art. 48, dispone che gli Stati membri effettuano valutazioni ex-ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma e che dette valutazioni ex-ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'Autorità competente per la preparazione dei programmi e vengono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma unitamente ad una sintesi. La valutazione ex ante deve prendere in esame quanto indicato nell'art. 48.

La Giunta regionale della Regione Friuli Venezia Giulia con propria Generalità n. 1061 dell' 8 giugno 2012 ha delineato l'assetto organizzativo e le modalità di lavoro interdirezionale nell'ambito della nuova Programmazione 2014-2020 specificando, tra l'altro, il Piano di Lavoro ed il Crono programma di massima in relazione alle principali fasi di lavoro in cui sono articolati il negoziato europeo sul budget e sul pacchetto legislativo nonché la successiva fase di definizione dell'accordo nazionale di partenariato e dei connessi programmi operativi.

L'Amministrazione regionale per il tramite dell'Autorità di Gestione del POR FESR intende avviare le procedure per le attività preparatorie al ciclo di programmazione 2014-2020 individuando, prima, ed avvalendosi, poi, di uno o più qualificati prestatori di servizi di assistenza tecnica a cui affidare l'incarico di svolgere le attività di predisposizione dei documenti programmatici (Programma Operativo, rapporto di valutazione ex-ante, ecc.) e di tutti gli atti necessari all'avvio delle attività nell'ambito della Programmazione 2014-2020 nonché di assistenza durante la fase di avvio del Programma Operativo relativo alla Programmazione 2014-2020.

In relazione all'ammissibilità della spesa a valere sull'attuale dotazione del Programma Operativo Regionale POR FESR obiettivo Competitività regionale e occupazione programmazione 2007/2013 si fa riferimento, tra l'altro, ai seguenti documenti:

- Nota della Commissione Europea – Direzione Generale Politica Regionale Ref. Ares (2012) 512089 dd. 25.04.2012 sull'ammissibilità delle spese inerenti alla programmazione 2014-2020 nell'ambito delle misure di assistenza tecnica del POR FESR CRO 2007-2013
- Nota del Ministero dello Sviluppo Economico/III-DIP – Dipartimento per lo sviluppo della coesione economica – Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria - prot. 5990/2012 dd. 09.05.2012 relativa, tra l'altro, all'ammissibilità delle spese inerenti alla programmazione 2014-2020 nell'ambito delle misure di assistenza tecnica del POR FESR CRO 2007-2013

Procedura di attivazione:

- Tipo procedura di attivazione (nota 28 protocollo colloquio): Cod. 5 – Individuazione diretta nel Programma
- Descrizione procedura di attivazione: Lista progetti prioritari, "Progetti valutazione, organizzazione CdS e assistenza/consulenza alle strutture regionali del POR"
- Importo procedura di attivazione: € 3.100.000,00.-
- Atto di approvazione: DGR 1384 dd. 02.08.2012

Dati finanziari del progetto e durata:

- ***quadro economico riferito al costo complessivo e, se diverso, alla spesa ammissibile***

TIPOLOGIA SPESA	**COSTO COMPLESSIVO** **Euro**	**SPESA AMMISSIBILE** **Euro**
Acquisizione di servizi	780.165,29	780.165,29
IVA	163.834,71	163.834,71
TOTALE	**944.000,00.-**	**944.000,00.-**
(-) ENTRATE		
TOTALE AL NETTO DELLE ENTRATE	**944.000,00.-**	**944.000,00.-**

Dichiarazione in merito ai progetti generatori di entrate e modello giustificativo di calcolo

Il presente progetto non prevede la generazione di entrate nette.

Piano dei costi (cumulativo) per annualità

Di seguito si riporta il prospetto relativo al piano dei costi suddiviso per annualità

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	**TOTALE**
Importo realizzato	-	-	-	-	-
Importo da realizzare	-	444.000,00	400.000,00	100.000,00-	
TOTALE	**-**	**444.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00-**	**944.000,00**

Ripartizione quote tra:

UE: € 218.347,20;.-(23,13 % della spesa ammissibile)

Stato: € 508.532,80.- (53,87 % della spesa ammissibile)

Regione FVG: € 217.120,00..-(23 % della spesa ammissibile)

DATI PROCEDURALI

INTERVENTI TIPO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

	AVVIO		*CONCLUSIONE*	
FASI	ex ante	ex post	ex ante	ex post
Definizione e stipula contratto	15.01.2013[1]		30.03.2015[2]	
Esecuzione fornitura	01.02.2013[3]		30.09.2015[4]	
Verifiche e controlli	01.04.2013[5]		31.12.2015[6]	

Dati relativi agli stati di avanzamento dei lavori (SAL)

Non ci sono SAL già realizzati.

INDICATORI FISICI

Indicatori di Programma

Indicatori di risultato	**Unità di misura**	**Valore base**	**Valore atteso**
Tematiche specifiche analizzate	N.	0	2
Indicatori di realizzazione	**Unità di misura**		**Valore atteso**
Progetti di assistenza tecnica avviati per il miglioramento dell'attuazione, monitoraggio e implementazione del Programma	N.		2

1 Data avvio prima procedura di aggiudicazione

2 Data stipula ultimo contratto

3 Giorno successivo alla stipula del primo contratto

4 Data consegna ultima prestazione

5 Giorno successivo alla presentazione del primo stato di avanzamento fornitura

6 Data liquidazione saldo ultima fattura

Indicatori ambientali

Indicatori Ambientali	Unità di misura	Valore atteso
NON PERTINENTE		

Indicatori Core nazionali

Cod.	Indicatori CORE	Unità di misura	Valore atteso
670	Studi o progettazioni	n.	2

Indicatori occupazionali nazionali

Cod.	Indicatori occupazionali	Unità di misura	Valore atteso
682	Giornate/uomo complessivamente attivate	n.	2.000

Indicatori di risultato QSN

Indicatori di risultato QSN
NON PERTINENTE

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

All'individuazione dei fornitori di servizi si procederà all'esperimento di procedure aperte, ristrette o negoziate in osservanza a quanto disposto dal decreto legislativo 163/2006 e ss. mm. e ii.

Trieste, 23.08.2012

Il Responsabile del procedimento

dott. Francesco Forte

12_38_1_DDS_SVIL RUR 2232_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 10 settembre 2012, n. 2232

Modifica allegato D del regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e approvazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla "Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTO il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTO il regolamento (CE) n. 65/20011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 5 del programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2011) 989894 del 19 settembre 2011, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 1968 del 21 ottobre 2011 nonché la versione VI come già approvata nel corso del Comitato di Sorveglianza tenutosi a Udine il 5 giugno 2012;
VISTO il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40 ed in particolare il suo allegato D riportante le Schede di misura;
ATTESO che ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento succitato, gli allegati al regolamento medesimo possono essere modificati con provvedimento dell'Autorità di gestione;
RAVVISATA la necessità di modificare l'allegato D, al regolamento di cui trattasi, con l'introduzione della scheda relativa alla misura 133 - sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano dei sistemi di qualità alimentare, allegato A al presente decreto e di cui costituisce parte sostanziale e integrante;
ACCERTATA, altresì, a valere sulla misura 133 - sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano dei sistemi di qualità alimentare, la disponibilità di risorse finanziarie del PSR per complessivi euro 1.096.000,00 (unmilionenovantaseimila/00) di cui euro 492.104,00 (quattrocentonovantaduemilacentoquattro/00) costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea, euro 422.727,00 (quattrocentoventiduemilasettecentoventisette/00) costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale ed euro 181.169,00 (centottantaunomilacentosessantanove/00) costituiscono la quota di cofinanziamento regionale;
Ritenuto, al fine di utilizzare le succitate risorse finanziarie, di provvedere alla pubblicazione di un bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura in parola;
Visto il bando e i fac-simili allegati, per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura 133 - sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e pro-

mozione riguardo ai prodotti che rientrano dei sistemi di qualità alimentare, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, allegato B al presente decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare il succitato bando e i fac-simili allegati;
VISTO l'articolo 8 del Regolamento che stabilisce la presentazione delle domande di aiuto, a valere su tutte le tipologie di accesso di cui all'articolo 5, sulla base di bandi;
VISTO l'articolo 12 del Regolamento che stabilisce che i bandi, predisposti dai responsabili di Misura, sono approvati dall'Autorità di Gestione;

DECRETA

1. di approvare la modifica dell'allegato D del regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della regione del 28 febbraio 2011, n. 40, introducendo la scheda della misura 133 - sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano dei sistemi di qualità alimentare, allegato A al presente decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il bando e i fac-simili allegati, per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura 133 - sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano dei sistemi di qualità alimentare, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, allegato B al presente decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. la disponibilità finanziaria complessiva del bando è pari a euro 1.096.000,00 (unmilionenovantaseimila/00) di cui euro 492.104,00 (quattrocentonovantaduemilacentoquattro/00) costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea, euro 422.727,00 (quattrocentoventiduemilasettecentoventisette/00) costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale ed euro 181.169,00 (centottantaunomilacentosessantanove/00) costituiscono la quota di cofinanziamento;
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. I termini per la presentazione delle domande di aiuto decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione medesima.
Udine, 10 settembre 2012

CUTRANO

12_38_1_DDS_SVIL RUR 2232_2_ALL1

ASSE 1 - MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE
Bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla
Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione della Misura 133 - sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano dei sistemi di qualità alimentare del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR

2. La misura, attraverso il sostegno alle associazioni di produttori, è finalizzata a

- sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alla conoscenza delle caratteristiche specifiche e dei vantaggi dei prodotti tutelati, di cui alla misura 132 del PSR 2007-2013, in particolare in termini di qualità, di metodi di produzione specifici, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente, connessi al sistema di qualità;
- a divulgare le conoscenze tecniche e scientifiche in relazione ai prodotti tutelati;

Attraverso le operazioni e i progetti di sensibilizzazione e conoscenza si intende aumentare la richiesta di mercato, migliorare la diffusione dei prodotti tutelati nonché indirizzare le imprese verso la produzione di tali tipologie di prodotti.

Art. 2 – Beneficiari

1. Sono beneficiari della misura i soggetti di seguito indicati interessati al medesimo prodotto agricolo o alimentare tutelato dai sistemi di qualità di cui alla misura 132 del PSR 2007-2013 (allegato 1) nella versione approvata dal Comitato di sorveglianza svoltosi il 5 giugno 2012, in cui la prevalenza delle produzioni e/o delle eventuali trasformazioni siano effettuate nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

- associazioni di produttori;
- cooperative di primo e secondo grado che svolgono attività agricola;
- consorzi di tutela o le loro associazioni nonché i comitati promotori idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o dei trasformatori di prodotti agricoli che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;
- organizzazioni di produzione riconosciute a livello regionale;
- forme associate di imprese agricole ovvero una "organizzazione" o "associazione" a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione;

2. Non sono considerate come associazioni di produttori e quindi, non sono beneficiari dell'aiuto le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) autorità di gestione (AdG): l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
b) struttura responsabile della misura : l'unità organizzativa responsabile della gestione della misura stessa e del coordinamento delle relative attività istruttorie;
c) ufficio attuatore: l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, unità organizzativa responsabile per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR a valere sulla misura di cui trattasi;
d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
e) misure a investimento: misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;
f) operazione: insieme organico dei progetti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
g) progetto: insieme organico delle azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi e dei risultati previsti dall'operazione e dalla misura, l'insieme dei progetti costituisce l'operazione;

h) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
i) costo del singolo progetto: l'importo totale dichiarato dal beneficiario per la realizzazione delle azioni previste al fine di raggiungere gli obiettivi e i risultati del progetto;
j) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione derivante dalla somma dei costi inerenti i singoli progetti;
k) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
l) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
m) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
n) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
o) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
p) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
q) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
r) piano di informazione, di commercializzazione e di promozione: documento tecnico ed economico finalizzato ad illustrare in dettaglio l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto nonché a fornire le informazioni richieste dal bando relativamente al richiedente;
s) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione;
t) sistemi di qualità alimentare: sistemi di qualità di prodotti agricoli destinati unicamente al consumo umano di cui all'allegato "A" al presente bando e previsti dalla misura 132 del PSR - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare.

Art. 4 –Operazioni e progetti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che prevedono la realizzazione, esclusivamente sul mercato interno comunitario, di progetti informativi, commerciali, promozionali e pubblicitari, integrati e coordinati, finalizzati a fare conoscere i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei sistemi di qualità riconosciuti e sostenuti a valere sulla misura 132 del PSR 2007-2013, di cui all'allegato "A" al presente bando, nonché ad indurre i consumatori all'acquisto dei prodotti medesimi.

2. I progetti, facenti parte dell'operazione, sono finalizzati:

- **all'informazione**: progetti finalizzati ad accrescere il livello di conoscenza degli operatori, dei tecnici e dei consumatori sui processi produttivi e sulle attuali tecniche agricole, con attenzione, anche, ai temi della protezione dell'ambiente e del paesaggio nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche dei prodotti di cui al comma 1 attraverso la realizzazione di specifiche iniziative, la produzione e la diffusione di materiale informativo quali stampa, audiovisivo, multimediale e internet e la diffusione di conoscenze tecniche e scientifiche quali incontri, conferenze e seminari;
- **alla promozione a carattere commerciale**: progetti realizzati unicamente a sostegno delle fasi di commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e rivolte esclusivamente agli operatori del settore (buyer, ristoratori, stampa specializzata e opinion leader) e, quindi, non destinate ad indurre i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto;
- **alla promozione a carattere pubblicitario**: progetti intesi a indurre i consumatori all'acquisto dei prodotti di cui al comma 1, comprese le iniziative pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita, le campagne promozionali su stampa, audiovisive, multimediali, la realizzazione di materiale promozionale, a condizione che non siano orientate in funzione di marchi commerciali;
- **all'organizzazione di fiere, manifestazioni ed esposizioni** al fine di diffondere la conoscenza e favorire la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1;
- **alla partecipazione a fiere, manifestazioni ed esposizioni** di importanza locale, nazionale ed europea al fine di diffondere la conoscenza dei prodotti di cui al comma 1 e ampliare gli sbocchi nel mercato;
- **al supporto**: iniziative propedeutiche e di supporto ai progetti di cui ai punti precedenti, studi di fattibilità, indagini e studi di mercato, iniziative nel settore del marketing.

Art. 5 – Operazioni e progetti soggetti a limitazione

1. Le operazioni che prevedono progetti finalizzati a favorire il consumo di un prodotto a motivo della sua particolare origine sono ammissibili a finanziamento solo nel caso di prodotti che rientrano nei sistemi di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari), come da ultimo modificato con regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione dell'8 maggio 2008 o indicati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), come da ultimo modificato con Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006.

Art. 6 – Operazioni e progetti non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento le operazioni e i progetti:

a) finalizzati all'informazione, promozione, commercializzazione e pubblicità di marchi commerciali;
b) finalizzati all'informazione, promozione, commercializzazione e pubblicità di prodotti che non rientrano nei sistemi di qualità riconosciuti e sostenuti a valere sulla misura 132 del PSR 2007-2013;
c) realizzati al di fuori del mercato interno comunitario;
d) per le quali sono stati richiesti, concessi o liquidati aiuti ai sensi del regolamento (CE) 2826/2000 del Consiglio del 19 dicembre 2000 (relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno) come sostituito dal regolamento (CE) 3/2008 del Consiglio del 17 dicembre 2007 (relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi) o ai sensi di altre normative nazionali o regionali;
e) incompatibili con gli interessi del mercato unico ed in particolare che prevedono iniziative e azioni che alterino le condizioni di concorrenza negli scambi tra gli Stati o progetti e azioni pubblicitarie riguardanti principalmente i prodotti e la marca di una o determinate imprese;
f) realizzati in economia ai sensi dell'art. 19, comma 5 e seguenti del regolamento generale del PSR .

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE

Art. 7 – Requisiti di ammissibilità

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto, in formato cartaceo, al protocollo dell'Ufficio attuatore la domanda di aiuto medesima, il richiedente e l'operazione proposta a finanziamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità :

a) requisiti generali di ammissibilità:
   1) rispondenza del richiedente a quanto disposto dall'articolo 2;
   2) correttezza e completezza formale della domanda e della documentazione di cui agli articoli 16 e 17;
   3) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione. L'aggiornamento deve essere perfezionato, prima della pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili;
   4) coerenza dell'operazione e dei progetti oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal regolamento generale del PSR, con gli obiettivi del PSR e con le finalità della misura 133 a valere sulla quale la domanda è proposta;
   5) coerenza dell'operazione con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1974 (recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
   6) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
   7) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
   8) divieto di cumulabilità dei contributi concessi a valere sulla medesima operazione di cui al comma 7, articolo 70 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698;
   9) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione, indicati nel piano di informazione, di commercializzazione e di promozione, con i limiti posti dal PSR per la rendicontazione della spesa;
   10) rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità;

b) requisiti di ammissibilità specifici:
   1) rispetto degli obiettivi e finalità indicati all'articolo 1, comma 2 e della tipologia di progetto in conformità a quanto indicato negli articoli 4 e 5;
   2) localizzazione dell'operazione e dei progetti sul mercato interno;
   3) il prodotto deve rientrare nei sistemi di qualità riconosciuti e sostenuti a valere sulla misura 132 del PSR 2007-2013 alla data di presentazione della domanda di aiuto;
   4) l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale.

2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1costituisce causa di inammissibilità della domanda di aiuto.

Art. 8 - Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 sono applicati i seguenti criteri di selezione e punteggi:

A – SISTEMI DI QUALITÀ

Il punteggio di seguito indicato viene assegnato in base al sistema di qualità relativo al prodotto che si intende promuovere o commercializzare (allegato A). Può essere assegnato un solo punteggio.

N°	Descrizione	Punteggio
1	Prodotti biologici di cui al reg.(CEE) 20092/91 come sostituito dal reg. (CE) 834/2007	20
2	DOP (510/2006 CE)	19
3	DOC (479/08 CE)	15
4	DOCG (479/08 CE)	14
5	IGP (510/2006 CE)	13
6	AQUA	10

B – TERRITORIALITA'

Il punteggio di seguito indicato viene assegnato in base alla prevalenza della SAU, che ricade nelle aree indicate, delle aziende che producono il prodotto tutelato che si intende promuove o commercializzare:

N°	Descrizione	Punteggio
1	Zona D	15
2	Zona C	10
3	Restanti zone	5

C – OPERAZIONE

Il punteggio è attribuito secondo il principio della prevalenza finanziaria dei costi dei progetti riconducibili alle tipologie di operazione sotto indicate rispetto al costo totale dell'operazione medesima, i due punteggi non sono cumulabili.

N°	Descrizione	Punteggio
1	Prevalenza dei progetti con	20

	indirizzo commerciale	
2	Prevalenza dei progetti con indirizzo informativo	15

2. I punteggi di cui al comma 1, sono tra loro cumulabili .
3. Il punteggio complessivo, ai fini della formazione della graduatoria, è quello determinato dalla somma dei punteggi attributi in base a quanto disposto ai commi 1 e 2.
4. Per i casi di punteggio ex-aequo, la priorità viene attribuita in funzione del costo complessivo dell'operazione ammissibile più basso.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili
1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando nell'ambito del PSR, ammontano ad euro 1.096.000,00 (unmilionenovantaseimila/00) di cui euro 492.104,00 (quattrocentonovantaduemilacentoquattro/00) costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea, euro 422.727,00 (quattrocentoventiduemilasettecentoventisette/00) costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale ed euro 181.169,00 (centottantaunomilacentosessantanove/00) costituiscono la quota di cofinanziamento regionale.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

Art. 10 – Tipologie di costo
1. Sono considerati costi ammissibili, ai fini della determinazione dell'aiuto, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) 1698/2005 e nei limiti di cui agli articoli 4 e 5, quelli effettivamente sostenuti dal beneficiario finale per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento, documentati mediante presentazione delle fatture, in originale, o altra equipollente documentazione fiscale probatoria debitamente quietanzata secondo le modalità indicate all'articolo 25.
2. Nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 4, comma 2, sono ammissibili le seguenti categorie di costo:
a) **progetti di informazione:** costituiscono costi ammissibili quelli sostenuti per:
   - la progettazione di iniziative esclusivamente di carattere informativo, l'elaborazione tecnica e grafica, l'ideazione, la stesura e l'eventuale traduzione di testi, l'ideazione e la realizzazione di spot e filmati, la realizzazione e l'acquisizione di fotografie, la realizzazione di stampe, la realizzazione ed eventuale riproduzione di supporti cartacei e multimediali ivi compresi i filmati;
   - l'ideazione e realizzazione di siti e pagine web dedicati;
   - l'acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali su riviste e carta stampata;
   - la realizzazione e posa di cartellonistica;
   - l'acquisto di spazi e servizi a carattere radiotelevisivo;
   - l'organizzazione e lo svolgimento di incontri di studio, scambio di buone pratiche e visite dimostrative presso enti, istituti e aziende direttamente pertinenti al prodotto riconosciuto;
   - l'organizzazione di incontri, seminari, convegni, open day e in genere, di eventi informativi e di sensibilizzazione compresi i costi per l'organizzazione dell'evento, il noleggio della sala e degli eventuali sistemi audiovisivi, l'allestimento della sala, i servizi di accoglienza, assistenza ed eventuale servizio di interpretariato e traduzione, l'ideazione e la realizzazione di materiale informativo compresi i costi di invio degli inviti, compensi per i relatori ivi compresi, per gli stessi, viaggio, vitto ed alloggio nei limiti stabili per i dipendenti dell'Amministrazione regionale;
b) **progetti promozionali a carattere commerciale**: costituiscono costi ammissibili quelli sostenuti per:
   - la progettazione di iniziative di carattere commerciale rivolte esclusivamente agli operatori del settore (buyer, ristoratori, stampa specializzata e opinion leader), l'elaborazione tecnica e grafica, l'ideazione, la stesura e l'eventuale traduzione di testi, la realizzazione e l'acquisizione di fotografie, la realizzazione di stampe, la realizzazione e l'eventuale riproduzione di supporti cartacei e multimediali ivi compresi i filmati il tutto con carattere commerciale;
   - l'acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali esclusivamente su riviste e carta stampata specializzate nel settore di pertinenza del prodotto riconosciuto;
   - l'acquisto di spazi e servizi a carattere radiotelevisivo rivolti agli operatori del settore;

- la realizzazione di gadgets e oggettistica;
- l'organizzazione di incontri, seminari, convegni, workshop ed, in genere, di eventi esclusivamente rivolti agli operatori del settore di pertinenza del prodotto riconosciuto compresi i costi per l'organizzazione dell'evento, il noleggio della sala e degli eventuali sistemi audiovisivi e di traduzione, l'allestimento della sala, i servizi di accoglienza e assistenza ed eventuale traduzione, l'ideazione e la realizzazione di materiale informativo compresi i costi per l'invio degli inviti, compensi per i relatori ivi compresi, per gli stessi, viaggio, vitto ed alloggio nei limiti stabili per i dipendenti dell'Amministrazione regionale. Nel caso di degustazioni previste dal progetto il costo dei prodotti offerti in degustazione e forniti dagli associati, debitamente documentati, è ammesso fino ad un massimo del 10% del costo dell'iniziativa ovvero dell'evento al netto del costo dei prodotti offerti;

c) **progetti promozionali a carattere pubblicitario**: costituiscono costi ammissibili quelli sostenuti per:
- la progettazione di iniziative di carattere esclusivamente pubblicitario rivolte ai consumatori, l'elaborazione tecnica e grafica, l'ideazione, la stesura e l'eventuale traduzione di testi, l'ideazione e la realizzazione di spot e filmati, la realizzazione e l'acquisizione di fotografie, la realizzazione di stampe, la realizzazione e l'eventuale riproduzione di supporti cartacei e multimediali ivi compresi i filmati;
- l'ideazione e realizzazione di siti e pagine web dedicati al prodotto riconosciuto;
- l'acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali su riviste e carta stampata;
- la realizzazione e posa di cartellonistica;
- l'acquisto di spazi e servizi a carattere radiotelevisivo;
- la realizzazione di gadget e oggettistica per fini pubblicitari;
- l'organizzazione di incontri, seminari, convegni, open day e in genere, di eventi pubblicitari, organizzati anche presso dei centri vendita, compresi i costi per l'organizzazione dell'evento, il noleggio della sala e degli eventuali sistemi audiovisivi, l'allestimento della sala, i servizi di accoglienza, assistenza ed eventuale traduzione, l'ideazione e la realizzazione di materiale informativo compresi i costi di invio degli inviti, compensi per i relatori ivi compresi, per gli stessi, viaggio, vitto ed alloggio nei limiti stabili per i dipendenti dell'Amministrazione regionale;

d) **organizzazione di fiere, manifestazioni ed esposizioni al fine di diffondere la conoscenza**: costituiscono costi ammissibili quelli sostenuti per:
- la progettazione e organizzazione degli eventi;
- l'eventuale affitto degli spazi;
- la realizzazione o noleggio degli stand o degli allestimenti espositivi;
- gli allacciamenti tecnici necessari (energia elettrica, acqua, ecc.)
- gli oneri assicurativi relativi allo stand;
- il trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali;
- l'ideazione e realizzazione di materiali informativo e promozionale dedicato;
- l'interpretariato dove necessario;
- i servizi di assistenza agli stand limitatamente alla sola durata della manifestazione;
- le spese di viaggio, vitto ed alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione della manifestazione, con esclusione del personale impiegato per il servizio di assistenza di cui al punto precedente, nei limiti stabiliti per i dipendenti dell'Amministrazione regionale. Nel caso di degustazione ed assaggi inseriti nelle azioni sopra indicate il costo dei prodotti oggetto dell'attività di promozione e forniti dagli associati, debitamente documentati, è ammesso fino ad un massimo del 10% del costo dell'iniziativa ovvero dell'evento al netto del costo dei prodotti offerti;

e) **partecipazione a fiere, manifestazioni ed esposizioni al fine di diffondere la conoscenza e ampliare gli sbocchi nel mercato**: costituiscono costi ammissibili quelli sostenuti per:
- la quota di iscrizione alla manifestazione, affitto area espositiva, realizzazione o noleggio allestimento espositivo-stand;
- gli allacciamenti tecnici necessari (energia elettrica, acqua, ecc.)
- gli oneri assicurativi relativi allo stand;
- il trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali;
- l'interpretariato dove necessario;
- la realizzazione di materiale informativo, promozionale dedicato;
- il servizio di assistenza allo stand limitatamente alla sola durata della manifestazione;

- le spese di viaggio, vitto ed alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dello stand, con esclusione del personale impiegato per il servizio di assistenza di cui al punto precedente, nei limiti stabiliti per i dipendenti dell'Amministrazione regionale. Nel caso di degustazione ed assaggi inseriti nelle azioni sopra indicate il costo dei prodotti oggetto dell'attività di promozione e forniti dagli associati è ammesso fino ad un massimo del 10 % del costo dell'azione al netto del costo dei prodotti offerti;

f) **azioni di supporto**: costituiscono costi ammissibili quelli sostenuti per:
 - gli studi di fattibilità;
 - le indagini e gli studi di mercato;
 - le iniziative nel settore del marketing;
 - le iniziative propedeutiche alla realizzazione dei progetti di cui alle lettere da a) ad e).

g) **costi generali:** costituiscono costo ammissibile se direttamente connessi con l'operazione finanziata. Costituiscono costi ammissibili le attività di coordinamento e organizzazione dell'operazione, la progettazione, la direzione lavori e il collaudo di stand espositivi, le consulenze tecniche, finanziarie e legali. Le spese generali sono riconosciute nel limite massimo del 5% (cinque percento) del costo totale dell'operazione ammesso a finanziamento al netto dei costi generali.

Art. 11 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili le tipologie di costo inerenti le operazioni di cui all'articolo 6 nonché:

a) i costi per il personale anche se assunto a tempo determinato;
b) i costi relativi all'acquisto di attrezzature, anche informatiche;
c) costi forfettari, ancorché riportati in fattura o altra equipollente documentazione fiscale probatoria;
d) imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e ss.mm.ii., in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
e) tasse, imposte e interessi passivi.

Art. 12 - Condizioni generali di ammissibilità dei costi

1. I costi indicati in domanda di aiuto e successivamente rendicontati in domanda di pagamento, oltre a non dover già esser stati ammessi a una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, devono essere:

a) connessi all'operazione, ai progetti e agli interventi finanziati;
b) relativi a interventi localizzati nel mercato interno comunitario;
c) sostenuti direttamente dal beneficiario;
d) comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
e) liquidati e con il relativo pagamento effettuato unicamente secondo le modalità di cui all'articolo 25.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e/o sostenuti tramite carte prepagate.

Art. 13 - Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto viene erogato in conto capitale.
2. L'intensità dell'aiuto è pari al 70% (settanta percento) del costo ritenuto ammissibile a finanziamento in sede di concessione e, successivamente, di liquidazione dell'aiuto.

Art. 14 - Costo minimo e massimo dell'operazione e dei progetti

1. Il costo minimo dell'operazione ammissibile ai fini della concessione e della liquidazione dell'aiuto è pari a euro 20.000,00 (ventimila/00).
2. Il costo massimo dell'operazione ammissibile ai fini della concessione e della liquidazione dell'aiuto è pari a euro 600.000,00 (seicentomila/00).
3. Il costo minimo e massimo del singolo progetto, facente parte dell'operazione per la quale è richiesto, concesso e liquidato l'aiuto, è pari, rispettivamente, a euro 10.000,00 (diecimila/00) e a euro 100.000,00 (centomila/00).

Art. 15 – Modalità di determinazione dell'aiuto

1. L'aiuto è determinato commisurando la percentuale di cui all'articolo 13 al costo effettivamente sostenuto dal beneficiario finale per la realizzazione dell'operazione finanziata e ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dei controlli amministrativi e in situ previsti.

CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 16 - Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

1. La presentazione della domanda di aiuto avviene esclusivamente con accesso individuale secondo le modalità di cui ai commi che seguono.
2. Il richiedente compila la domanda individuale di aiuto in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il rilascio a portale SIAN della domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, deve avvenire **entro 90 giorni** dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono fatte salve eventuali proroghe concesse dall'AdG.
3. La domanda di aiuto in formato cartaceo, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 17, è presentata direttamente al protocollo dell'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento **entro quindici giorni** dal termine di scadenza indicato al comma 2. Non saranno ritenute ammissibili le domande rilasciate a portale SIAN in data successiva alla presentazione della domanda cartacea al protocollo dell'ufficio attuatore.
4. Le domande spedite a mezzo raccomandata sono inviate all'ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 3 e devono pervenire in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'inammissibilità della domanda.
5. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.
6. La domanda di aiuto ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, Via Montesanto 17, CAP 34100, Gorizia.
7. Non saranno prese in considerazione e saranno pertanto dichiarate inammissibili le domande di aiuto pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli predisposti e allegati al presente bando
8. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 17 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto

1. Alla domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la pertinente documentazione di seguito elencata:

a) Documentazione generale :

a.1 domanda di aiuto in formato cartaceo in originale, stampata a seguito del rilascio sul portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente ai sensi del comma 3 dell'articolo 16;

a.2 copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di aiuto;

a.3 piano di informazione, di commercializzazione e di promozione redatto unicamente secondo il modello di cui all'allegato "B" al presente bando, sottoscritto dal richiedente. Il contenuto minimo del piano è il seguente:
- descrizione generale del beneficiario, del prodotto di qualità e della localizzazione in cui viene effettuata la realizzazione e/o la trasformazione del prodotto di qualità;
- descrizione generale delle aziende che producono o trasformano il prodotto che si intende pubblicizzare o commercializzare con indicazione, per ciascuna singola azienda, della localizzazione della SAU prevalente;
- analisi di contesto in funzione dei prodotti oggetto dell'operazione con descrizione della situazione produttiva, quella del mercato attuale e della domanda fornendo indicazione delle fonti dei dati riportati;

- motivazioni tecniche ed economiche per le quali si intende realizzare l'operazione con indicazione dei progetti già attivati ai fini della promozione, informazione e commercializzazione del prodotto, obiettivi e risultati già conseguiti;
- descrizione degli obiettivi che si intende perseguire con indicazione delle finalità e dei risultati attesi dai progetti che si intendono realizzare;
- descrizione della strategia con indicazione dei mercati cui l'operazione, nel suo insieme e i conseguenti progetti fanno riferimento, con indicazione del target di riferimento. In questo capitolo deve essere argomentata la motivazione della strategia prescelta e delle iniziative i proposte. Saranno inoltre fornite informazioni sulle indagini di mercato, eventualmente già realizzate, da cui sono stati desunti i dati.
- descrizione dettagliata dei progetti, facenti parte dell'operazione, che si intendono realizzare con indicazione del tipo e dei contenuti della comunicazione, le iniziative ed i mezzi che si intendono attuare, il tutto suddiviso fra le tipologie progettuali indicate all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) ovvero:
  - progetti di informazione;
  - progetti promozionali a carattere commerciale;
  - progetti promozionali a carattere pubblicitario.

  I progetti relativi all'organizzazione di eventi, alla partecipazione a fiere e manifestazioni nonché i progetti di supporto, di cui all'articolo 10, comma 2, lettere d), e) ed f) e i costi generali devono essere riportati e indicati nelle tipologie dei progetti summenzionati.
- relativamente all'organizzazione di manifestazioni o alla partecipazione a fiere/manifestazioni il piano deve riportare indicazioni sul settore a cui si rivolge la manifestazione/fiera stessa;
- dettagliato piano finanziario, relativo ai singoli progetti facenti parte dell'operazione complessiva, con indicazione dei costi previsti come ammissibili ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
- cronoprogramma indicante, per ciascun singolo progetto, data di inizio, data nella quale si presume il raggiungimento di un costo pari al 50% del costo totale ammesso a finanziamento e quella di ultimazione. Si evidenzia che il termine per la conclusione dell'operazione e rendicontazione della stessa, non può superare i 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento.
- analisi costi-benefici ovvero analisi economica/finanziaria dei benefici previsti a fronte dei costi sostenuti;
- indicazioni e previsioni relative agli indicatori fisici e di realizzazione.

a.4 terna di preventivi forniti da imprese/operatori economici diverse con allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'allegato "C" al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, è motivata la scelta del fornitore e/o del bene. Nel caso in cui i servizi richiesti possano essere forniti da un unico operatore economico o i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnici, economici viene motivata la scelta del bene;

2. A fare data dalla presentazione della domanda di aiuto e fino alla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 del regolamento generale del PSR non sono accolte le richieste di modifica oggettiva o soggettiva della domanda; sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore individuati dall'articolo 47 del regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1974 della Commissione (recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 18 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto

1. L'istruttoria si svolge, secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale del PSR.
2. Qualora le domande di aiuto presentate risultino essere superiori a 20 (venti) l'istruttoria si svolge secondo la procedura semplificata definita dall'articolo 30 del regolamento generale del PSR.
3. Completata la procedura istruttoria vengono predisposte e pubblicate sul BUR le graduatorie ai sensi di quanto disposto degli articoli 29 o 30 del regolamento generale del PSR..
4. Tutte le dichiarazioni e certificazioni rese ai sensi del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) saranno soggette ad accertamento.

Art. 19 - Decisione individuale di finanziamento

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore adotta e comunica, ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria, la decisione individuale di finanziamento.

2. La decisione individuale di finanziamento:

a) conferma l'ammissibilità della domanda di aiuto e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;

b) conferma e concede l'aiuto spettante;

c) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;

d) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;

e) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

Art. 20 – Inizio e ultimazione delle operazioni

1. L'inizio delle operazioni e dei progetti deve essere successivo alla data di pubblicazione della graduatoria sul BUR.

2. L'ultimazione dell'operazione deve avvenire entro il termine fissato nella decisione individuale di finanziamento, a tale fine per:

a) ultimazione dell'operazione dal punto di vista fisico, si intende la data di emissione della fattura di saldo;

b) ultimazione dell'operazione dal punto di vista finanziario, si intende la data dell'ultima quietanza di pagamento afferente l'operazione ammessa a finanziamento.

3. Gli interventi facenti parte l'operazione ammessa a finanziamento sono ultimati nel rispetto del termine indicato nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 21 – Modalità di erogazione dell'aiuto

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 42 del regolamento generale del PSR, gli aiuti sono erogati a favore dei singoli beneficiari, secondo le modalità descritte negli articoli 22, 23 e 24.

Art. 22 – Domanda di pagamento anticipo

1. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo dell'aiuto concesso, pari al 50% dell'aiuto medesimo e comunque entro la percentuale massima prevista dal regolamento (CE) n. 1974/2006, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. L'importo dell'anticipo richiesto non può essere inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).

3. La domanda di pagamento dell'anticipo è compilata in formato elettronico sul SIAN. La domanda di pagamento in formato cartaceo, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, è presentata, entro 45 giorni dal rilascio a portale, all'ufficio attuatore corredata di polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 % della somma richiesta

4. L'importo liquidato a titolo di anticipazione non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL)di cui all'articolo 23.

5. L'ufficio attuatore propone all'organismo pagatore lo svincolo della polizza fideiussoria a conclusione dell'operazione finanziata e una volta svolti i controlli amministrativi a saldo previsti dal regolamento (UE) 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Art. 23 - Domande di pagamento acconto-stato di avanzamento

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:

a) una volta sostenuto almeno il 50% del costo ritenuto ammissibile;

b) una volta sostenuto almeno l'80% del costo ritenuto ammissibile.

2. L'importo liquidato a titolo di SAL non può essere inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di anticipazione di cui all'articolo 22.

3. La domanda di pagamento di acconto è compilata in formato elettronico sul SIAN. La domanda di pagamento in formato cartaceo, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, è presentata, entro 15 giorni dal rilascio, all'ufficio attuatore.
4. La domanda di pagamento di acconto, in formato cartaceo, è corredata della seguente documentazione:
a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 25;
c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
e) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
   1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
   2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
5. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
6. L'importo da liquidare viene determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 22.

Art. 24 - Domanda di pagamento saldo
1. Una volta completata l'operazione finanziata, entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi sostenuti come previsto dall'articolo 25.
2. La domanda di pagamento di saldo è compilata in formato elettronico sul SIAN. La domanda di pagamento in formato cartaceo, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, è presentata, entro 15 giorni dal rilascio, all'ufficio attuatore.
3. La domanda di pagamento di saldo, in formato cartaceo, è corredata dalla seguente documentazione:
a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 25;
c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
d) relazione tecnico-descrittiva, a firma del legale rappresentante del beneficiario contenete, come minimo:
   - descrizione delle attività svolte suddivise per progetto come da operazione ammessa a finanziamento;
   - riepilogo dei costi sostenuti suddivisi per progetti e iniziative realizzate e preventivate rapportate ai costi preventivati;
   - descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
   - obiettivi raggiunti;
   - risultati conseguiti (ex post);
e) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali:
f) fotografie in duplice copia e in quadricromia degli eventi oggetto di finanziamento (stand espositivi, manifestazioni, fiere e convegni);
g) nel caso di convegni, workshop, seminari ed eventi: copia degli interventi dei relatori nonché copia del registro presenze;
h) duplice copia di tutto il materiale realizzato, cartaceo e non, oggetto di finanziamento ivi comprese copie delle riviste a valere sulle quali si è provveduto alla pubblicazione di inserti promozionali e simili.
i) almeno due copie dei gadget realizzati;
j) copia degli studi e delle indagini di mercato realizzate;
k) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e attestante:
   1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

2) l'avvenuto rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della pertinente normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici se applicabili all'operazione finanziata.

5. In caso di acquisto di beni che necessitano di dichiarazione di conformità, copia della dichiarazione medesima.

6. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.

Art. 25 - Prova del costo

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato a mezzo:
a) copia del bonifico bancario;
b) copia della ricevuta bancaria;
c) copia del bollettino di conto corrente postale;
d) copia del vaglia postale;
e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
3. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti dal beneficiario.
4. La documentazione di costo è annullata in originale dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento e restituita al beneficiario.

Art. 26 - Varianti

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni che comportano una modifica:
a) nella consistenza degli interventi che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20%;
b) degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.

2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:
a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.

4. I costi delle modifiche realizzate senza rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti.

5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.

6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
c) variazione dei prezzi di mercato;
d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
e) utilizzo delle economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale del PSR, su richiesta corredata

della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del medesimo regolamento generale del PSR.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta, in alcun caso, aumento del costo totale ammesso.

9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.

10. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina, in alcun caso, l'aumento della spesa totale (aiuto concesso). Qualora il costo totale dell'operazione dovesse risultare inferiore a quello ammesso, ma comunque non inferiore al costo minimo dell'operazione , l'ufficio attuatore procede alla proporzionale rideterminazione della spesa totale.

Art. 27 - Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:

a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;

b) motivi imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente e da questi adeguatamente motivati nella richiesta di proroga.

2. L'ufficio attuatore previa valutazione delle motivazioni addotte dal beneficiario può:

a) concedere la proroga richiesta;

b) concedere la proroga riducendo i termini richiesti;

c) non concedere la proroga.

3. Le eventuali proroghe richieste potranno essere concesse dall'ufficio attuatore entro i limiti temporali necessari al raggiungimento dei livelli di spesa previsti al fine di scongiurare l'applicazione del disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290 (Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune) e, comunque, non potranno prevedere termini ultimi per la rendicontazione dell'operazione successivi al 30 marzo 2015.

Art. 28 - Termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione e dei progetto

1. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'operazione e dei progetti è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e, fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell'articolo 27, non può superare i 18 mesi dal ricevimento della decisione individuale di finanziamento;

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 29 – Impegni essenziali dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:

a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;

b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte.

c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 26;

d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente bando, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;

e) vincolare gli interventi all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione d'uso è di cinque anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento;

f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;

h) l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale;

i) realizzare il materiale informativo, commerciale, promozionale e pubblicitario, di qualsiasi genere e tipo, in conformità alla normativa comunitaria (allegato VI al regolamento (CE) 1974/2006).

2. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, l'ufficio attuatore revoca la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere a) e b), l'ufficio attuatore dispone l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Art. 30 - Impegni accessori dei beneficiari
1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:
a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 26;
b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
c) rispettare i termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento;
d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
e) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00.-) affiggere apposita targa informativa recante:
    1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006;
    2) l'emblema della Repubblica italiana;
    3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
f) per tutta la durata del vincolo, in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 500.000,00, (cinquecentomila/00.-) affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
i) il materiale informativo, commerciale, promozionale e pubblicitario, di qualsiasi genere e tipo relativo a prodotti tutelati da uno dei sistemi di qualità alimentare deve recare il logo comunitario previsto dal sistema, quello regionale per il marchio AQUA, l'indicazione della DOCG o della DOC;
j) trasmettere le bozze del materiale informativo, commerciale, promozionale e pubblicitario all'ufficio attuatore al fine di ottenere il nulla osta alla realizzazione.
k) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi del comma 1, l'ufficio attuatore revoca parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 2 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 31 - Clausola compromissoria
1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006 (Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
.

Art. 32 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ((Norme generali in materia di procedimento amministrativo), del Programma di sviluppo rurale regionale e del regolamento generale del PSR.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 33 - Informazioni e ufficio attuatore
1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste all'ufficio attuatore indicato all'articolo 16 comma 6.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

Art. 34 - Controllo e trattamento dei dati personali
1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 35 - Elenco allegati
Allegato A – Elenco prodotti tutelati da sistemi di qualità di cui alla misura 132 del PSR 2007-2013
Allegato B - Piano di informazione, di commercializzazione e di promozione (rif. lettera a.3, comma 1, articolo 17)
Allegato C – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (rif. lettera a.4 , comma 1, articolo 17)

Allegato A) Elenco prodotti tutelati da sistemi di qualità di cui alla misura 132 del PSR 2007-2013

ELENCO DEI PRODOTTI DOP ATTUALMENTE RICONOSCIUTI E AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

- **Formaggio Montasio** (DOP) di cui al regolamento (CE) n. 1107/96 del 12/06/1996 (GUCE L. 148/96 del 21/06/1996). Autorità competente per la supervisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità incaricata di effettuare i controlli CSQA certificazione s.r.l. Thiene (VI).
- **Prosciutto di San Daniele** (DOP) di cui al regolamento (CE) n. 1107/96 del 12/06/1996 (GUCE L. 148/96 del 21/06/1996). Autorità competente per la supervisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità incaricata di effettuare i controlli Istituto Nord Est Qualità – INEQ – di San Daniele del Friuli (UD).
- **Salamini italiani alla cacciatora** (DOP) di cui regolamento (CE) n. 1778 del 07/09/2001 (GUCE L. 240 del 08/09/2001), purché sia stata attivata la certificazione da qualche beneficiario nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Autorità competente per la supervisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità incaricata di effettuare i controlli Istituto Nord Est Qualità – INEQ – di San Daniele del Friuli (UD).
- **Brovada** (DOP) di cui di cui al regolamento (CE) n. 1119/2011 (GUCE L. 289 del 8.11.2011). Autorità competente per la supervisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità incaricata di effettuare i controlli Istituto Nord Est Qualità – INEQ – di San Daniele del Friuli (UD).
- **Prosciutto di Sauris** (IGP) di cui al regolamento (UE) 320/2010 (GUCE L 98 del do.04.2010). Autorità competente per la supervisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità incaricata di effettuare i controlli Istituto Nord Est Qualità – INEQ – di San Daniele del Friuli (UD)

ELENCO DOC, DOCG E IGP ATTUALMENTE RICONOSCIUTE

Zone **DOC** (Denominazione di Origine Controllata):

- Carso;
- Colli Orientali del Friuli;
- Collio Goriziano;
- Friuli Annia;
- Friuli Aquileia;
- Friuli Grave;
- Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli;
- Friuli Latisana.
- Lison-Pramaggiore;
- Prosecco

Vini **DOCG** (Denominazione di Origine Controllata e Garantita):

- Ramandolo;
- Colli Orientali del Friuli – Picolit.
- Lison;
- Rosazzo;

Vini **IGP** (Indicazione geografica protetta)

- Alto Livenza;
- Delle Venezie;
- Venezia Giulia

ELENCO DEI PRODOTTI AQUA ATTUALMENTE RICONOSCIUTI:

- **Formaggio latteria di Fagagna** (Decreto del Direttore del Servizio Fitosanitario, chimico- agrario, analisi e certificazione dell'ERSA n. 218/SC del 11/08/2008), Ente certificatore è CSQA certificazione s.r.l. Tiene (VI).
- **Ricotta Fresca** (Decreto del Direttore del Servizio Fitosanitario, chimico- agrario, analisi e certificazione dell'ERSA n. 272/SC del 26/09/2008), Ente certificatore è CSQA certificazione s.r.l. Tiene (VI).

- **Carni di suino pesante destinate alla trasformazione** (Decreti del Direttore del Servizio Fitosanitario, chimico- agrario, analisi e certificazione dell'ERSA n. 105/SC, n. 107/SC, n. 109/SC, n.110/SC, n. 112/SC del 27/03/2009) e n. 172/SC, n. 174/SC, n. 176/SC, n. 178/SC e n. 180/SC del 29/05/2009, n.222/SC e n. 223/SC del 13/07/2009, n. 389/SC, n. 390/SC e n. 391/SC del 25/11/2009), autocertificazione *.
- **Carni di suino pesante destinate al consumo tal quali** (Decreti del Direttore del Servizio Fitosanitario, chimico- agrario, analisi e certificazione dell'ERSA n. 106/SC, n. 108/SC, n. 111/SC, n. 113/SC del 27/03/2009, n. 170/SC, n. 171/SC, n, 173/SC, n. 175/SC, n. 177/SC e n. 179/SC del 29/05/2009, n. 221/SC del 13/07/2009, n. 392/SC e n. 393/SC del 25/11/2009), autocertificazione *.

* Per i due prodotti derivati dalle carni di suino è prevista autocertificazione da parte del soggetto autorizzato all'uso del marchio AQuA; l'autocertificazione garantisce piena tracciabilità del prodotto in tutte le fasi , a partire dal momento in cui la carcassa viene privata delle cosce destinate alla produzione del prosciutto S. Daniele, fino all'ottenimento del prodotto finito.

- **Patata a marchio AQUA** (Decreto del Direttore del Servizio Fitosanitario, chimico- agrario, analisi e certificazione dell'ERSA n. 114/SC del 27/03/2009), Ente certificatore CCPB s.r.l. (Bologna).

Allegato B) - Piano di informazione, di commercializzazione e di promozione
(rif. lettera a.3, comma 1, articolo 17)

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano dei sistemi di qualità alimentare

Piano di informazione, di commercializzazione e di promozione

Indice

1. **Descrizione del beneficiario e del prodotto**
   1.1. Estremi identificativi e localizzazione del beneficiario.
   1.2. Attività svolta.
   1.3. Livello occupazionale attuale,
   1.4. Nominativi delle azienda associate.
   1.5. Indicazioni specifiche sul prodotto/i di qualità, oggetto dell'operazione per la quale viene presentata la domanda di aiuto e sul sistema di qualità del prodotto medesimo;
   1.6. Indicazione specifica e puntuale della localizzazione in cui sono effettuate le produzioni e/o le eventuali trasformazioni del prodotto di qualità.

2. **Descrizione delle aziende associate**
   Per ciascuna azienda associata riportare, come minimo
   2.1 Estremi identificativi e localizzazione dell'azienda.
   2.2 Attività svolta, indicazioni specifiche sul prodotto di qualità oggetto di promozione con la domanda di aiuto, indicazione della localizzazione della superficie agraria utilizzata (SAU) prevalente (comune, foglio, particella, sub, superficie utilizzata).
   2.3 Livello occupazionale attuale.

3. **Analisi di contesto in funzione dei prodotti oggetto dell'operazione**
   3.1 Analisi di contesto con dettagliata descrizione della situazione produttiva (quantità, costi, fatturati, valore della produzione agricola ottenuta con metodi di qualità, ecc.) relativa al prodotto di qualità oggetto dell'operazione.
   3.2 Situazione del mercato attuale e della domanda fornendo indicazione delle fonti dei dati riportati.

4. **Motivazioni relative all'operazione**
   4.1 Dettagliate motivazioni tecnico ed economiche per le quali si intende realizzare l'operazione.
   4.2 Descrizione di eventuali progetti attivati, studi, indagini di mercato, ecc., ultimati e in corso di attuazione finalizzati alla promozione, informazione, commercializzazione e pubblicizzazione del prodotto di qualità.
   4.3 Eventuali specifiche indicazioni emerse a seguito dello svolgimento di studi, ricerche e indagini di mercato già realizzate
   4.4 Obiettivi e risultati conseguiti a seguito dello svolgimento dei progetti, azioni, studi, ecc. di cui al punto precedente.

5. **Descrizione della strategia**
   5.1 Dettagliata descrizione della strategia che si intende adottare, anche in base ai risultati derivanti dallo svolgimento di studi, ricerche, indagini di mercato, esperienza, ecc.., al fine di favorire la promozione, informazione, commercializzazione e pubblicizzazione del prodotto.
   5.2 Indicazione dei mercati cui l'operazione, nel suo insieme e i conseguenti progetti, fanno riferimento con indicazione del target di riferimento.
   5.3 Motivazioni relative alla strategia prescelta, all'operazione e ai progetti proposti.

6. Descrizione dell'operazione e dei progetti

6.1 Descrizione generale dell'operazione nel suo complesso con indicazione degli obiettivi che si intende raggiungere e dei risultati attesi coerenti con gli obiettivi e i risultati indicati a livello di singolo progetto

6.2 Dettagliata descrizione dei singoli progetti, facenti parte dell'operazione, che si intendono realizzare. Per ciascun progetto deve essere indicato, come minimo:

- finalità in base a quanto indicato all'art. 4;
- descrizione delle iniziative, delle azioni e dei mezzi che si intendono attuare;
- tipo e contenuti della comunicazione;
- soggetti coinvolti;
- relativamente all'organizzazione di manifestazioni o alla partecipazione a fiere/manifestazioni, indicazioni sul settore a cui si rivolge la manifestazione/fiera stessa;
- dettagliato piano finanziario con indicazione delle quantità, dei costi unitari previsti come ammissibili ai sensi dell'art. 10, comma 2 e dei costi complessivi come di seguito indicato

N°	Progetto[1]	Finalità[2]	Iniziativa/azione[3]	Quantità	Costo unitario	Costo iniziativa azione[4]	Costo progetto[5]
			Totale costo progetto				
			Totale costo progetto				
			Totale costo progetto				

- dettagliato cronoprogramma relativo al progetto con indicata data di inizio, data nella quale si presume il raggiungimento di un costo pari al 50% del costo ammesso e quella di ultimazione;
- descrizione degli obiettivi con indicazione delle finalità e dei risultati attesi dai progetti che si intendono realizzare;

[1] Breve descrizione del progetto facente parte dell'operazione

[2] Riportare la finalità del progetto ovvero se il progetto ha finalità informativo, promozionale con carattere commerciale o promozionale con carattere pubblicitario

[3] Descrizione dell'iniziativa/azione che si intende realizzare per dare attuazione al progetto (ad esempio elaborazione tecnica e grafica di pieghevoli, stesura testi per opuscolo, ideazione spot radiotelevisivi realizzazione depliant, realizzazione filmati, ecc…)

[4] Costo dell'iniziativa/azione al netto dell'IVA Riportare il costo dell'IVA, separatamente, solo se per il beneficiario l'IVA rappresenta un costo rendicontabile

[5] Sommatoria dei costi relativi alle iniziative/azioni

6.3 Quadro finanziario riassuntivo dell'operazione come di seguito indicato

N°	Macroarea	Progetto[6]	Costo totale progetto[7]	Costo totale macro area[8]
1	Progetti di informazione	………	€	
		………	€	
		………	€	
	SOMMANO Progetti di informazione			€
2	Progetti promozionali a carattere commerciale	………	€	
		………	€	
		………	€	
	SOMMANO Progetti promozionali a carattere commerciale			€
3	Progetti promozionali a carattere pubblicitario	………	€	
		………	€	
		………	€	
	SOMMANO Progetti promozionali a carattere pubblicitario			€
TOTALE OPERAZIONE				€

6.4 Cronoprogramma dell'operazione nel suo insieme coerente con i cronoprogrammi dei singoli progetti.

6.5 Analisi costi-benefici ovvero analisi economica/finanziaria dei benefici previsti a fronte dei costi sostenuti.

6.6 Indicatori fisici e di realizzazione ovvero:

– indicazione del valore della produzione agricola ottenuta con metodi di qualità prima dell'operazione (ex ante) e previsione sul valore della produzione agricola ottenuta successivamente alla conclusione dell'operazione (ex post);

– previsione sul valore aggiunto conseguito espresso in PPS (Purchasing Power Standard);

- previsione sulla variazione nel valore lordo conseguito per ogni addetto a tempo pieno equivalente.

Luogo e data Sottoscrizione del richiedente[9]

……………………… ……………………………………………………

[6] Titolo del progetto di cui al punto 6.2

[7] Importo del relativo progetto di cui al punto 6.2, IVA esclusa. Indicare l'importo dell'IVA se il beneficiario rientri tra i soggetti per i quali l'IVA è un costo rendicontabile.

[8] Totale costi relativi alla macro area

[9] Sottoscrizione leggibile e per esteso del soggetto persona fisica legittimato nei modi di legge

Allegato C – Dichiarazione resa da un professionista qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi (rif. lettera a.4 , comma 1, articolo 17)

PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

RIFERIMENTI:
Denominazione proponente: ……………………………………………………………
Tipologia di intervento:.……………………………………………………………….

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**[10]
Ditta				
N:……… giorno……………				
Importo[11]				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:……… giorno……………				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:……… giorno……………				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:
………
……

Luogo e data | Sottoscrizione del richiedente

………………………. | ………………………………………………….

[10] Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.
[11] Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

12_38_1_DDS_SVIL RUR 2232_3_ALL2

Misura 133 – sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La misura, attraverso il sostegno alle associazioni di produttori, è finalizzata a:
- sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alla conoscenza delle caratteristiche specifiche e dei vantaggi dei prodotti tutelati, di cui alla misura 132 del PSR 2007-2013, in particolare in termini di qualità, di metodi di produzione specifici, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente, connessi al sistema di qualità;
- divulgare le conoscenze tecniche e scientifiche in relazione ai prodotti tutelati.

Attraverso le operazioni e i progetti di sensibilizzazione e conoscenza si intende aumentare la richiesta di mercato, migliorare la diffusione dei prodotti tutelati nonché indirizzare le imprese verso la produzione di tali tipologie di prodotti.

2 – BENEFICIARI

Sono beneficiarie della misura le Associazioni di produttori interessate al medesimo prodotto agricolo o alimentare, tutelato dai sistemi di qualità di cui alla misura 132 del PSR 2007-2013, in cui la prevalenza delle produzioni e/o delle eventuali trasformazioni siano effettuate nella regione Friuli Venezia Giulia.
Per forma associativa si intende quella di "organizzazione" o di "associazione", a prescindere dalla forma giuridica o dalla composizione, che raggruppa operatori di produzione e/o di trasformazione partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare per il medesimo prodotto agricolo o alimentare.
Ai fini della presente misura non sono considerate come «associazioni di produttori» le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

3.1 – Operazioni e progetti ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che prevedono la realizzazione, esclusivamente sul mercato interno comunitario, di progetti intendendosi per tali l'insieme delle azioni informative, commerciali, promozionali e pubblicitarie, integrate e coordinate, finalizzate a fare conoscere i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei sistemi di qualità riconosciuti e sostenuti a valere sulla misura 132 del PSR 2007-2013 nonché ad indurre i consumatori all'acquisto dei prodotti medesimi.
I progetti, facenti parte dell'operazione, sono finalizzati:
- all'informazione: iniziative tese all'accrescimento del livello di conoscenza degli operatori, dei tecnici e dei consumatori sui processi produttivi e sulle attuali tecniche agricole, con attenzione, anche, ai temi della protezione dell'ambiente e del paesaggio nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche dei prodotti attraverso la realizzazione di specifiche iniziative, la produzione e la diffusione di materiale informativo (quali stampa, audiovisivo, multimediale e internet) e la diffusione di conoscenze tecniche e scientifiche (quali incontri, conferenze e seminari);
- alla promozione a carattere commerciale: iniziative realizzate a sostegno delle fasi di commercializzazione dei prodotti e rivolte esclusivamente agli operatori del settore (buyer, ristoratori, stampa specializzata e opinion leader) e non destinate ad indurre i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto;
- alla promozione a carattere pubblicitario: iniziative intese a indurre i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto, comprese le iniziative i pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita, le campagne promozionali su stampa, audiovisive, multimediali, la realizzazione di materiale promozionale, a condizione che non siano orientate in funzione di marchi commerciali;
- all'organizzazione di fiere, manifestazioni ed esposizioni al fine di diffondere la conoscenza dei prodotti e la commercializzazione degli stessi;
- alla partecipazione a fiere, manifestazioni ed esposizioni di importanza locale, nazionale ed europea al fine di diffondere la conoscenza dei prodotti e ampliarne gli sbocchi nel mercato;

- al supporto dei progetti di cui ai punti precedenti: indagini di mercato, investimenti nel settore del marketing, diffusione di conoscenze tecniche e scientifiche.

3.2 – Operazioni e progetti soggetti a limitazione

Le operazioni che prevedono progetti finalizzati a favorire il consumo di un prodotto a motivo della sua particolare origine sono ammissibili a finanziamento solo nel caso di prodotti che rientrano nei sistemi di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari), come da ultimo modificato con regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione dell'8 maggio 2008 o indicati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), come da ultimo modificato con Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006.

3.3 – Operazioni e progetti non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento i progetti e le operazioni:

a) finalizzate all'informazione, promozione, commercializzazione e pubblicità di marchi commerciali;
b) finalizzate all'informazione, promozione, commercializzazione e pubblicità di prodotti che non rientrano nei sistemi di qualità riconosciuti e sostenuti a valere sulla misura 132 del PSR 2007-2013;
c) realizzati al di fuori del mercato interno comunitario;
d) per le quali sono stati richiesti, concessi o liquidati aiuti ai sensi del regolamento (CE) 2826/2000 del Consiglio del 19 dicembre 2000 (relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno) come sostituito dal regolamento (CE) 3/2008 del Consiglio del 17 dicembre 2007 (relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi) o ai sensi di altre normative nazionali o regionali;
e) incompatibili con gli interessi del mercato unico ed in particolare che prevedono iniziative che alterino le condizioni di concorrenza negli scambi tra gli Stati o progetti e iniziative pubblicitarie riguardanti principalmente i prodotti e la marca di una o determinate imprese;
f) realizzate in economia ai sensi dell'art. 19, comma 5 e seguenti del regolamento generale PSR 40/2011.

3.4 – Requisiti specifici di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento l'operazione e i progetti di essa facenti parte devono rispettare la seguente condizione specifica:
- il prodotto deve rientrare nei sistemi di qualità riconosciuti e sostenuti a valere sulla misura 132 del PSR 2007-2013 alla data di presentazione della domanda di aiuto.

3.5 – Modalità di accesso

L'accesso agli aiuti previsti dalla misura avviene esclusivamente attraverso la modalità dell'accesso individuale.

3.6 – Localizzazione e durata

La misura si applica sull'intero territorio regionale e per l'intera durata della programmazione del PSR 2007-2013.
La durata delle operazioni finanziate deve essere compatibile con i termini di rendicontazione del PSR.

4 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

4.1 – Costi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario finale per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento e documentati mediante fatture o altra documentazione fiscale probatoria.
I costi generali sono riconosciuti, se regolarmente documentati, nella misura massima del 5% del costo dell'operazione ritenuto ammissibile al netto dei costi generali e comprendono le attività di coordinamento e organizzazione dell'operazione, i costi di progettazione, di direzione lavori e di collaudo di stand espositivi, le

consulenze tecniche, finanziarie e legali.

4.2 – Costi non ammissibili

Non sono ammissibili le tipologie di costo inerenti le **operazioni e i progetti** di cui al punto 3.3 nonché:

a) i costi per il personale anche se assunto a tempo determinato;
b) i costi relativi all'acquisto di attrezzature, anche informatiche;
c) costi forfetari, ancorché riportati in fattura o altra equipollente documentazione fiscale probatoria;
d) imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 e ss.mm.ii., in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
e) tasse, imposte e interessi passivi.

5 – MODALITÀ DI SELEZIONE

5.1 – Criteri di selezione e punteggi

Ai fini della formazione della graduatoria delle domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 sono applicati i criteri di selezione e assegnati i punteggi a fianco di ciascuno di seguito indicati**:**

Criterio di selezione	Priorità	Indicatore	Punteggio
SISTEMI DI QUALITA'	Prodotti biologici di cui al reg.(CEE) 20092/91 come sostituito dal reg. (CE) 834/2007	Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento ai sistemi di qualità come classificati nella misura 132 del PSR. Può essere attribuito un solo punteggio.	20
	DOP (510/2006 CE)		19
	DOC (479/08 CE)		15
	DOCG (479/08 CE)		14
	IGP (510/2006 CE)		13
	AQUA		10
TERRITORIALITA'	Zona D	Il relativo punteggio è attribuita nel caso in cui la prevalenza della SAU delle aziende che producono il prodotto certificato e commercializzato ricade nell'area indicata.	15
	Zona C		10
	Restanti zone		5
OPERAZIONE	Prevalenza dei progetti con indirizzo commerciale	Il punteggio è attribuito secondo il principio della prevalenza finanziaria e quindi nel caso in cui i costi riconducibili a tali tipologie di progetto siano prevalenti rispetto al costo totale ammissibile. Le due priorità non sono cumulabili.	20
	Prevalenza dei progetti con indirizzo informativo		15

5.2 – Criteri di priorità

Per i casi di punteggio ex-aequo, la priorità viene attribuita in funzione del costo complessivo dell'operazione ammissibile più basso.

6 – AIUTO CONCEDIBILE

6.1 – Modalità di concessione ed erogazione dell'aiuto

L'aiuto è concesso ed erogato in conto capitale.

6.2 – Intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto è pari al 70 % (settanta percento) del costo ritenuto ammissibile a finanziamento in sede di concessione e, successivamente, di liquidazione dell'aiuto.

6.3 – Modalità di determinazione dell'aiuto

L'aiuto è determinato, in sede di concessione, commisurando la percentuale di cui al punto 6.2 al costo preventivato e ritenuto ammissibile a finanziamento e, in sede di rendicontazione, al costo effettivamente sostenuto dal beneficiario finale per la realizzazione dell'operazione finanziata e ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dei controlli previsti.

6.4 – Costo minimo e massimo dell'operazione e dei progetti.

Il costo minimo dell'operazione ammissibile ai fini della concessione e della liquidazione dell'aiuto è pari a euro 20.000,00 (ventimila/00).

Il costo massimo dell'operazione ammissibile ai fini della concessione e della liquidazione dell'aiuto è pari a euro 600.000,00 (seicentomila/00).

Il costo minimo e massimo del singolo progetto, facente parte dell'operazione per la quale è richiesto, concesso e liquidato l'aiuto, è pari, rispettivamente, a euro 10.000,00 (diecimila/00) e a euro 100.000,00 (centomila/00).

7 – CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

Il termine per la conclusione dell'operazione ammessa a finanziamento è fissato nella decisione di finanziamento.

8 – LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

8.1 – Anticipo

Alla presente misura si applica l'articolo 40 (Liquidazione dell'anticipo) del regolamento generale PSR 40/2011, secondo le modalità previste dall'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1974/2006. L'importo minimo dell'anticipazione richiesta non può essere inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).

8.2 – Acconti per stati di avanzamento

Alla presente misura si applica l'articolo 41 (Domande di acconto per stato di avanzamento) del regolamento generale PSR 40/2011.

L'importo minimo dell'acconto richiesto non può essere inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).

8.3 – Saldo

Alla presente misura si applica l'articolo 42 (Domanda di saldo) del regolamento generale PSR 40/2011.

9 – IMPEGNI

9.1 – Impegni essenziali

I beneficiari della presente misura sono tenuti al rispetto, oltre che degli impegni essenziali di cui all'articolo 48

del regolamento generale PSR 40/2011, anche dei seguenti impegni:

a) vincolare gli interventi all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione d'uso è di cinque anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento;
b) realizzare il materiale informativo, commerciale, promozionale e pubblicitario, di qualsiasi genere e tipo, in conformità alla normativa comunitaria (allegato IV reg. (CE) 1974/2006);
c) l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale.

9.2 – Impegni accessori

I beneficiari della presente misura sono tenuti al rispetto, oltre che degli impegni essenziali di cui all'articolo 49 del regolamento 40/2011, anche dei seguenti impegni:

a) il materiale informativo, commerciale, promozionale e pubblicitario, di qualsiasi genere e tipo relativo a prodotti tutelati da uno dei sistemi di qualità alimentare deve recare il logo comunitario previsto dal sistema, eventuali loghi regionali nonché l'eventuale indicazione della DOCG o della DOC;
b) trasmettere le bozze del materiale informativo, commerciale, promozionale e pubblicitario all'Ufficio attuatore al fine di ottenere il nulla osta alla realizzazione.

12_38_1_DPO_COORD PROG INT CULT SPORT 2379

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Coordinamento della programmazione degli interventi di conservazione e valorizzazione di beni culturali pubblici e privati" del Servizio beni e attività culturali 3 settembre 2012, n. 2379/CULT

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l'affidamento di tre incarichi professionali con contratto di lavoro autonomo per le esigenze del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali a Villa Manin di Passariano. Approvazione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la generalità della Giunta regionale n. 2052 del 27 ottobre 2011 con la quale la Giunta ha preso atto della grave situazione in cui versano le mappe tavolari, risalenti al periodo intercorrente tra il 1822 e il 1890, conservate presso l'Ufficio tavolare di Trieste, con la conseguente necessità di reperire le necessarie risorse per il restauro dei beni sopraindicati;

VISTA la generalità della Giunta regionale n. 1125 del 15 giugno 2012 con la quale la Giunta, ravvisata l'urgenza, approva seduta stante l'opportunità di organizzare uno stage di formazione per lo studio, l'indagine e il restauro di parte del materiale conservato presso l'Ufficio tavolare di Trieste in cui si prevede l'assegnazione di una borsa di studio a ciascuno dei cinque migliori allievi della Scuola regionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali di Villa Manin di Passariano, la stipula di convenzioni con università o altri enti per indagini storiche e diagnostiche sui materiali, l'assegnazione di incarichi professionali per il coordinamento e l'organizzazione dell'attività, l'acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie, per una durata variabile tra gli otto e i dodici mesi con un costo stimato in Euro 245.000;

VISTO il decreto del Direttore centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie 1 agosto 2012 n. 2011 con il quale è stato approvato il Programma attuativo delle iniziative del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali per l'anno 2012 e in particolare il punto 3.3.3 Stage di formazione per lo studio, indagine e restauro delle mappe e dei documenti storici dell'ufficio tavolare di Trieste e sono state prenotate le risorse per la realizzazione del programma stesso;

VISTO il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici) e in particolare:

L'ARTICOLO 3, comma 3 che prevede la costituzione dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e l'istituzione di una Scuola di restauro per l'organizzazione di corsi di formazione e specializzazione;

VISTA la legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia) con la quale è stato istituito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c, che attribuisce all'Istituto il compito di curare la programmazione e la gestione delle attività didattiche e formative in materia di conservazione e restauro dei beni culturali anche mediante l'organizzazione di laboratori altamente specializzati per la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore e che a tal fine, presso l'Istituto, opera la Scuola regionale per il restauro;
- l'articolo 4, comma 6 che prevede l'emanazione di norme statutarie per la disciplina delle attribuzioni e delle modalità di attuazione delle attività;

VISTO il d.P.Reg. 29 luglio 2010, n. 0181/Pres. (Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10, articoli 2 e 4. Statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Approvazione) e in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, con il quale è stata istituita la Scuola regionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- l'articolo 4, comma 3, che prevede la possibilità per la Scuola di istituire borse di studio e di ricerca;
- l'articolo 4, comma 4, che prevede l'emanazione di un regolamento interno per la definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento della Scuola stessa;

VISTO il d.P.Reg. 8 marzo 2012, n. 057/Pres. (Regolamento dei corsi di conservazione e restauro dei beni culturali organizzati dall'Amministrazione regionale presso il Centro regionale di catalogazione e

restauro dei beni culturali in attuazione degli articoli 2 e 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10) e in particolare:
- l'articolo 2, comma 3, il quale affida al Direttore dei corsi il compito di sovrintendere e di coordinare l'organizzazione generale e lo svolgimento delle attività didattiche e dei connessi compiti di segreteria, anche con riferimento alle procedure di ammissione degli studenti, alle sedi delle lezioni e al calendario dei corsi, così come quello di nominare la Commissione didattica prevista dall'articolo 6 del Regolamento stesso;
- l'articolo 2, comma 4, il quale prevede che il Direttore dei corsi, nella programmazione e organizzazione dei corsi stessi, si avvalga di una Commissione didattica da egli presieduta, composta di un massimo di sei persone, scelte tra i docenti dei corsi;
- l'articolo 6, comma 1, il quale affida alla Commissione didattica la formulazione di proposte e l'espressione di pareri in merito, tra l'altro, all'organizzazione di stages formativi in Italia e all'estero e al conferimento di borse di studio;
- l'articolo 7, comma 2 il quale prevede che gli allievi frequentino lezioni teoriche, svolgano esercitazioni nei laboratori scientifici e applicazioni pratiche nei laboratori di restauro e stages formativi;
- l'articolo 7, comma 3 il quale prevede che le attività vengano svolte prevalentemente presso i laboratori e le strutture didattiche di Villa Manin di Passariano (Udine), ovvero presso istituzioni esterne di adeguato livello qualitativo con le quali possono essere stabilite apposite intese e convenzioni;

VISTO il d.P.Reg 23 maggio 2003 n. 150/Pres. (Regolamento recante norme relative alle spese di funzionamento e gestione del Centro), e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera h), spese per la formazione studio e ricerca, il quale prevede la copertura di spese per cicli di studio pluriennali per formare restauratori professionali di beni culturali, corsi brevi di studio e stages di alta specializzazione, comprese le spese per incarichi a docenti esperti e professionisti esterni, per insegnamenti applicativi e, o teorici;
RICORDATO che l'articolo 2, comma 2 del citato regolamento 057/Pres. prevede che, in sede di prima applicazione, per l'anno 2012, le funzioni di Direttore dei corsi di restauro siano svolte dal Dr. Alessandro Giacomello, Direttore dei corsi di restauro nominato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2006, n. 0300/Pres. con decreto del Direttore centrale Istruzione, cultura, sport e pace 15 novembre 2006, n. 4381/CULT/6BC;
CONSIDERATO che lo stage, consistente nello studio, indagine e restauro di parte del materiale attualmente conservato presso l'Ufficio tavolare di Trieste da effettuarsi prevalentemente presso i laboratori della Scuola regionale per la conservazione ed il restauro dei beni culturali a Villa Manin di Passariano, ha una durata di 12 mesi;
RILEVATO che, come riportato nella succitata delibera della Giunta regionale 1125/2012, una prima perizia, effettuata da una ditta specializzata sul materiale antico conservato presso l'Ufficio tavolare di Trieste, ha evidenziato che l'intervento di restauro - qualora venisse affidato ad imprese private - comporterebbe una spesa molto rilevante a carico dell'amministrazione, quantificabile nell'ordine di alcuni milioni di euro;
PRESO ATTO che è stata esperita la procedura prevista dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.Reg. n. 331 dd. 30/11/09, con pubblicazione di apposito avviso interno in data 27 luglio 2012 prot.. 0025029/P della Direzione Funzione Pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per il reperimento delle tre figure professionali necessarie per il coordinamento e l'organizzazione dell'attività, e che la stessa ha avuto esito negativo;
RAVVISATA la necessità di procedere pertanto all'individuazione delle figure professionali di cui sopra con avviso di selezione pubblica tramite procedura comparativa come previsto dall'art. 5 del D.P.Reg. n. 331 del 30/11/09;
RITENUTA congrua la spesa da sostenere per l'affidamento dei tre incarichi in complessivi € 126.000,00 da impegnare a carico del capitolo 5342 del bilancio 2012;
VISTA la legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2012)";
VISTA la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2011 che approva il bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale n. 14 del 25 luglio 2012 di assestamento del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2011, n. 2636 con la quale è stato approvato il Programma operativo di gestione 2012, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti Regionali approvato con Decreto Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. E' approvato l'avviso di selezione tramite procedura comparativa per l'affidamento di tre incarichi professionali con contratto di lavoro autonomo per le esigenze del Centro regionale di catalogazione e restauro, allegato al presente atto e parte integrante del medesimo.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

LANZI

12_38_1_DPO_COORD PROG INT CULT SPORT 2379_ALL1

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l'affidamento di tre incarichi professionali con contratto di lavoro autonomo per le esigenze del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali a Villa Manin di Passariano

Art. 1 natura e durata degli incarichi

L'Amministrazione regionale intende conferire tre incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, da svolgersi presso la Scuola regionale di conservazione e restauro dei beni culturali a Villa Manin di Passariano (UD) e presso altri Enti e Istituzioni sedi di stages e attività di ricerca. Gli incarichi verranno conferiti al fine di assicurare lo svolgimento di attività di docenza, tutoraggio, ovvero coordinamento nell'ambito del corso formativo quinquennale a ciclo unico per restauratori di beni culturali secondo il Percorso Formativo Professionalizzante n. 5 previsto dal decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 87 del 26 maggio 2009, all. B (Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale)

Art. 2 oggetto degli incarichi e compenso

Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono così articolati:
1) Coordinamento generale dello stage "Studio, indagine e restauro del materiale conservato presso l'Ufficio tavolare di Trieste" e coordinamento delle attività nei laboratori di restauro.
Le attività consistono in:
- Supervisione generale delle attività previste dallo stage "Studio, indagine e restauro del materiale conservato presso l'Ufficio tavolare di Trieste";
- Coordinamento delle attività nei laboratori di restauro;
- Programmazione delle attività da svolgersi con le figure professionali di cui ai successivi punti 2 e 3 e con i responsabili degli esami diagnostici;
- Docenza nella disciplina: Restauro del materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei;
- Assistenza agli allievi nell'ambito dello stage;
- Selezione e individuazione dei materiali e delle attrezzature didattiche;
- Redazione e relativo aggiornamento in corso d'opera dei progetti esecutivi di restauro secondo la normativa vigente, nonché del relativo piano di manutenzione;
- Attività di comunicazione relative ai contenuti dello stage;
- Registrazione delle presenze degli allievi, controllo dello stato di avanzamento delle attività previste e verifica dei risultati ottenuti con test, prove pratiche ed esami;
- Collaborazione alla redazione della pubblicazioni scientifica prevista al termine dello stage;
- Redazione di un rapporto generale sulle attività svolte;
- Partecipazione a programmi di ricerca e sperimentazione svolti nell'ambito dello stage.

Compenso previsto onnicomprensivo € 40.000,00 annuo (12 mesi) cui vanno aggiunti (se dovuti) IVA e oneri previdenziali e assicurativi
2) Coordinamento delle attività di documentazione del restauro nell'ambito dello stage "Studio, indagine e restauro del materiale conservato presso l'Ufficio tavolare di Trieste" e coordinamento dei laboratori della documentazione.
Le attività consistono in:
- Coordinamento dei programmi e delle attività svolti nel laboratorio di documentazione del restauro di materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei nell'ambito dello stage "Studio, indagine e restauro del materiale conservato presso l'Ufficio tavolare di Trieste";
- Supporto a docenti e allievi nella documentazione durante le diverse fasi del restauro e delle indagini

diagnostiche;
- Raccolta, elaborazione e interpretazione dei dati conservativi in forma numerica, testuale, grafica e fotografica;
- Redazione di elaborazioni tematiche applicate al materiale librario e archivistico, ai manufatti cartacei e pergamenacei.
- Realizzazione di filmati scientifici;
- Gestione delle attrezzature del laboratorio di documentazione assicurando il rispetto delle procedure interne;
- Attività di ricerca in collaborazione con le università e altri alti convenzionati, unitamente ai coordinatori e ai docenti dello stage;
- Collaborazione alla realizzazione di pubblicazioni;
- Assistenza tecnica e scientifica agli allievi della Scuola.
Compenso previsto onnicomprensivo € 30.000,00 annuo (12 mesi) cui vanno aggiunti (se dovuti) IVA e oneri previdenziali e assicurativi.
3) Tutoraggio nell'ambito dello stage "Studio, indagine e restauro del materiale conservato presso l'Ufficio tavolare di Trieste"
Le attività consistono in:
- Tutoraggio nell'ambito dello stage "Studio, indagine e restauro del materiale conservato presso l'Ufficio tavolare di Trieste";
- Assistenza nella raccolta delle fonti storiche e documentali, dei dati sull'analisi storico-critica e dei dati relativi ai beni e all'ambiente;
- Assistenza durante l'esecuzione delle indagini diagnostiche;
- Assistenza alla documentazione delle singole fasi degli interventi;
- Collaborazione alla redazione di pubblicazioni;
- Controllo e registrazione delle presenze degli allievi;
Compenso previsto onnicomprensivo € 30.000,00 annuo (12 mesi) cui vanno aggiunti (se dovuti) IVA e oneri previdenziali e assicurativi
Le attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 verranno espletate nell'ambito del Corso per restauratori di materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale presso la Scuola regionale di conservazione e restauro dei beni culturali a Villa Manin di Passariano di Codroipo e presso altri enti e istituzioni sedi di stages e attività di ricerca.

Art. 3 requisiti di ammissibilità

Sono requisiti generali di ammissibilità alla selezione:
a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
b) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora gli stessi sussistano, dovranno essere specificamente dichiarati.
Sono requisiti specifici di ammissibilità alla selezione:
1) La figura professionale di cui al **punto 1 dell'articolo 2** deve essere in possesso del diploma di laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito nell'ambito del previgente ordinamento didattico universitario, deve essere restauratore di beni culturali ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1 -bis , 1 -ter , 1 -quater, 1 -quinquies e 2 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e deve altresì possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attività di docenza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché presso le università, ed aver altresì maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno quattro anni;
b) aver svolto attività di docenza per almeno un triennio continuativo presso corsi di restauro attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed aver altresì maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno cinque anni;
c) aver maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno dodici anni;
d) essere docente universitario;
e) essere docente delle accademie di belle arti in discipline nel settore artistico, scientifico, disciplinare ABPR 27 (Restauro dei materiali cartacei), di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
f) essersi diplomato all'estero (con avvenuto riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito e dell'attività professionale svolta) e di trovarsi in una delle situazioni sopra citate.
2) La figura professionale di cui al **punto 2 dell'articolo 2** deve essere in possesso del diploma di laurea

specialistica o del diploma di laurea conseguito nell'ambito del previgente ordinamento didattico universitario e deve altresì possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attività di docenza, ovvero coordinamento per almeno un biennio continuativo presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) aver svolto attività di docenza, ovvero coordinamento per almeno un triennio continuativo presso corsi di restauro attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni.
c) essere professore universitario o ricercatore universitario;
d) essere docente di ruolo delle accademie di belle arti;
e) essersi diplomato all'estero (con avvenuto riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito e dell'attività professionale svolta) e di trovarsi in una delle situazioni sopra citate;
f) essere studioso o professionista di chiara fama, evidenziata dal curriculum professionale, dalle pubblicazioni scientifiche e dai titoli.
3) La figura professionale di cui al **punto 3 dell'articolo 2** deve essere in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe 13 (*Scienze dei beni culturali* ex D.M. 509/1999) o classe L-1 (*Beni culturali* ex D.M. 270/2004), ovvero di laurea equipollente conseguita nell'ambito degli ordinamenti previgenti e deve altresì possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attività di tutoraggio presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché presso le università, ed aver altresì maturato esperienza professionale di restauro;
b) aver svolto attività di tutoraggio presso corsi di restauro attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed aver altresì maturato esperienza professionale di restauro;
c) essersi diplomato all'estero (con avvenuto riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito e dell'attività professionale svolta) e di trovarsi in una delle situazioni sopra citate.

Art. 4 presentazione delle domande

Ciascun candidato potrà presentare domanda per uno solo degli incarichi sopraelencati, pena l'esclusione dalla selezione. Le domande di partecipazione alla selezione per il conferimento degli incarichi, compilate secondo il modello allegato e corredate dal curriculum degli studi e delle esperienze professionali maturate, dovranno pervenire alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività culturali, presso la sede del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, Villa Manin, Piazza Manin, Esedra di ponente, 33033 Passariano di Codroipo (Udine) entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso di selezione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
Saranno considerate valide le candidature spedite per posta raccomandata entro il termine suddetto qualora effettivamente pervenute entro il settimo giorno successivo a tale termine.
L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande, nonché di revocare l'Avviso di selezione per motivate esigenze di pubblico interesse.
La non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e del curriculum ad essa allegato e quanto diversamente accertato dall'amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comporta, altresì, l'immediata cancellazione dalla graduatoria e l'adozione di ogni altra misura prevista dalla legge.

Art. 5 criteri di valutazione

Le candidature prive dei requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui all'articolo 3 non saranno prese in considerazione.
I punteggi per la definizione delle graduatorie di merito relative ai singoli incarichi indicati all'articolo 2 verranno attribuiti sulla base dei seguenti elementi:
- valutazione della coerenza dei titoli posseduti con il profilo professionale richiesto nel settore della conservazione e restauro del materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei;
- valutazione delle esperienze professionali maturate nel settore della conservazione e restauro del materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei;
- valutazione delle pubblicazioni scientifiche (per gli incarichi di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 2).

Art. 6 commissione giudicatrice

La selezione dei candidati verrà effettuata da una commissione composta dal Responsabile delegato di posizione organizzativa del Servizio beni e attività culturali o da un suo delegato, che la presiede, e da due dipendenti categoria D del Centro regionale di catalogazione e restauro. Le funzioni di segreteria

saranno espletate da un dipendente del Centro.
La commissione, accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, procederà alla valutazione comparativa dei candidati.
Gli esiti della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione, sezione dedicata al Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali, all'indirizzo www.beniculturali.regione.fvg.it.

Art. 7 norma finanziaria

L'affidamento degli incarichi di cui al presente avviso è subordinato alle effettive disponibilità di bilancio.
L'Amministrazione si riserva comunque, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la facoltà di non procedere all'affidamento di uno o più degli incarichi medesimi.
Art. 8 responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il dr. Mauro Lanzi, titolare di posizione organizzativa del Servizio beni e attività culturali.
Art. 9 trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente avviso. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n.. Il responsabile del trattamento è il direttore del Servizio beni e attività culturali.

VISTO: IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.: LANZI

12_38_1_DPO_COORD PROG INT CULT SPORT 2379_ALL1_DOMANDA

Allegato

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie Servizio beni e attività culturali Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, Villa Manin, piazza Manin - Esedra di Ponente 33033 Passariano di Codroipo (UD)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI TRE INCARICHI PROFESSIONALI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO REGIONALE DI CATALOGAZIONE E RESTAURO DI VILLA MANIN DI PASSARIANO.

La/Il sottoscritta/o ....

nata/o a .... Provincia ....il..............................

residente a ....

via/piazza .... n. .... CAP. ....

codice fiscale ....

recapiti telefonici ....

e mail: ....

consapevole delle e conseguenze anche penali in caso di mendace dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

a) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
b) di

- ❑ non avere procedimenti penali pendenti;
- ❑ avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (indicare quali)

....

....

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per le seguenti attività:
(barrare massimo una casella pena l'esclusione dalla selezione)

❑ 1) Coordinamento generale dello stage "Studio, indagine e restauro del materiale conservato presso l'Ufficio tavolare di Trieste" e coordinamento delle attività nei laboratori di restauro.
❑ 2) Coordinamento delle attività di documentazione del restauro nell'ambito dello stage "Studio, indagine e restauro del materiale conservato presso l'Ufficio tavolare di Trieste" e coordinamento dei laboratori della documentazione.
❑ 3) Tutoraggio nell'ambito dello stage "Studio, indagine e restauro del materiale conservato presso l'Ufficio tavolare di Trieste".

ALLEGA

a) fotocopia leggibile fronte/retro di un documento d'identità, in corso di validità;
b) curriculum vitae recante l'indicazione dettagliata di tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli e della professionalità maturata, in rapporto agli obiettivi da conseguire nell'ambito dell'attività per la quale è presentata la domanda.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.
Il/La sottoscritto/a autorizza l'Amministrazione regionale ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda ai fini della gestione della procedura selettiva, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

Data .... Firma ....

12_38_1_DGR_1488_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2012, n. 1488

DLgs. 42/2004 , art 146 , comma 6 e art 159 , comma 1: conferma della delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio al Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, di seguito, per brevità, Codice;

VISTI, in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice ai sensi del quale "le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe";

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 come da ultimo modificata dalla legge regionale 21ottobre 2010, n. 17 di seguito "legge regionale";

VISTI in particolare:

- l'art. 59, della legge regionale in materia di Commissioni locali per il paesaggio;
- l'art. 60 comma 4 bis della legge regionale ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativi in materia di paesaggio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 14 gennaio 2010 con la quale stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco integrativo dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, tra i quali il comune di San Giorgio della Richinvelda (PN);

DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, lettera b) della citata deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008 dispone che i Comuni sotto i 5000 abitanti, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, debbano individuare e nominare differenti responsabili per i procedimenti paesaggistici ed edilizi qualora superino il numero di dieci autorizzazioni paesaggistiche annue;

PRESO ATTO che con nota prot. 4174 del 3 luglio 2012 (assunta al prot. n. 25351/1.410) il comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) ha trasmesso l'atto di nomina del responsabile del procedimento in materia paesaggistica e suo sostituto che è diverso e distinto dal responsabile in materia edilizia ed urbanistica;

DATO ATTO che con la medesima nota è stata trasmessa la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 27 giugno 2012 nella quale si dà atto che "dall'inizio dell'anno in corso alla data odierna, sono state presentate n. 9 istanze di rilascio di autorizzazione paesaggistica e già rilasciate n. 2 autorizzazioni e che pertanto entro i tempi di scadenza dei termini di legge ... il Comune dovrà rilasciare n. 11 autorizzazioni ed è prevedibile che altrettante si aggiungano nei restanti 6 mesi dell'anno";

PRESO ATTO che il Servizio tutela beni paesaggistici ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2970/2008 per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio del comune di San Giorgio della Richinvelda (PN);

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 146 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) la delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
2. il comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) è delegato all'esercizio della funzione autorizzatoria nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 e s.m.i. ;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_38_1_DGR_1489_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2012, n. 1489

DLgs. 42/2004, art. 146 , comma 6 e art. 159, comma 1: conferma della delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio al Comune di Lignano Sabbiadoro (UD).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni, di seguito, per brevità, Codice;
VISTI, in particolare:
- l'art. 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice ai sensi del quale "le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe";
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 come da ultimo modificata dalla legge regionale 21ottobre 2010, n. 17 di seguito "legge regionale";
VISTI in particolare:
- l'art. 59, della legge regionale in materia di Commissioni locali per il paesaggio;
- l'art. 60 comma 4 bis della legge regionale ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativi in materia di paesaggio";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1749 del 23 luglio 2009 con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, tra i quali il comune di Lignano Sabbiadoro (UD);
DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, lettera a) della citata deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008 dispone che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni di competenza tecnico-scentifica richieste dal Codice, debbano nominare la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'art. 59 della legge regionale e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
PRESO ATTO che il comune di Lignano Sabbiadoro, con nota prot. 34661 del 21 agosto 2012, assunta al prot. n. 28099/1.410 del 21 agosto 2012, ha trasmesso la deliberazione della Giunta comunale n. 202 del 14 agosto 2012 di nomina dei nuovi componenti della Commissione locale per il paesaggio; con la stessa nota il comune ha comunicato la permanenza dei requisiti di organizzazione;

PRESO ATTO che il Servizio tutela beni paesaggistici ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2970/2008 per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio del comune di Lignano Sabbiadoro;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 146 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comune di Lignano Sabbiadoro (UD) la delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
2. il Comune di Lignano Sabbiadoro è delegato all'esercizio della funzione autorizzatoria nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 e s.m.i. ;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_38_1_DGR_1504_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2012, n. 1504

LR 6/2008, art. 8 bis, comma 6 . Istituzione del Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica "Foresta di Tarvisio".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 8, lettera c), della legge 157/1992, relativo ai centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 8 bis, comma 1, della citata legge regionale 6/2008, che elenca le diverse tipologie delle aree destinate a protezione della fauna e, in particolare, la lettera c), concernente i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone allo stato naturale;
VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale la Regione esercita la funzione relativa all'istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
VISTO l'art. 8 bis, comma 6, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale:
- la Regione può istituire e gestire centri regionali di riproduzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità, nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico, in conformità alle indicazioni del PFR, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica;
- in attesa del PFR gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di riproduzione della fauna selvatica sono fissati con deliberazione della Giunta regionale sentito il Comitato di cui all'articolo 6;
VISTA la propria deliberazione 26 giugno 2008, n. 1264, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 12, della legge regionale 6/2008, il progetto di Piano faunistico regionale (PFR), il cui procedimento di approvazione è ancora in fase di svolgimento;
VISTA la propria deliberazione 29 settembre 2011, n. 1776, con cui sono stati approvati gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di riproduzione di fauna selvatica;
VISTA la convenzione, di durata quinquennale, stipulata in data 30 novembre 2011 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Fondo edifici di culto (FEC) con cui il FEC, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 6, della legge regionale 6/2008, consente alla Regione di istituire il Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica "Foresta di Tarvisio", di seguito denominato Centro, nell'area territoriale, di proprietà dello stesso FEC, così come individuata nella cartografia allegata alla convenzione medesima;
VISTO l'art. 3 della convenzione citata, ai sensi del quale, "la Regione, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato (CFS), soggetto delegato dal FEC alla gestione della Foresta di Tarvisio, pianifica i censimenti delle specie faunistiche e gli eventuali prelievi aventi finalità scientifiche o di studio, sanitarie, tecnico-gestionali e per il ripopolamento";

VISTO, inoltre, l'art. 4, comma 1, della convenzione citata, ai sensi del quale il CFS "si impegna ad attuare le azioni di gestione della fauna selvatica che non comprendano l'esercizio dell'attività venatoria sulla Foresta di Tarvisio, pianificate dalla Regione e mirate esclusivamente alla tutela della diversità genetica e della biodiversità, con particolare riferimento alle specie alpine e migratorie che sono particolarmente rappresentative della specificità del territorio interessato";
VISTO, altresì, l'art. 4, comma 2, della medesima convenzione, ai sensi del quale il CFS "provvede, altresì, alla conduzione faunistica del Centro pubblico coerentemente con la pianificazione di cui all'art. 3 mediante un piano di gestione pluriennale sottoposto all'approvazione preventiva della Regione";
RILEVATO che l'istituendo Centro interessa territorialmente, oltre alla suddetta Foresta di Tarvisio, di proprietà del FEC, anche la gran parte delle proprietà forestali indisponibili della Regione site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna;
PRESO ATTO che l'elevata frammentazione delle particelle che costituiscono le predette proprietà forestali indisponibili regionali, risulta particolarmente accentuata nell'area di Fusine, non consentendo, pertanto, in tale ambito territoriale una gestione faunistica degli ungulati ivi presenti compatibile con le finalità di un centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica;
RILEVATO che le proprietà forestali indisponibili regionali, vertendosi in materia di tutela della fauna selvatica sono equiparabili alle foreste demaniali e, pertanto, assoggettate alla disciplina per esse previste dalla legge n. 157/92;
VISTO l'art. 21, comma 1, lettera c), della legge 157/1992, ai sensi del quale l'esercizio venatorio è vietato nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA), non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
VISTA la nota dd. 16/5/2012, prot. n. RAF/12.6/35188, con cui il Direttore centrale della Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali anche ai fini dell'istituzione del Centro chiede all'ISPRA, in considerazione della disposizione testé citata, di esprimersi sulla possibilità di escludere dal divieto di esercizio venatorio parte delle predette proprietà forestali indisponibili regionali, localizzate in area Fusine e cartograficamente individuate da apposito documento allegato alla nota medesima;
VISTA la nota dd. 22/5/2012, prot. n. 19663, accolta a prot. n. SCPA/12.6/37714 dd. 25/5/2012, con cui l'ISPRA esprime il proprio parere favorevole a tale esclusione considerando tecnicamente condivisibili le argomentazioni che supportano la relativa richiesta di parere e ciò anche in considerazione dell'istituendo Centro;
VISTO inoltre il parere favorevole n. 11/2012 espresso dal Comitato faunistico regionale (CFR), riunitosi in data 21/6/2012, in ordine all'istituzione del citato Centro così come delimitato nella cartografia allegata al relativo verbale di riunione;
RITENUTO pertanto di istituire il Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica "Foresta di Tarvisio", in conformità al disposto di cui all'art. 8 bis, comma 6, della legge regionale 6/2008 e agli indirizzi approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1776/2011 così come individuato all'allegato cartografico 1 della presente deliberazione;
RITENUTO di escludere dal divieto di esercizio venatorio le aree facenti parte delle predette proprietà forestali indisponibili regionali, equiparate a foreste demaniali e localizzate in area Fusine, così come individuate all'allegato 2 della presente deliberazione;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali
all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'art. 8 bis, comma 6, della legge regionale 6/2008 è istituito il Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica "Foresta di Tarvisio" così come individuato nell'allegato cartografico 1 alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c) della legge 157/1992 è consentito l'esercizio venatorio nelle aree territoriali facenti parte delle proprietà forestali indisponibili regionali individuate dall'allegato cartografico 2 alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa.
3. Il Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria provvederà ad assegnare il territorio alle Riserve di caccia territorialmente interessate apportando le necessarie modifiche.
4. Si dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_38_1_DGR_1504_2_ALL1

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

Allegato n° 1

alla delibera di G.R. n.______del______________

Confine distretto venatorio
Confine riserva di caccia
Centro Pubblico di Riproduzione di Fauna Selvatica

Scala 1:50.000

0 1 2 3 4 5 km

Base cartografica: CRN-FVG 1999 - allestimento grafico SITFOR 2009

Distretto venatorio n. 01 - Tarvisiano

Istituzione del
Centro Pubblico di Riproduzione di Fauna Selvatica "Foresta di Tarvisio"
- ai sensi dell'art. 8 bis, comma 6, della L.R. 6/2008 -

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità

s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it
tel. + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 757
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Distretto

01

12_38_1_DGR_1504_2_ALL2

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_38_1_DGR_1515_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2012, n. 1515
DLgs. 152/2006 , art 12 , comma 4 - Provvedimento di verifica - esclusione dalla VAS del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Monfalcone (Vas 673).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
VISTO in particolare l'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo succitato che prevede la predisposizione da parte delle Autorità marittime dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
ATTESO che, ai sensi del sopraccitato D. lgs. 182/2003, nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima il piano in argomento viene adottato d'intesa con la Regione con ordinanza che costituisce piano di raccolta;
PRESO ATTO che nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta, così come previsto dall'articolo 5 comma 4 del D. lgs. 182/2003;
VISTA la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) in attuazione della Direttiva 2001/42/CE;
ATTESO che l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 prevede che per i piani e i programmi di cui al comma 2 dell'articolo medesimo che determinano l'uso di piccole aree a livello locale è necessario procedere alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto citato;
CONSIDERATO che il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Monfalcone ricade nella casistica di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, in quanto determina l'uso di piccole aree a livello locale;
RITENUTO pertanto che tale Piano deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 12 del decreto citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 1 marzo 2012 con cui sono stati individuati i soggetti di cui all'articolo 5 lettere p), q), r), s) del decreto legislativo 152/2006 nell'ambito della valutazione di assoggettabilità a VAS del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Monfalcone ed in particolare l'Autorità competente (Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna), l'Autorità procedente Capitaneria di Porto di Monfalcone ed i soggetti proponenti (Servizio gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna e Capitaneria di Porto di Monfalcone);
Considerato che i soggetti competenti individuati con la citata delibera sono i seguenti:
- Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA - dipartimento provinciale di Gorizia;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina";
- Provincia di Gorizia;
- Comune di Monfalcone;
- Sanità Marittima di Trieste.

VISTA la medesima deliberazione della Giunta regionale, con cui si è preso atto del Rapporto preliminare di VAS da sottoporre a consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale, secondo le indicazioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 1512/2006;
CONSIDERATO che con nota prot. 10673/E/28/182 del 16 marzo 2012 del Servizio gestione rifiuti e siti inquinati la documentazione succitata è stata trasmessa a tutti i soggetti competenti in materia ambientale al fine dell'espressione dei loro pareri in relazione all'assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;
ATTESO che il Servizio gestione rifiuti e siti inquinati, con nota prot. E/28/182 del 13 giugno 2012, ha inviato al Servizio valutazione impatto ambientale le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;
VISTI i seguenti pareri ed osservazioni sul rapporto preliminare relativo al Piano di raccolta dei rifiuti

prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Monfalcone pervenuti a seguito delle consultazioni svolte:
- nota dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 2 "Isontina" - Dipartimento di Prevenzione, prot. 9993/13156 del 17 aprile 2012;
- nota del Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - Ufficio di Sanità marittima aerea e di frontiera di Trieste, prot. n. 10.2/813 del 19 aprile 2012;
- nota dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, prot. 0003905/-P del 19 aprile 2012;
- nota della Provincia di Gorizia, prot. 13541/12 del 20 aprile 2012;
VISTA la nota 5 luglio 2012 del Comune di Monfalcone, trasmessa al Servizio valutazione impatto ambientale con nota prot. E/28/182 del 17 luglio 2012 del Servizio gestione rifiuti e siti inquinati;
VISTA la Relazione istruttoria del 25 luglio 2012, elaborata dal Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna in qualità di struttura di supporto tecnico all'autorità competente, sulla base - come previsto dall'articolo 12 del D.lgs. 152/2006 - della documentazione presentata, delle informazioni complessivamente acquisite e dell'insieme dei pareri e delle osservazioni pervenute agli uffici regionali per il tramite del Servizio gestione rifiuti e siti inquinati;
RITENUTO di condividere le conclusioni della Relazione istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna, che si è espressa sulla non significatività degli effetti sull'ambiente del Piano in oggetto ai fini della VAS;
PRESO ATTO che:
- al fine di dare attuazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, in accordo con gli obiettivi indicati dalla pianificazione di settore vigente, nazionale ed internazionale, il Piano prevede la realizzazione di un impianto portuale di raccolta che dovrà consentire lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in appositi contenitori, il trattamento di alcune tipologie di residui e la valorizzazione delle frazioni recuperabili di rifiuti;
- il Piano si prefigge di fornire un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani e speciali di ogni genere e tipo, sia solidi che liquidi: ritiro, sterilizzazione ove prevista, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare;
- le indicazioni pianificatorie mirano all'organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;
- una finalità fondamentale del Piano è l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti in accordo con gli obiettivi indicati dalla pianificazione di settore vigente, nazionale ed internazionale;
- il rapporto preliminare contiene gli elementi di cui all'Allegato I alla parte seconda del D.Lgs 152/2006;
- sono stati analizzati i rapporti di coerenza con i Piani che potrebbero avere attinenza con l'area di indagine del Piano oggetto di VAS;
- sono state effettuate le valutazioni relative ai possibili impatti del Piano sull'ambiente;
- in considerazione della distanza dalle più vicine aree della Rete Natura 2000 (più di 900 m dal SIC Carso Triestino e Goriziano e dalla ZPS Aree Carsiche della Venezia Giulia), delle finalità di miglioramento della gestione dei rifiuti, della limitata superficie interessata e della localizzazione delle previsioni, situate in aree già antropizzate del comprensorio portuale, si ritiene che il piano non possa determinare incidenze negative significative sui valori naturali tutelati e pertanto si valuta che non sia necessario sottoporlo alla procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997;
ATTESO che l'articolo 68, della deliberazione della Giunta regionale n. 1860 di data 24 settembre 2010 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni, prevede che il Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna provvede all'attuazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica;
RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna
all'unanimità

DELIBERA

il seguente parere
1. Alla luce di quanto riportato nelle premesse, si ritiene:
a) che il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Monfalcone non produca impatti significativi sull'ambiente e pertanto si ritiene che non sia da assoggettare alle valutazioni di cui agli articoli da 13 a 18 del Decreto legislativo 152/2006;
b) che il piano non possa determinare incidenze negative significative sui valori naturali tutelati e per-

tanto si valuta che non sia necessario sottoporlo alla procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997.
2. Di rendere pubblico attraverso il sito web regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del d.lgs. 152/2006 il presente atto.
3. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il presente atto.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_38_1_DGR_1554_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2012, n. 1554

DPReg. 284/2011, art 6, comma 3: fissazione delle misure effettive dei benefici sulle rette di frequenza sostenute per l'anno scolastico 2011/2012 per l'accesso ai servizi per la prima infanzia in relazione al Fondo per l'abbattimento delle rette di cui all'art 15 della LR 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e successive modifiche ed in particolare l'articolo 15 della citata legge che istituisce il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.
ATTESO altresì che il comma 2 bis, secondo periodo, del medesimo articolo 15, della legge regionale 20/2005 dispone che, a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. [Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)], il Fondo e' finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
VISTO il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0284/Pres. del 30 novembre 2011, d'ora innanzi "regolamento".
VISTI in particolare i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del regolamento, secondo cui:
"1. La misura del beneficio è differenziata a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) nucleo familiare con un ISEE fino a euro 20.000,00: il beneficio viene determinato nella misura compresa tra un minimo del quaranta ed un massimo del sessanta per cento delle rette di frequenza sostenute nell'anno scolastico di riferimento;
b) nucleo familiare con un ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 35.000,00: il beneficio viene determinato nella misura compresa tra un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento delle rette di frequenza sostenute nell'anno scolastico di riferimento.
2. L'importo massimo del beneficio regionale per ciascun anno scolastico viene fissato in euro 1.800,00 e non può comunque superare l'importo totale delle spese di cui all'articolo 5, comma 4, pagate e rimaste a carico della famiglia.
3. Le misure effettive dei benefici di cui al comma 1 sono fissate annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili.
4. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 3 è soggetta a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia."

ATTESA la necessità di fissare annualmente con deliberazione giuntale le misure effettive dei benefici per l'anno scolastico 2011/2012.
RITENUTO di stabilire, in base alle risorse disponibili, le seguenti misure del beneficio sulle rette di frequenza sostenute per l'anno scolastico 2011/2012:
- la percentuale del sessanta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE fino a euro 20.000,00;
- la percentuale del quaranta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 35.000,00.
SU PROPOSTA dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del regolamento, sono stabilite le seguenti misure del beneficio sulle rette di frequenza sostenute per l'anno scolastico 2011/2012:
- la percentuale del sessanta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE fino a euro 20.000,00;
- la percentuale del quaranta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 35.000,00.
2. Le risorse disponibili per l'anno 2012 sono fissate complessivamente in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) da ripartirsi tra gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni con provvedimento di attuazione della Direzione competente sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento.
3. La spesa indicata al punto 2 fa carico al capitolo 8465 dell'U.B. n. 8.2.1.1140 del Bilancio di esercizio 2012;
4. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

12_38_1_ADC_AMB ENER AVVISO PROCEDURA VIA

Direzione centrale ambiente, energia, e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura stabile per la difesa del suolo - Pordenone.

Avviso dell'avvenuta presentazione di istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione impatto ambientale. DLgs. 152/2006 - art. 20 e successive modifiche e integrazioni. Lavori urgenti di manutenzione, conservazione, consolidamento e ripristino della briglia ubicata sul torrente Cellina subito a valle della confluenza con il torrente Prescudin in Comune di Barcis.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., si

RENDE NOTO

- che l'istanza, corredata di progetto preliminare comprensivo dello studio di prefattibilità ambientale, inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA connessa all'intervento intitolato "Lavori urgenti di manutenzione, conservazione, consolidamento e ripristino della briglia ubicata sul torrente Cellina subito a valle della confluenza con il torrente Prescudin in comune di Barcis.", è stata trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Valutazione impatto ambientale con nota nr. SIDR/PN/29428/LS/5-2011 di data 6 settembre 2012 ed al comune di Barcis con nota nr. SIDR/PN/29429/LS/5-2011 di data 6 settembre 2012;
- che il proponente l'intervento è la: Direzione centrale ambiente, energia, e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura stabile per la difesa del suolo di Pordenone, Via Oberdan, 18 - 33170 Pordenone;

- che l'intervento è localizzato nel Comune di Barcis;
- che gli atti possono essere consultati nella loro interezza presso gli Uffici della Struttura Stabile per la difesa del suolo di Pordenone - Via Oberdan, 18 - 33170 Pordenone;

che eventuali osservazioni possono essere presentate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Valutazione impatto ambientale, Via Giulia nr. 75/1 - 34126 TRIESTE entro e non oltre il 45° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P. O.:
geom. Maurizio Paselli

12_38_1_ADC_AMB ENER UD 09-03_ZOLLET_TORRENTE ALBERONE

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21, comma 1, LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua.

La Zollet Ingegneria s.r.l. con sede a Santa Giustina (BL) ha presentato in data 18.4.2012, con successive integrazioni, domanda di concessione per derivare acqua in sponda sinistra del Torrente Alberone, alla quota di m 345,50, in località Ieronizza del Comune di Savogna, nella misura di massimi 798 l/sec., minimi 80 l/sec e medi 395 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 128 la rideterminata potenza nominale media di kW 495,68, con restituzione, alla quota di m 217,00 s.l.m, in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua .

Successivamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Savogna, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.

Udine, 3 settembre 2012

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

12_38_1_ADC_AMB ENER UD 09-03_ZOLLET_TORRENTE LAVARUZZA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21, comma 1, LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua.

La Zollet Ingegneria s.r.l. con sede a Santa Giustina (BL) ha presentato in data 26.4.2012, con successive integrazioni, domanda di concessione per derivare acqua in sponda sinistra del Torrente Lavaruzza, alla quota di m 557,25, in Comune di Venzone, nella misura di massimi 320 l/sec., minimi 32 l/sec e medi 131 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m 314,40 la rideterminata potenza nominale media di kW 403,78, con restituzione, alla quota di m 246,50 s.l.m, in sponda sinistra del Rio Pissanda in località Portis del Comune di Venzone .

Successivamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Venzone, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.

Udine, 3 settembre 2012

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
ing. Andrea Schiffo

12_38_1_ADC_INF MOB COM AQUILEIA 18 PRGC

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007 art. 63 comma 1, LR 52/1991 art. 32 comma 9. Variante generale n. 18 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Aquileia: introduzione di modifiche e conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 35 del 9 settembre 2011, integrata con deliberazione consiliare n. 39 del 28 settembre 2011.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1, della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 9, della L.R. 52/1991, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 0176/Pres. del 04 settembre 2012, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 35 del 9 settembre 2011, integrata con la deliberazione consiliare n. 39 del 28 settembre 2011, con cui il comune di Aquileia ha approvato la variante generale n. 18 al Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dalla conferma stessa, delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni nn. 20.31 e 36.25 nonché di alcune modifiche alla zonizzazione ed alle norme di attuazione, sia la circoscrizione all'ambito territoriale della "IV Partita" della modifica conseguente all'accoglimento dell'osservazione n. 20.18 e dell'opposizione n. 25, sia l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 612 del 31 marzo 2010.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

12_38_1_ADC_INF MOB CONC PORTO MONFALCONE_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio mobilità

Avviso di pubblicazione ai sensi del DPR 328/1952 e dell'art. 12 della LR 12/2012 per il rilascio di una concessione demaniale marittima sita in Comune di Monfalcone.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza prot. 5688 di data 05.08.2011 e successive integrazioni (l'ultima delle quali reca data 06.09.2012 prot. n. 6851) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia, Azienda speciale per il Porto di Monfalcone, con sede legale in Monfalcone (GO), Via Crispi n. 10, C.F. e P.I.V.A 00344630314, finalizzata al rilascio di una concessione demaniale, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, con durata quinquennale per la realizzazione di una stazione marittima su area sita all'interno del porto di Monfalcone e di proprietà del Demanio pubblico dello Stato - Ramo infrastrutture e trasporti -, identificata dalla P.C.E. .5463 e dalla P.C.T. 586/18 del F.M. 35 sez. A del C.C. di Monfalcone, per una superficie complessiva di mq. 7.405,73, ricadente nel Comune di Monfalcone (GO), Località Portorosega;
VISTO il R.D. 30.03.1942, n. 327 e s.m.i. - Codice della Navigazione marittima;
VISTO l'art. 18 del D.P.R. 15.02.1952, n. 328 e s.m.i. - Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima;
VISTO l'art. 12, comma 7, della Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12, il quale dispone che, nelle ipotesi in cui pervenga istanza autonoma di concessione, essa debba essere pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sull'Albo Pretorio del Comune territorialmente competente, al fine di consentire a chi ne abbia interesse di presentare osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti;
VISTO l'articolo 21, comma 1 lettere a) e c), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.;

ORDINA

1) La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente avviso di affissione;
2) La pubblicazione del presente avviso cui è allegata l'istanza citata in premessa, mediante affissione in copia e senza allegati all'Albo Pretorio del Comune di Monfalcone per la durata di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo all'inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (B.U.R.) del presente avviso;
3) La pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, presso la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, Servizio mobilità, con sede in Trieste Via Giulia 75/1, per il periodo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, Servizio mobilità, Via Giulia n. 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per l'affissione e il deposito, le osservazioni e opposizioni che si ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il medesimo termine, pena l'inammissibilità, possono essere presentate alla citata Direzione Centrale eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'art. 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.
Trascorso il termine perentorio di cui sopra, si darà prosecuzione al procedimento volto al rilascio della concessione richiesta.
Trieste, 10 settembre 2012

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Mauro Zinnanti

12_38_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1251/12 presentato il 29.06.2012
GN 1335/12 presentato il 09.07.2012
GN 1395/12 presentato il 23.07.2012
GN 1445/12 presentato il 31.07.2012
GN 1466/12 presentato il 01.08.2012
GN 1470/12 presentato il 01.08.2012
GN 1472/12 presentato il 01.08.2012
GN 1521/12 presentato il 03.08.2012
GN 1522/12 presentato il 03.08.2012
GN 1542/12 presentato il 06.08.2012
GN 1543/12 presentato il 06.08.2012
GN 1547/12 presentato il 07.08.2012
GN 1550/12 presentato il 07.08.2012
GN 1551/12 presentato il 07.08.2012
GN 1562/12 presentato il 07.08.2012
GN 1565/12 presentato il 07.08.2012
GN 1569/12 presentato il 07.08.2012
GN 1588/12 presentato il 08.08.2012
GN 1627/12 presentato il 10.08.2012
GN 1648/12 presentato il 10.08.2012
GN 1649/12 presentato il 10.08.2012
GN 1650/12 presentato il 10.08.2012
GN 1651/12 presentato il 13.08.2012
GN 1666/12 presentato il 13.08.2012
GN 1667/12 presentato il 13.08.2012
GN 1688/12 presentato il 21.08.2012
GN 1697/12 presentato il 22.08.2012
GN 1698/12 presentato il 22.08.2012
GN 1699/12 presentato il 23.08.2012
GN 1700/12 presentato il 23.08.2012
GN 1709/12 presentato il 27.08.2012
GN 1710/12 presentato il 27.08.2012
GN 1712/12 presentato il 27.08.2012
GN 1713/12 presentato il 27.08.2012
GN 1714/12 presentato il 27.08.2012
GN 1716/12 presentato il 27.08.2012
GN 1720/12 presentato il 28.08.2012
GN 1743/12 presentato il 30.08.2012

12_38_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3064/12 presentato il 19/07/2012
GN 3368/12 presentato il 02/08/2012
GN 3432/12 presentato il 06/08/2012
GN 3481/12 presentato il 08/08/2012
GN 3584/12 presentato il 13/08/2012
GN 3590/12 presentato il 14/08/2012
GN 3591/12 presentato il 14/08/2012
GN 3592/12 presentato il 14/08/2012
GN 3593/12 presentato il 14/08/2012
GN 3596/12 presentato il 14/08/2012
GN 3644/12 presentato il 20/08/2012
GN 3665/12 presentato il 23/08/2012
GN 3685/12 presentato il 27/08/2012
GN 3688/12 presentato il 27/08/2012
GN 3689/12 presentato il 27/08/2012
GN 3691/12 presentato il 27/08/2012
GN 3692/12 presentato il 27/08/2012
GN 3709/12 presentato il 28/08/2012
GN 3713/12 presentato il 28/08/2012
GN 3719/12 presentato il 29/08/2012
GN 3723/12 presentato il 29/08/2012
GN 3724/12 presentato il 29/08/2012
GN 3726/12 presentato il 29/08/2012
GN 3732/12 presentato il 30/08/2012
GN 3779/12 presentato il 31/08/2012
GN 3781/12 presentato il 31/08/2012
GN 3782/12 presentato il 31/08/2012

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO EVENTI COOP E MICROIMPRESE_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio sviluppo rurale - Udine

Bando per realizzazione di eventi promozionali a cura di cooperative e microimprese - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 Leader, misura 413, “Qualità delle attività e diversificazione”, azione 3 ”Servizi e attività ricreative e culturali”, intervento 5 “Realizzazione di eventi promozionali a cura di cooperative e micro imprese”.

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO EVENTI COOP E MICROIMPRESE_1_TESTO

Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Asse IV Leader

Piano di sviluppo locale 2007-2013
del Gruppo di azione locale MONTAGNA LEADER

Misura 413 "Qualità delle attività e diversificazione"
Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali"
Intervento 5 "Realizzazione di eventi promozionali a cura di cooperative e micro imprese"

BANDO PER REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI A CURA DI COOPERATIVE E MICROIMPRESE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL n. 2 del 28 marzo 2012
Maniago, lì 28 marzo 2012

Il Presidente
Franco Protti

Montagna Leader s. cons. a r.l.
Via Venezia, 18/a 33085 MANIAGO PN
tel. 0427.71775 fax 0427.71754 gal@montagnaleader.org

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 "Qualità della vita e diversificazione" del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali", con riferimento all'Intervento 5 "Realizzazione di eventi promozionali a cura di cooperative e micro imprese", previsto dal Piano di sviluppo locale del Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Leader, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere progetti volti a rafforzare l'offerta di turismo locale, basata sul turismo culturale, con particolare riferimento all'ecomuseo regionale Lis Aganis, e sul turismo sportivo, con particolare riferimento ai settori del cicloturismo, volo libero e arrampicata sportiva in palestre naturali, nell'ambito di interventi volti a:
   a) sviluppare attività culturali, didattiche e di fruizione del territorio a sostegno di un turismo rurale sostenibile;
   b) realizzare eventi turistici in grado di strutturarsi nel tempo quali momenti di forte attrazione e promozione dell'area.

3. Gli interventi dovranno avere un grosso impatto a livello turistico, essere legati alla ruralità del territorio, rafforzare la consapevolezza del valore delle tradizioni locali e nel contempo diventare attrattivi verso visitatori esterni, potenziare il valore aggiunto degli attori locali, all'interno di sistemi di promozione coordinati e favorire la conoscenza del territorio attraverso la frequentazione e l'utilizzo delle sue risorse.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

   a) Ecomuseo: forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità' culturale di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali (L.R.10/2006);

   b) Micro impresa: impresa che occupa meno di 10 unità lavorative anno (ULA) oppure realizza un fatturato annuo oppure presenta un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008 e delle indicazioni contenute nel D.P.Reg. n. 0463/Pres. del 2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2006, e ai sensi dei chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005)".

Art. 3 - Area di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni del GAL:
   a) Area Rurale C (PSR 2007-2013 allegato 1): Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio, Vajont;
   b) Area Rurale D (PSR 2007-2013 allegato 1): Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Beneficiari dell'aiuto per la realizzazione degli eventi sono esclusivamente:
   a) Società cooperative iscritte al registro delle imprese aventi sede operativa in uno dei Comuni elencati al precedente articolo 3 nonché iscritte al registro regionale delle cooperative;
   b) Microimprese iscritte al registro delle imprese aventi sede operativa in uno dei Comuni elencati al precedente articolo 3.

CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) formali
   a.1) legittimazione del proponente
   a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
   a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
   a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;

b) generali
   b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
   b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con altri aiuti concessi per la stessa spesa, fatti salvi i casi ammessi da specifica normativa;
   b.3) nel caso di eventi culturali, gli interventi proposti dovranno rientrare nell'ambito della rete dell'ecomuseo regionale Lis Aganis, ovvero rientrare nei tematismi che detta rete promuove;
   b.4) nel caso di eventi sportivi, gli interventi proposti dovranno rientrare nell'ambito dei seguenti settori: cicloturismo, volo libero, arrampicata sportiva in palestre naturali.

2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
   a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
   b) presentazione della domanda fuori termine, iniziale o finale, di cui all'art. 11, comma 2;
   c) localizzazione dell'intervento in un comune non compreso nell'area di intervento di cui all'art. 3.

Art. 6 - Interventi finanziabili

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a realizzare eventi turistici:

a) basati sulla valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale), storico, artistico del territorio, anche attraverso l'organizzazione di soggiorni legati ad eventi, iniziative di tipo formativo e culturale, convegni, stage, visite di studio, ecc. correlati, ovvero che trovano ospitalità, collocazione o sono inseriti nei percorsi tematici dell'ecomuseo Lis Aganis;
b) imperniati sul turismo sportivo che dovranno rientrare nell'ambito dei seguenti settori: cicloturismo, volo libero, arrampicata sportiva in palestre naturali.

2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:
   a) le tipologie di spesa ammissibile di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, (CE) n.65/2011 del 27 gennaio 2011, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
   a) acquisto di attrezzature e arredi;
   b) messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricreativa e culturale, nonché degli eventi che vi trovano ospitalità;
   c) noleggio di strutture e attrezzature per l'organizzazione di eventi promozionali;
   d) acquisizione di servizi per l'organizzazione e l'attuazione di eventi promozionali;
   e) acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativa alla progettazione e organizzazione dell'offerta ricreativa e culturale. Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento previsto;
   f) spese generali collegate alla spesa di cui alla lett. a), nel limite del 12% della stessa, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006;
2. Non sono ammissibili:
   a) IVA;
   b) spese di esercizio (retribuzione dei dipendenti, utenze e simili);
   c) acquisto di attrezzature o materiali usati;
   d) acquisto di materiale di facile consumo e di materiale informatico (hardware e software);
   e) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 100,00.
3. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto e nel rispetto dell'effetto incentivante così come definito all'art. 34 del regolamento generale approvato con D.P.Reg. n.040/Pres. del 2011.
4. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
5. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali

osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti, indipendentemente dalla categoria del beneficiario:

Criteri di selezione		Punteggio
Num. di soggetti coinvolti nelle attività delle singole reti e/o eventi	5 o più	5
	Da 2 a 4	2
	1	1
Condivisione del progetto con l'Agenzia Turismo FVG	Si	3
	No	0
Evento pluriennale	Si	5
	No	0
Congruità con le linee contenute nel Piano Turistico Territoriale del GAL	Si	5
	No	0
Partecipazione alla promozione attraverso le altre misure del PSL	Si	5
	No	0
Incremento dell'occupazione	Assunzione a tempo indeterminato di unità lavorative (punteggio assegnato per ogni unità lavorativa).	10
Investimento nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio	Intervento localizzato in comuni montani di fascia C (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della G.R n. 3303 del 31 ottobre 2000): Andreis, Aviano (solo per i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto), Barcis, Caneva (solo per il centro abitato di La Crosetta), Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.	5
	Intervento localizzato in comuni montani di fascia B (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della G.R.3303/2000): Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo (solo per il centro abitato di Mezzomonte), Travesio.	3
	Intervento localizzato in comuni montani di fascia A (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della G.R.3303/2000): Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals, Vajont.	2
Imprenditoria femmine e/o giovanile	Imprenditoria giovanile: domanda presentata da un giovane, da società di persone in cui i soci siano in maggioranza giovani, da società di capitale in cui la maggioranza delle quote sia di proprietà di giovani. Per giovane si intende una persona di	3

	di età compresa tra 18 e 40 anni alla data della presentazione della domanda in formato elettronico. Il punteggio previsto è cumulabile con il punteggio previsto per l'imprenditoria femminile.	
	Imprenditoria femminile: domanda presentata da una donna, da società di persone in cui i soci siano in maggioranza donne, da società di capitale in cui la maggioranza delle quote sia di proprietà di donne. Il punteggio previsto è cumulabile con il punteggio previsto per l'imprenditoria giovanile.	2
Localizzazione dell'intervento in un Comune il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva naturale regionale (L.R. 42 del 30.09.96 art.33)	Andreis, Arba, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio e Vajont.	2

3. In caso di parità di punteggio, la priorità verrà assegnata operando il sorteggio in seduta precedentemente comunicata ai presentatori delle domande alle quali sia stato attribuito pari punteggio, i quali possono assistere alla procedura anche a mezzo di persone a ciò delegate.
4. Il sorteggio di cui al comma 3 è effettuato dal Direttore del GAL Montagna Leader, coadiuvato da due dipendenti, uno dei quali provvede alla verbalizzazione delle operazioni.
5. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO
Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 150.000,00 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 66.000,00	€ 84.000,00	€ 150.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre, L379, nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile.

2. L'aiuto massimo concedibile è di € 150.000,00 a fronte di una spesa massima di € 250.000,00.
3. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia già ricevuto aiuti "de mininis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal regime di aiuti richiamato al comma 1, pari a euro 200.000,00 di contributo pubblico per il triennio.
4. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo concesso non sia inferiore al 30% della spesa ammissibile.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centro di assistenza agricola (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata e sottoscritta dal beneficiario, e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale (bollato ai sensi di legge) entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Montagna Leader S.c.a.r.l. – Via Venezia 18/a – 33085 Maniago PN.
3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedite a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre i suddetti termini o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader, Misura 413, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali", Intervento 5 "Realizzazione di eventi promozionali a cura di cooperative e micro imprese ".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
   a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) copia dell' atto costitutivo, nel caso di domanda presentata da società o cooperative;

c) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'All. A), contenente anche le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8;

d) per arredi e attrezzature: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/Pres. del 2011 (All. B);

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa a qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto durante i due anni precedenti e nell'anno in corso (art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006), secondo lo schema di cui all'All. C);

f) per servizi e consulenze specialistiche: tre preventivi forniti da ditte o soggetti diversi accompagnati dalle informazioni sul fornitore e sui suoi eventuali collaboratori incaricati dell'attività oggetto del preventivo (titoli professionali, curriculum ed elenco delle attività eseguite), nonché sull'offerta tecnica (All. D). Nel caso non sia possibile l'individuazione di tre fornitori, alla domanda di aiuto è allegata una dichiarazione di un tecnico qualificato che attesti tale impossibilità, accompagnata da una relazione specifica contenente gli elementi di valutazione della congruità del preventivo del fornitore individuato.

7. Al fine dell'attribuzione dei punteggi vengono inoltre richiesti i seguenti documenti:

   a) lettere di adesione al progetto sottoscritte dal legale rappresentante dei soggetti coinvolti, redatta secondo lo schema di cui all'All. E);
   b) dichiarazione da cui si evinca l'impegno da parte del soggetto proponente a partecipare alla promozione di eventi attraverso le altre Misure del Piano, redatta secondo lo schema di cui all'All. F);
   c) lettera di adesione al progetto sottoscritta da Turismo FVG.

8. La mancanza della suddetta documentazione determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.

9. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 120 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.

2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali contro deduzioni.

3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 1 sono pubblicati secondo le indicazioni del D.P.Reg.n.040/Pres. del 2011.

4. Ai richiedenti non finanziati viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BUR, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica i le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:

   a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti materiali, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa;

   b) acconti (pagamenti intermedi): nella misura massima del 80% dell'aiuto ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011; possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50% e dell'80% del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo di anticipazione precedentemente erogata;

   c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento.
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data del rilascio.
4. Alla domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:

   a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);

   b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.

6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Art. 15 - Inizio e conclusione delle operazioni

1. Il beneficiario dà inizio alle operazioni finanziate dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2013, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile, Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
4. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
5. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone l'effettiva realizzazione dell'ultima manifestazione/evento in calendario, per la quale è stato concesso l'aiuto.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
   a) bonifico bancario;
   b) ricevuta bancaria;
   c) bollettino postale;
   d) vaglia postale;
   e) assegno circolare o bancario non trasferibili.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone

timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.

6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
    a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
    b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
    c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi di pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: i) arredi e attrezzature, ii) promozione ed eventi, iii) noleggio strutture e attrezzature, iiii) servizi;
    d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
    e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
    f) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione, a rendicontazione della spesa sostenuta:
    a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b), c) – fatture, pagamenti elenco;
    b) per l'acquisto di arredi e attrezzature:
        b.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
        b.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
        b.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
        b.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;

c) per i servizi e gli investimenti immateriali: relazione descrittiva accompagnata da eventuale documentazione utile a dimostrate l'attività svolta, quali il materiale promozionale prodotto e diffuso, gli attestati e le certificazioni conseguite;

d) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

9. Con riferimento all'art. 15, comma 5, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata copia della documentazione attinente l'effettiva realizzazione di manifestazioni ed eventi.

Art. 17 – Varianti

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento possono essere richieste in via preventiva ed eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
   a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
   b) acquisto di arredi e attrezzature di marca diversa o con caratteristica tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
   c) variazione dei prezzi di mercato;
   d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
   e) utilizzo dell'economie di cui alla lettera d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 3.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:

   a) Impegni essenziali:

      a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;

      a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;

      a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;

      a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;

      a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;

      a.6) nel caso di assegnazione di punteggi per "incremento dell'occupazione", mantenere il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando;

      a.6) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

      a.7) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto di finanziamento.

   b) Impegni accessori:

      b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;

      b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;

      b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;

      b.4) per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati, si fa obbligo ai beneficiari di far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti. Per i materiali informativi prodotti il beneficiario deve rispettare quanto previsto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974/2006 insieme a quanto previsto nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio di Sviluppo Rurale, autorità di gestione del PSR, e deve comunque trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario che si intende realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie.

2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 - Controlli

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono previsti i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi i oltre il 3%, l'importo erogabile in base all'esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata (importo domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n.65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18 comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso – secondo i casi - con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:

   a) rinuncia da parte del beneficiario;

b) mancata realizzazione dell'intervento;

c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.

2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 21 febbraio 2007 n. 43, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 - Rinvio a norme e disposizioni amministrative

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulie e le norme recate da:

   a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

   b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

   c) regolamento (CE) n. 65/2001 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misura di sostegno della sviluppo rurale;

   d) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

   e) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;

   f) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;

   g) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

   h) "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL Montagna Leader e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Montagna Leader.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione (**www.regione.fvg.it**) e sul sito internet del GAL (www.montagnaleader.org).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Elenco allegati

Allegato A): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. c);
Allegato B): dichiarazione tecnico di cui all'art. 11, comma 6, lett. d);
Allegato C): dichiarazione di cui all'art. 11, comma 6, lett. e);
Allegato D): dichiarazione di cui all'art. 11, comma 6, lett. f);
Allegato E): lettere di cui all'art. 11, comma 7, lett. a);
Allegato F): dichiarazione di cui all'art. 11, comma 7, lett. b).

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO EVENTI COOP E MICROIMPRESE_2_ALL1

Allegato A)

RELAZIONE DESCRITTIVA

MISURA 413 - Azione 3

Intervento 5

"Realizzazione di eventi promozionali a cura di cooperative e micro imprese"

Bando per la concessione degli aiuti approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL in data 28 marzo 2012

Beneficiario ___________________________

1. INFORMAZIONI SUL SOGGETTO PROPONENTE

1.1 Dati anagrafici soggetto proponente

<table>
<tr><td>Società</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Sede legale</td><td colspan="3">Via</td><td>n.</td></tr>
<tr><td>Cap.</td><td colspan="3">Città</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tel.</td><td colspan="2">Fax.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Indirizzo e-mail</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Sede operativa</td><td colspan="3">Via</td><td>n.</td></tr>
<tr><td>Cap.</td><td colspan="3">Città</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tel.</td><td colspan="2">Fax.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Indirizzo e-mail</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Legale rappresentante</td><td colspan="2">Nome</td><td colspan="2">Cognome</td></tr>
<tr><td colspan="2">Data di nascita</td><td colspan="2">Luogo di nascita</td></tr>
<tr><td colspan="4">CF</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Persona di contatto</td><td colspan="2">Nome</td><td colspan="2">Cognome</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tel.</td><td colspan="2">Fax.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Indirizzo e-mail</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Modalità di pagamento</td><td colspan="4">Azienda di credito / Ufficio postale</td></tr>
<tr><td colspan="4">Filiale di</td></tr>
<tr><td colspan="4">Codice IBAN</td></tr>
</table>

2. INFORMAZIONI SUL PROGETTO PROPOSTO

2.1 Titolo del progetto

____

2.2 Territori comunali coinvolti

2.3 Individuazione del settore

□ Sportivo □Culturale □ Entrambi ((indicare settore sportivo)

- □ settore cicloturismo
- □ settore volo libero
- □ settore arrampicata sportiva

2.4 Descrivere gli obiettivi generali del progetto

2.5 Descrivere come il progetto sia correlato (a seconda dei casi) all'Ecomuseo Lis Aganis (ai suoi percorsi, alle cellule, ai tematismi e/o gli elementi culturali, enogastronomici, ricreativi, artigianali ed artistici di cui si compone) o ai settori cicloturismo, volo libero e arrampicata sportiva:

2.6 Descrivere in maniera chiara e dettagliata gli interventi che si intendono realizzare: (attività didattiche, eventi turistici, partecipazione a fiere o manifestazioni, visite studio, concorsi, stage, organizzazione di soggiorni legati ad eventi, iniziative di tipo formativo e culturale, convegni, ecc.)

(Oltre alla descrizione dell'iniziativa, precisare il più realisticamente possibile: numero, tipologia e provenienza dei partecipanti, rilevanza e dimensioni dell'impegno organizzativo, eventuale ricorrenza dell'iniziativa; periodo di realizzazione, ambito di interesse (provinciale, regionale, nazionale ...)

2.7 Descrivere le modalità, gli strumenti e i mezzi che si intendono attivare a sostegno di un'adeguata campagna promozionale a sostegno degli interventi attivati.

2.8 Elenco dei soggetti locali coinvolti nel progetto. Indicare la loro sede, il ruolo che avranno e le specifiche competenze che metteranno a disposizione del progetto; segnalare inoltre se hanno già aderito al progetto o se intendono farlo in seguito.

Ente/Associazione/Impresa	Sede	Ruolo nel progetto e competenze specifiche	Ha già aderito formalmente al progetto	
			❑ Si	❑ No
			❑ Si	❑ No
			❑ Si	❑ No
			❑ Si	❑ No
			❑ Si	❑ No
			❑ Si	❑ No
			❑ Si	❑ No
			❑ Si	❑ No

2.9 Descrivere come il progetto sia sinergico agli interventi condotti dall'Agenzia TURISMO FVG

2.10 Descrizione di come il progetto rispetta le linee guida tracciate dal Piano Turistico Territoriale del GAL

2.11 Il beneficiario intende assumere dipendenti a tempo indeterminato ?

❑ SI' ❑ NO

Se si, quante assunzioni a tempo indeterminato si intende effettuare ? Num. __________

2.12 Evento pluriennale

❑ SI' ❑ NO

Data prevista di inizio progetto ______________ Data prevista per la conclusione ________________

2.13 Cronoprogramma (Data prevista per l'avvio e per la conclusione degli interventi)

Tipologia di intervento (es. progettazione, programmazione, evento 1, fiera 1, fiera 2, stampa materiali informativi, ecc.)	Avvio (–/–/–)	Conclusione(–/–/–)

3. PIANO DI INVESTIMENTO

3.1 Elencare le singole spese ammissibili, indicandone il relativo preventivo allegato alla presente

	Voce di spesa ammissibile	Tipologia di spesa	Preventivo * (ditta/fornitore, data e importo preventivato)	2012	2013	Imponibile	IVA	TOTALE
INVESTIMENTI MATERIALI (art. 55 reg. CE n. 1974/2006)								
a)	Acquisto di attrezzature e arredi	Tipologia		€	€	€	€	€
f)	Spese generali collegate all'investimento nel limite del 12% dell'importo di cui alla lett. a)	Onorari e parcelle per prestazioni professionali, ecc.		€	€	€	€	€
TOTALE INVESTIMENTI MATERIALI				€	€	€	€	€
INVESTIMENTI IMMATERIALI								
b)	Messa in rete e promozione dell'offerta e degli eventi	Stampa depliant, grafica, diffusione, sito web, …		€	€	€	€	€
c)	Noleggio strutture e attrezzature	Tipologia		€	€	€	€	€
d)	Acquisizione di servizi per organizzazione e attuazione eventi	Consulenza per …		€	€	€	€	€
e)	Acquisizione di servizi di consulenza specialistica per la progettazione e organizzazione dell'offerta	Servizio di …per …		€	€	€	€	€
TOTALE INVESTIMENTI IMMATERIALI				€	€	€	€	€
TOTALE COSTO PROGETTO (investimenti materiali + investimenti immateriali)				€	€	€	€	€

AVVERTENZE:
- La somma delle spese di cui alle lettere e) ed f) non può essere superiore al 25% dell'intero investimento
- L'anticipazione del 50% prevista dal bando (art. 14, comma 2, lett. a)) si calcola esclusivamente sulle previsioni di spesa relative agli investimenti materiali
- L'importo ammesso a contributo viene calcolato sulla spesa IMPONIBILE

* aggiungere una riga per ogni preventivo

TOTALE COSTO DI PROGETTO € ____________________ TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO (70%) € ____________________

4. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a __________________________________ il _______________ C.F. ____________________________
al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

(barrare le caselle)

☐ che i dati e le informazioni contenute nel presente documento sono rigorosamente conformi alla realtà;

☐ che nessun altro tipo di agevolazione pubblica è stato concesso o ricevuto per la stessa spesa oggetto della presente domanda di aiuto;

☐ di essere consapevole degli impegni richiesti al sottoscritto dall'art. 18 del bando;

☐ di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del bando medesimo;

☐ di essere a conoscenza di non potere acquisire a qualsiasi titolo i beni e i servizi oggetto del contributo dal coniuge, da parenti ed affini fino al secondo grado ovvero da società, amministratori o soci con cui sia in rapporti giuridici secondo quanto previsto dall'articolo 31 della L.R. 7/2000;

☐che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

☐che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;

☐di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;

☐di trovarsi in una situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

Luogo e data _________________________

____

Firma del beneficiario

5. CHEK LIST

Documentazione da presentare ai sensi dell'Art. 11 comma 6 del Bando		PRESENTE	NON PRESENTE
a)	Copia documento di identità		
b)	Copia atto costitutivo (per le società e/o cooperative)		
c)	Relazione descrittiva All. A		
d)	Tre preventivi per arredi e attrezzature		
d)	Dichiarazione tecnico costi All. B		
e)	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio All. C		
f)	Tre preventivi per servizi e consulenze		
f)	Dichiarazione costi tecnico All. D		
f)	Dichiarazione + relazione del tecnico per attestazione impossibilità reperire tre fornitori (se del caso)		
Documentazione da presentare ai sensi dell'Art. 11 comma 7 del Bando		**PRESENTE**	**NON PRESENTE**
a)	Lettere di adesione di cui all'All. E		
	5 o più di 5		
	Da 2 a 4		
	1		
b)	Dichiarazione di cui all'All. F		
c)	Lettera di adesione da parte di TURISMO FVG		

Dichiarazione di consenso (Legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali)

Il sottoscritto con la presente conferisce liberamente ed incondizionatamente il proprio consenso al trattamento, anche con modalità elettroniche/automatizzate/informatizzate dei propri dati personali ai fini dell'istruttoria e la concessione dell'aiuto richiesto. Riconosce di essere stato informato circa le caratteristiche, finalità e modalità dell'utilizzo dei dati. Riconosce che i dati forniti non sono riconducibili alla categoria dei "dati sensibili". Riconosce altresì che i dati personali contenuti nella documentazione presentata saranno comunicati ai soggetti autorizzati a riceverli ai sensi di legge.

Luogo e data ________________________

____

Firma del beneficiario

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO PROGETTI AZIENDE TRASFORMAZIONE_3_ALL2

ALL. B)

Spett.
Montagna Leader S.c.a.r.l
Via Venezia 18/a
33085 Maniago PN

OGGETTO: MISURA 413 AZIONE 3 SERVIZI E ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI INTERVENTO 5 REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI A CURA DI COOPERATIVE E MICROIMPRESE

MODELLO DI PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI RELATIVI AD ARREDI E ATTREZZATURE

- art. 11, comma 6, lett. d) -

Dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi.

RIFERIMENTI:

- Bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader, Misura 413, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali", Intervento 5 "Realizzazione di eventi promozionali a cura di cooperative e micro imprese"

- Committente:

Nome e cognome: ____

Indirizzo: ____

- Tipologia di intervento: ____

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**[1]
Ditta				
N:______________ **Data** ___________				
Importo[2]				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:______________ **Data** ___________				
Importo				

[1] Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all'impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell'eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

[2] Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:______________ **Data ___________**				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

____

____

Luogo e data ______________________________

Sottoscrizione del tecnico

____

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO EVENTI COOP E MICROIMPRESE_4_ALL3

ALL. C)

Spett.
Montagna Leader S.c.a.r.l
Via Venezia 18/a
33085 Maniago PN

OGGETTO: MISURA 413 AZIONE 3 "SERVIZI E ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI" INTERVENTO 5 "REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI A CURA DI COOPERATIVE E MICRO IMPRESE"

DICHIARAZIONE AIUTI "DE MINIMIS"

(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto _C.F. _
nat_ il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a _
Residente in Comune di _
Indirizzo completo _ in qualità
legale rappresentante dell'impresa _
Indirizzo completo _
CF _ Part. IVA _
la quale impresa ha titolo per ottenere con la partecipazione al Bando di cui alla Misura 413 Azione 5 Intervento 5 ASSE Leader l'eventuale contributo concesso
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

(barrare la casella prescelta)

❑ che l'impresa da me rappresentata non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006) sino alla data della presente dichiarazione

OPPURE

❑ che l'impresa rappresentata ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari per scopi fiscali, dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis" percepiti a qualunque titolo:

ENTE EROGATORE	RIFERIMENTO di LEGGE	IMPORTO dell'AGEVOLAZIONE	DATA di CONCESSIONE

Luogo ____________________ Data ___________

____
Timbro aziendale e firma del legale rappresentante

NB: Allegare copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità (valido) del sottoscrittore, a norma dell'art.38 del d.p.r.445/2000.

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO EVENTI COOP E MICROIMPRESE_5_ALL4

ALL. D)

Spett.
Montagna Leader S.c.a.r.l
Via Venezia 18/a
33085 Maniago PN

OGGETTO: MISURA 413 AZIONE 3 SERVIZI E ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI INTERVENTO 5 REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI A CURA DI COOPERATIVE E MICRO IMRPESE

MODELLO DI PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI RELATIVI A SERVIZI E CONSULENZE SPECIALISTICHE

- art. 11, comma 6, lett. f) del Bando -

Dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi.

RIFERIMENTI:

- Bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader, Misura 413, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e cultuali", Intervento 5 "Realizzazione di eventi promozionali a cura di cooperative e micro imprese"
- Committente: Nome e cognome: ____________________

Indirizzo: ____________________

- Tipologia di intervento: ____________________

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE SERVIZIO:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**[1]
Ditta				
N:__________ **Data** __________				
Importo[2]				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE SERVIZIO:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:__________ **Data** __________				
Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE SERVIZIO:				
	Preventivo	**1^ e 2^ Preventivo di**		**Motivazioni scelta**

1 Fare riferimento a criteri economico funzionali. I tre preventivi devono essere accompagnati da informazioni sul fornitore e sui suoi eventuali collaboratori incaricati dell'attività oggetto del preventivo (titoli professionali, curriculum ed elenco delle attività eseguite). Nel caso i preventivi di raffronto siano disponibili in numero inferiore a tre, allegare una dichiarazione di un tecnico qualificato che attesti tale impossibilità, accompagnata da una relazione specifica contenente gli elementi di valutazione della congruità del preventivo del fornitore.
2 Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO EVENTI COOP E MICROIMPRESE_6_ALL5

ALL. E)

INSERIRE IL NOME E L'INDIRIZZO DEL BENEFICIARIO

OGGETTO: MISURA 413 AZIONE 3 "SERVIZI E ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI" INTERVENTO 5 "REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI A CURA DI COOPERATIVE E MICRO IMPRESE"

LETTERA DI ADESIONE

Il dichiarante _C.F. _
nat_ il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a _
Residente in Comune di _/Stato Estero: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
indirizzo completo _

Legale rappresentante dell'associazione/impresa/ente _

indirizzo completo _

C.F. _ Part. IVA _

D I C H I A R A

La propria adesione al progetto denominato _ presentato dall'impresa _ a valere sulla Misura 413 Azione 3 Intervento 5 del PSL del GAL Montagna Leader.

Luogo ______________________________, data ____________

____
Firma

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO EVENTI COOP E MICROIMPRESE_7_ALL6

ALL. F)

Spett.le Montagna Leader Scarl
Via Venezia 18/A
33085 MANIAGO (PN)

OGGETTO: MISURA 413 AZIONE 3 “SERVIZI E ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI” INTERVENTO 5 “REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI A CURA DI COOPERATIVE E MICRO IMPRESE”

DICHIARAZIONE

Il dichiarante _C.F. _
nat_ il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a _
Residente in Comune di _/Stato Estero: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
indirizzo completo _

Titolare/ Legale rappresentante dell’impresa _

DICHIARA

che, in caso di finanziamento del progetto presentato a valere sul Bando Misura 413 Azione 3 Intervento 5 del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 Gruppo di Azione Locale “Montagna Leader”:

❑ si impegnerà a partecipare alle azioni promozionali condotte sulle altre Azioni del PSL del GAL Montagna Leader ed in particolare nella Misura 413 Azione 4 Intervento 1 “Creazione di un Sistema Turistico Territoriale”.

Luogo__________________________, data ___________

Firma

____

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO PROGETTI AZIENDE TRASFORMAZIONE_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio sviluppo rurale - Udine

Bando per realizzazione di progetti volti al miglioramento dei processi di trasformazione e introduzione di nuove tecnologie a favore delle aziende di trasformazione - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 Leader, misura 411, "Competitività", azione 1 "Valorizzazione dei prodotti locali", intervento 2 "Qualificazione e promozione delle aziende di trasformazione".

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO PROGETTI AZIENDE TRASFORMAZIONE_1_TESTO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Repubblica Italiana

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Asse IV "Leader"

Piano di Sviluppo Locale 2007-2013
del Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"

Misura 411 Competitività
Azione 1 Valorizzazione dei prodotti locali
Intervento 2 Qualificazione e promozione delle aziende di trasformazione

BANDO PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE E INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE

A FAVORE DELLE AZIENDE DI TRASFORMAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL n. 2 del 28 marzo 2012
Maniago, li 28 marzo 2012

Il Presidente
Franco Protti

GAL Montagna Leader Via Venezia 18/A 33085 MANIAGO PN Tel 0427 71 775 Fax 0427 71754
gal@montagnaleader.org - www.montagnaleader.org

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla Misura 411 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti locali" Intervento 2 "Qualificazione e promozione aziende di trasformazione locali", previsto dal Piano di sviluppo locale del gruppo di azione locale (GAL) Montagna Leader , approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti volti all'adeguamento e miglioramento delle aziende di trasformazione locali, allo scopo di favorire la qualità delle produzioni e l'accorciamento della filiera produttore - consumatore, nell'ambito di interventi volti:
   a) migliorare i processi di trasformazione tramite investimenti indirizzati alle produzioni di qualità, incluse le produzioni biologiche
   b) elevare la qualità dei prodotti
   c) introdurre nuove tecnologie volte a sostenere la competitività e ridurre i costi di produzione
   d) innovare il settore soprattutto per quanto concerne la promozione e la commercializzazione
   e) sviluppare nuovi prodotti, processi e tecnologie

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

   a) Micro-imprese: un'impresa che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. Gli effettivi si misurano in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati (Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE).

Art. 3 - Area di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni di:

   a) Aviano, Budoia, Caneva, Polcenigo, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Montereale Valcellina, Vajont, Castelnovo del Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Travesio (Area Rurale C - PSR 2007-2013 Allegato 1).

   b) Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Clauzetto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio (Area Rurale D - PSR 2007-2013 Allegato 1).

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Beneficiari dell'aiuto per l'adeguamento e miglioramento delle aziende di trasformazioni locali sono esclusivamente:

a) Microimprese che svolgono attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in strutture produttive localizzate in area Leader di proprietà del proponente o su cui esiste da parte dello stesso altro diritto reale di godimento;

b) iscritti al registro delle imprese ed aventi sede legale in uno dei Comuni elencati al precedente Art. 3.

2. Il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
3. Sono escluse, quali soggetti beneficiari, le aziende agricole.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) formali:

a.1)legittimazione del richiedente;

a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;

a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;

a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;

b) generali:

b.1)coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;

b.2)divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con altri aiuti concessi per la stessa spesa, fatti salvi i casi ammessi da specifica normativa;

b.3) Importo della spesa relativa alla realizzazione o adeguamento delle strutture non superiore a 100.000,00 euro;

b.4) rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (CE) n.1998/2006 del 15.12.2006;

b.5) prodotti ammessi ai sensi delle indicazioni previste dall'allegato 1 del Trattato, esclusi i prodotti della pesca.

2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:

a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;

b) presentazione della domanda fuori termine, iniziale o finale, di cui all'art. 11, comma 2;

c) localizzazione dell'intervento in un comune non compreso nell'area di intervento di cui all'art. 3.

Art. 6 - Interventi finanziabili

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti:
   a. al miglioramento del rendimento globale delle aziende di trasformazione beneficiarie;
   b. alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo di nuovi processi e tecnologie;

c. miglioramento dei processi di trasformazione mediante investimenti indirizzati alle produzioni di qualità, incluse le produzioni biologiche, mediante investimenti collegati all'utilizzo di loghi promozionali;

d. all'introduzione di nuove tecnologie volte a sostenere la competitività e ridurre i costi di produzione.

2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:
   a) le tipologie di spesa ammissibile di cui al successivo articolo 7;
   b) le normative di riferimento Reg. CE 852/04; Reg. CE 853/04 e DGR 22.12.2006 n. 3160 .

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
   a) realizzazione o adeguamento di immobili per la manipolazione, trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione delle produzioni;
   b) acquisizione delle attrezzature per la manipolazione, trasformazione e confezionamento delle produzioni;
   c) acquisizione di licenze e certificazioni di qualità;
   d) acquisizione di servizi di consulenza specialistica sulle tecniche di trattamento e promo - commercializzazione delle produzioni;
   e) produzione e diffusione materiali promozionali;
   f) le spese generali relativamente alle categorie di investimenti sopraelencate, sono riconosciute nei limiti massimi del 10% dell'importo degli stessi, purché sia determinata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento. In caso di investimenti in zone con vincoli di natura ambientale il limite è innalzato al 12%;
   g) la somma delle spese di cui alle lett. c), d) ed f) di cui al comma 1 non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

2. Non sono ammissibili:
   a) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
   b) l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
   c) acquisto di materiale di facile consumo e di materiale informatico (hardware e software) se dedicato esclusivamente all'attività amministrativa;
   d) acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora, ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) 1974/2006;
   e) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 100,00;
   f) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
   g) interventi di mera sostituzione che non comportano miglioramenti tecnologici o funzionali;
   h) acquisto di terreni;
   i) interventi relativi ai fabbricati ad uso di abitazione;
   j) interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;
   k) i prodotti trasformati non compresi in Allegato I del Trattato;

l) spese per certificazioni obbligatorie.

3. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto dell'effetto incentivante così come definito all'art. 34 del Regolamento generale approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

4. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.

5. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTEGGIO
CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	
Aziende di trasformazione che partecipano a forme coordinate di promozione (integrazione con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione)	Si	10
Aziende che aderiscono ad organizzazioni di produttori	Si	5
Svantaggio altitudinale	Localizzazione dell'intervento in area di svantaggio classificata come **zona C** dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000	10
	Localizzazione dell'intervento in area di svantaggio classificata come **zona B** dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000	5
	Localizzazione dell'intervento in area di svantaggio classificata come **zona A** dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000	3
Aziende di recente costituzione (nei tre anni precedenti alla domanda)	Si	2
Azienda costituita da personale giovane (in cui i dipendenti a tempo indeterminato siano in maggioranza persone di un'età compresa tra 18 e 40 anni alla data della presentazione della domanda)	Si	2
Possesso di certificato di qualità di sistema o di prodotto (ISO 9000, ISO 14.000, EMAS, AQUA)	Si	8
Grado di cantierabilità del progetto	Comunicazione di inizio lavori o di DIA divenuta efficace	5

	o, nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento	
	DIA non ancora efficace	3
Incremento dell'occupazione	Incremento di 1 unità lavorativa a tempo pieno	4
	Incremento di 1 unità lavorativa a tempo parziale	2
Imprenditoria femminile e giovanile	Imprenditoria giovanile: domanda presentata da un giovane, da società di persone in cui i soci siano in maggioranza giovani, da società di capitale in cui la maggioranza delle quote sia di proprietà di giovani. Per giovane si intende una persona di di età compresa tra 18 e 40 anni alla data della presentazione della domanda in formato elettronico. Il punteggio previsto è cumulabile con il punteggio previsto per l'imprenditoria femminile.	2
	Imprenditoria femminile: domanda presentata da una donna, da società di persone in cui i soci siano in maggioranza donne, da società di capitale in cui la maggioranza delle quote sia di proprietà di donne. Il punteggio previsto è cumulabile con il punteggio previsto per l'imprenditoria giovanile.	2
Localizzazione dell'intervento in un Comune il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva naturale regionale (L.R. 42 del 30.09.96 art.33)	Andreis, Arba, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio e Vajont.	5

3. In caso di parità di punteggio, la priorità verrà assegnata operando il sorteggio in seduta precedentemente comunicata ai presentatori delle domande alle quali sia stato attribuito pari punteggio, i quali possono assistere alla procedura anche a mezzo di persone a ciò delegate.

4. Il sorteggio di cui al comma 4 è effettuato dal Direttore del GAL Montagna Leader, coadiuvato da due dipendenti, uno dei quali provvede alla verbalizzazione delle operazioni.
5. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III -RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 224.000,00 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 98.560,00	€ 125.440,00	€ 224.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale e viene concesso quale aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, L379.

2. L'aiuto è concesso secondo i seguenti limiti percentuali massimi, riferiti alla tipologia di spesa:

Strutture (fabbricati e impianti connessi)	40%
Altri tipi di investimento	35 %

3. L'aiuto pubblico massimo concedibile è di € 30.000,00 a fronte di una spesa massima che non superi € 85.714,29.

4. Nel caso in cui l'impresa proponente abbia già ricevuto aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal regime di aiuti richiamato al comma 1, pari a euro 200.000,00 di contributo pubblico nel triennio.

5. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale di contributo concesso non sia inferiore al 60% del contributo concedibile.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il

portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata e sottoscritta dal beneficiario, e corredata della documentazione sarà consegnata in originale (bollato ai sensi di legge) entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Montagna Leader S.c.a.r.l. – Via Venezia 18/a – 33085 Maniago PN (art. 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).

3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedite a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.

5. Il plico contente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader, Misura 411, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti locali", Intervento 2 "Qualificazione e promozione delle aziende di trasformazione locali".

6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:

   a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

   b) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale;

   c) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A) contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'art.8;

   d) per i lavori di cui all'art. 7, comma 1, lett. a): il progetto, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle prescritte autorizzazioni amministrative per l'avvio dei lavori edilizi - se del caso -, della descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e della perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1 lett.b), del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, e riferita ai lavori od opere ammissibili e rispetto alla tipologia di intervento prevista dagli articoli 2 e 7 del presente bando. La perizia, inoltre, attesta il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto;

   e) per le attrezzature: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/Pres. del 2011 (Allegato B);

   f) per i servizi e gli investimenti immateriali: tre preventivi forniti da ditte o soggetti diversi accompagnati dalle informazioni sul fornitore e sui suoi eventuali collaboratori incaricati dell'attività oggetto del preventivo (titoli professionali, curriculum ed elenco delle attività eseguite), nonché sull'offerta tecnica. Nel caso non sia possibile l'individuazione di tre fornitori, alla domanda di aiuto è allegata una dichiarazione di un tecnico qualificato che attesti tale impossibilità, dopo l'effettuazione di un'accurata indagine di mercato, accompagnata da una

relazione specifica contenente gli elementi di valutazione della congruità del preventivo del fornitore individuato;

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa a qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto durante i due anni precedenti e nell'anno in corso (art. 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n.1998/2006) secondo lo schema di cui all'allegato C);

h) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato D).

7. Al fine dell'attribuzione dei punteggi vengono inoltre richiesti i seguenti documenti:

a) Dichiarazione che attesti la partecipazione a forme coordinate di promozione secondo lo schema di cui all'Allegato E);

b) Dichiarazione che attesti l'adesione ad organizzazioni di promozione costituite da produttori locali secondo lo schema di cui all'Allegato E);

c) Dichiarazione relativa al personale di cui all'Allegato F) e copia dei relativi contratti di lavoro;

d) Copia certificazioni di qualità possedute;

e) Copia documentazione attestante il grado di cantierabilità del progetto (comunicazione di inizio lavori o di DIA divenuta efficace o, nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio);

f) Dichiarazione che certifichi l'impegno relativo all'incremento occupazionale, secondo lo schema di cui all'Allegato G).

8. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

9. La mancanza della suddetta documentazione determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 120 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.

2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali contro deduzioni.

3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 1 sono pubblicati secondo le indicazioni del D.P.Reg. 040/Pres. del 2011.

4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

2. Nel caso di mancato rilascio del DURC ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.

3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia dello stesso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.

2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:

   a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa: art. 40 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011 ;

   b) acconti (pagamenti intermedi): nella misura massima del 80% dell'aiuto pubblico ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011, possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50% e dell'80% del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo di anticipazione precedentemente erogato ;

   c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.reg. n.040/Pres. del 2011.

3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data del rilascio.

4. Alla domanda di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:

   a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);

   b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.

5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.

6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi

1. Il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del presente bando.

2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2013, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e in maniera motivata, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati dal GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Le spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.

4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone che il beneficiario abbia ottenuto, se previsti, i certificati di collaudo statico del bene immobile.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.

2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:

   a) bonifico bancario;

   b) ricevuta bancaria;

   c) bollettino postale;

   d) vaglia postale;

   e) assegno circolare o bancario non trasferibili.

3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.

4. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.

5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.

6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la

parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.

7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:

   a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;

   b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;

   c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi di pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: i) opere edili (lavori), ii) arredi, attrezzature e dotazioni, iii) licenze, iv) acquisizione di servizi e v) materiali promozionali.

   d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;

   e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

   f) per le opere edili, perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera e) comma 6 Art. 11;

   g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione, a rendicontazione della spesa sostenuta:

   a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b), c) – fatture, pagamenti, elenco;

   b) per le opere edili:

      b.1) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:

         1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;

         2. riepilogo delle fatture con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, impianti e spese generali; certificazioni di qualità; servizi di consulenza; materiali promozionali;

3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;

4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;

5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento di tutte le procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente.

b.2) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;

b.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;

b.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

c) per l'acquisto di attrezzature:

c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;

c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;

c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;

c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;

d) per i servizi e gli investimenti immateriali: relazione descrittiva accompagnata da eventuale documentazione utile a dimostrate l'attività svolta, quali il materiale promozionale prodotto e diffuso, gli attestati e le certificazioni conseguite;

e) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

9. Con riferimento all'art. 15, comma 4, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata copia della documentazione attinente l'esercizio dell'attività svolta.

Art. 17 – Varianti

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.

2. Varianti all'intervento possono essere richieste in via preventiva ed eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali, come definite dall'art. 35, comma 6, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, consistenti in:

   f) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;

   g) acquisto di arredi e attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;

   h) variazione dei prezzi di mercato;

   i) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;

   j) utilizzo dell'economie di cui alle lettere d) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.

4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.

5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.

6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.

7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 5.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:

   a) Impegni essenziali:

      a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;

      a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;

      a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;

      a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;

a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 10 anni per i beni immobili e di 5 anni per i beni mobili dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento, e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;

a.6) nel caso di assegnazione di punteggi per "incremento dell'occupazione", mantenere il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento di nuovi posti di lavoro per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto, così come definita dall'art. 15, comma 3 del presente bando;

a.7) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

a.8) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.

b) Impegni accessori:

b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;

b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;

b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;

b.4) Per gli interventi su beni immobili che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:

1. la descrizione dell'intervento;
2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
6. l'emblema della Repubblica italiana.

Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa.

Il logo e l'emblema di cui ai precedenti punti 5. e 6. devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" documento del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR".

2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del

vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

5. Per i materiali informativi prodotti il beneficiario deve rispettare quanto previsto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974/2006 insieme a quanto previsto nella citata "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni", e deve comunque trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario che si intende realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 19 – Controlli

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono previsti i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 1975/2006, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.

2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'articolo 11, comma 6, lett. e) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.

3. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3%, l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n.65/2011.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18 comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso – secondo i casi - con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:

   a) rinuncia da parte del beneficiario;

   b) mancata realizzazione dell'intervento;

   c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.

2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22– Controversie

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23– Rinvio a norme e disposizioni amministrative

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulie e le norme recate da:

   a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

   b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

   c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misura di sostegno della sviluppo rurale;

   d) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

   e) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;

   f) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;

   g) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

h) “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (2010)” del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti dei ammissibilità delle domande medesime, pena l’esclusione dai finanziamenti.

4. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite portale SIAN, l’AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando ed informazioni

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Montagna Leader.

2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul BUR e resi disponibili sul sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.montagnaleader.org).

Elenco allegati

Allegati:

- Allegato A): relazione descrittiva dell’intervento di cui all’art. 11, comma 6, lett. c)
- Allegato B): dichiarazione del tecnico di cui all’art.11, comma 6, lett. e)
- Allegato C): dichiarazione di cui all’art. 11, comma 6, lett. g)
- Allegato D): dichiarazione di cui all’art. 11, comma 6 lett. h)
- Allegato E): impegno di cui all’art. 11, comma 7, lett. a) e dichiarazione di cui all’art. 11, comma 7 lett. b)
- Allegato F): dichiarazione di cui all’art. 11, comma 7, lett. c)
- Allegato G): impegno di cui all’art. 11, comma 7, lett. f).

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO PROGETTI AZIENDE TRASFORMAZIONE_2_ALL1

Allegato A)

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO

MISURA 411

Azione 1 Valorizzazione dei prodotti locali

Intervento 2 Qualificazione e promozione aziende di trasformazione locali

Bando per la concessione degli aiuti approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con Deliberazione n. 2 del 28 marzo 2012

Beneficiario ____________________________

1. INFORMAZIONI SUL SOGGETTO PROPONENTE

1.1 Dati anagrafici soggetto proponente

<table>
<tr><td>Azienda</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Sede legale</td><td>Via</td><td>n.</td></tr>
<tr><td>Cap.</td><td>Città</td></tr>
<tr><td>Tel.</td><td>Fax.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Indirizzo e-mail</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Legale rappresentante</td><td>Nome</td><td>Cognome</td></tr>
<tr><td>Data di nascita</td><td>Luogo di nascita</td></tr>
<tr><td colspan="2">CF</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Persona di contatto</td><td>Nome</td><td>Cognome</td></tr>
<tr><td>Tel.</td><td>Fax.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Indirizzo e-mail</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Dati bancari</td><td colspan="2">Banca</td></tr>
<tr><td>CAB</td><td>ABI</td></tr>
<tr><td colspan="2">C.C. n.</td></tr>
</table>

2. INFORMAZIONI SULL'AZIENDA

Data di costituzione		Data di inizio attività	
Num. iscrizione registro delle imprese			

2.1 Ubicazione altre sedi oltre a quella aziendale (laboratori, depositi, punti vendita, ecc.)

2.2 Forma di conduzione

❑ Diretta ❑Con salariati ❑ Altro ___________________________________

2.3 Descrizione del parco macchine

N.	Tipo	Anno immatr.	Anno acq.	Potenza Cv	Valore nuovo

2.4 Volume d'affari e produzione lorda vendibile (anche previsionale) suddivisa per settore (vegetale, allevamento, etc.)

	2009	2010	2011
Volume d'affari			
PLV aziendale			

leader

3. INFORMAZIONI SUL PROGETTO PROPOSTO

3.1 Titolo del progetto ____

3.2 Localizzazione dell'intervento (indirizzo e dati catastali)

____

3.3 Descrizione sintetica di come attraverso il progetto verranno migliorati i processi di trasformazione, e se gli investimenti sono diretti a produzioni di qualità e/o biologiche

3.4 Descrivere come, attraverso il progetto, verrà elevata la qualità dei prodotti

3.5 Descrivere se verranno introdotte nuove tecnologie e come queste interverranno nei processi per sostenere la competitività e ridurre i costi di produzione

3.6 Descrivere le modalità di commercializzazione dei prodotti in atto e gli elementi innovativi che verranno introdotti attraverso il progetto

3.7 Descrivere i nuovi prodotti, i nuovi processi e tecnologie che verranno introdotte attraverso il progetto

3.8 Nello specifico verranno realizzati i seguenti interventi (barrare la/le voce/i di interesse)

- ❑ Realizzazione e/o adeguamento di immobili per la manipolazione, trasformazione e confezionamento delle produzioni.
  Si veda allegata relazione del tecnico

- ❑ Acquisizione di attrezzature per la manipolazione, trasformazione e confezionamento

Descrivere le attrezzature che verranno acquisite facendo puntuale riferimento ai fornitori di cui all' All. B

- ❑ Acquisizione di licenze e certificazioni di qualità

Descrizione delle licenze che si intendono acquisire facendo puntuale riferimento ai consulenti eventualmente coinvolti nel processo

leader

- ❑ Acquisizione di servizi di consulenza specialistica sulle tecniche di trattamento e commercializzazione

Descrizione i servizi che si intendono acquisire facendo puntuale riferimento ai consulenti coinvolti nel processo

- ❑ Produzione e diffusione di materiali promozionali

Descrizione della tipologia, numero di copie e delle modalità di diffusione dei materiali che si intendono produrre.

3.9 Elementi di valutazione del progetto

3.9.1 L'azienda partecipa già a forme coordinate di promozione ?
❑ Si ❑ No
Se si, si veda All. D)

3.9.2 L'azienda aderisce ad organizzazioni di produttori ?
❑ Si ❑ No
Se si, si veda All. D)

3.9.3 L'azienda l' azienda è costituita da personale giovane?
❑ Si ❑ No
Se si, si veda All. E)

3.9.4 L'azienda è in possesso di certificazioni di qualità ?
❑ Si ❑ No
Se si, si veda copia documentazione allegata

3.9.5 Grado di cantierabilità del progetto
❑ Comunicazione inizio lavoro o DIA divenuta efficace
❑ Dichiarazione sostitutiva (nel caso di edilizia libera)
❑ DIA non ancora divenuta efficace
Si veda documentazione allegata

3.9.6 L'azienda intende assumere personale?
❑ Si, a tempo pieno
❑ Si, a tempo parziale
❑ No
Si veda All. F)

3.11 Cronoprogramma (Data prevista per l'avvio e per la conclusione degli interventi)

Tipologia di intervento	Avvio (--/--/--)	Conclusione (--/--/--)
1. Azioni a sostegno dell'adeguamento e miglioramento dei locali da adibire a laboratori		
2. Acquisizione di attrezzature		
3. Acquisizione di licenze e certificazioni di qualità		
4. Acquisizione di servizi di consulenza specialistica		
5. Produzione e diffusione di materiali promozionali		

4. PIANO DI INVESTIMENTO

4.1 Elencare le singole spese ammissibili, indicandone il relativo preventivo allegato alla presente

	Voce di spesa ammissibile	Tipologia di spesa	Preventivo * (ditta/fornitore, data e importo preventivato)	2012	2013	Imponibile	IVA	TOTALE
INVESTIMENTI MATERIALI (art. 55 reg. CE n. 1974/2006)								
a)	Realizzazione e/o adeguamento immobili							
b)	Acquisto di attrezzature	Descrivere tipologia di attrezzatura						
f)	Spese generali relative alle voci a), b) c) d) e) nei limiti massimi del 10% dell'importo degli stessi (in caso di zone con vincoli di natura ambientale il limite è innalzato al 12%)	Onorari e parcelle per prestazioni professionali, ecc.						
INVESTIMENTI IMMATERIALI								

c)	Acquisizione di licenze e certificazioni di qualità	Descrivere la tipologia di costo						
d)	Acquisizione di servizi di consulenza specialistica	Descrivere la tipologia di costo						
e)	Produzione e diffusione materiale promozionale	Descrivere num. depliant, grafica, diffusione, sito web,						
TOTALE PROGETTO								

* aggiungere una riga per ogni preventivo

AVVERTENZE:

- La somma delle spese di cui alle lettere c), d) ed f) non può essere superiore al 25% dell'intero investimento
- L'aiuto concesso per strutture (fabbricati e impianti connessi) è concesso nella misura massima del 40%
- L'aiuto concesso per altri tipi di investimenti è concesso nella misura massima del 35%
- L'anticipazione del 50% prevista dal bando (art. 14, comma 2, lett. a)) si calcola esclusivamente sulle previsioni di spesa relative agli investimenti materiali
- L'IVA non è spesa ammissibile

TOTALE COSTO DI PROGETTO € ______________________ TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO (70%) € ______________________

5. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a __________________________________ il _______________ C.F. ____________________________

In qualità di legale rappresentante dell'azienda ____

al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

(**barrare le caselle**)

☐ che i dati e le informazioni contenute nel presente documento sono rigorosamente conformi alla realtà;

☐ che nessun altro tipo di agevolazione pubblica è stato concesso o ricevuto per la stessa spesa oggetto della presente domanda di aiuto;

☐ di essere consapevole degli impegni richiesti al sottoscritto dall'art. 18 del bando;

☐ di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del bando medesimo;

☐ di essere a conoscenza di non potere acquisire a qualsiasi titolo i beni e i servizi oggetto del contributo dal coniuge, da parenti ed affini fino al secondo grado degli amministratori ovvero da società, amministratori o soci con cui gli amministratori e l'ente rappresentato siano in rapporti giuridici secondo quanto previsto dall'articolo 31 della L.R. 7/2000;

Luogo e data _________________________

____

Firma del beneficiario

6. CHEK LIST

Documentazione da presentare ai sensi dell'Art. 11 comma 6 del Bando	**PRESENTE**	**NON PRESENTE**
Copia documento di identità		
Documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale		
Relazione descrittiva di cui all'All.A) contenente le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi		
Progetto corredato della documentazione richiesta all'Art.11 comma 6 lett. d) del Bando		
Preventivi e dichiarazione di cui all'All.B) per le attrezzature		
Preventivi ed eventuale dichiarazione del tecnico relativi ai servizi e investimenti immateriali		
Dichiarazione sostitutiva relativa al De Minimis di cui all'All.C) del Bando		
Dichiarazione atto di notorietà di cui all'All.D) del Bando		
Documentazione da presentare ai sensi dell'Art. 11 comma 7 del Bando	**PRESENTE**	**NON PRESENTE**
Dichiarazioni che attestino la partecipazione a forme coordinate di promozione di cui all'All.E) del Bando		
Dichiarazione relativa al personale di cui all'All.F)		
Copia contratti dipendenti		
Copia certificazioni di qualità possedute		
Copia documentazione attestante la cantierabilità del progetto		
Comunicazione di inizio lavori o DIA efficace o (per edilizia libera) dichiarazione sostitutiva		
DIA non ancora efficace		
Dichiarazione relativa all'incremento occupazionale di cui all'All.G) del Bando		
Incremento 1 unità a tempo pieno		
Incremento 1 unità a tempo parziale		

Dichiarazione di consenso (Legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali)

Il sottoscritto con la presente conferisce liberamente ed incondizionatamente il proprio consenso al trattamento, anche con modalità elettroniche/automatizzate/informatizzate dei propri dati personali ai fini dell'istruttoria e la concessione dell'aiuto richiesto. Riconosce di essere stato informato circa le caratteristiche, finalità e modalità dell'utilizzo dei dati. Riconosce che i dati forniti non sono riconducibili alla categoria dei "dati sensibili". Riconosce altresì che i dati personali contenuti nella documentazione presentata saranno comunicati ai soggetti autorizzati a riceverli ai sensi di legge.

Luogo e data ______________________ ___________________________________

Firma del beneficiario

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO PROGETTI AZIENDE TRASFORMAZIONE_3_ALL2

ALL. B)

Spett.
Montagna Leader S.c.a.r.l
Via Venezia 18/a
33085 Maniago PN

OGGETTO: MISURA 411 AZIONE 1 “VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI” INTERVENTO 2 “QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DELLE AZIENDE DI TRASFORMAZIONE”

MODELLO DI PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI

\- art. 11, comma 6 lett. e) del Bando –

Dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi.

RIFERIMENTI:

\- Bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader, Misura 411, Azione 1 “Valorizzazione dei prodotti locali”, Intervento 2 “Qualificazione e promozione delle aziende di trasformazione”

\- Committente:

Nome e cognome: ____

Indirizzo: ____

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta[1]**
Ditta				
N:_____________ **Data __________**				
Importo[2]				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:_____________ **Data __________**				

[1] Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all’impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell’eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.

[2] Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

Importo				
INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:_______________ **Data ____________**				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

____

____

Luogo e data ___________________________________

Sottoscrizione del tecnico

____

(Timbro e firma)

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO PROGETTI AZIENDE TRASFORMAZIONE_4_ALL3

ALL. C)

Spett.
Montagna Leader S.c.a.r.l
Via Venezia 18/a
33085 Maniago PN

OGGETTO: MISURA 411 AZIONE 1 "VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI" INTERVENTO 2 "QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DELLE AZIENDE DI TRASFORMAZIONE"

DICHIARAZIONE AIUTI "DE MINIMIS"

(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto _ C.F. _

nat_ il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a _

Residente in Comune di _

Indirizzo completo _ in

qualità legale rappresentante dell'impresa _

Indirizzo completo _

CF _ Part. IVA _

la quale impresa ha titolo per ottenere con la partecipazione al Bando di cui alla Misura 411 Azione 1 Intervento 2 ASSE Leader l'eventuale contributo concesso

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

(barrare la casella prescelta)

❑ che l'impresa da me rappresentata non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006) sino alla data della presente dichiarazione

OPPURE

❑ che l'impresa rappresentata ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari per scopi fiscali, dei seguenti contributi pubblici di natura "de minimis" percepiti a qualunque titolo:

ENTE EROGATORE	RIFERIMENTO di LEGGE	IMPORTO dell'AGEVOLAZIONE	DATA di CONCESSIONE

Luogo ______________ Data ___________ ________________________________

Timbro aziendale e firma del legale rappresentante

NB: Allegare copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità (valido) del sottoscrittore, a norma dell'art.38 del d.p.r.445/2000.

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO PROGETTI AZIENDE TRASFORMAZIONE_5_ALL4

ALL. D)

Spett.
Montagna Leader S.c.a.r.l
Via Venezia 18/a
33085 Maniago PN

OGGETTO: MISURA 411 Azione 1 "VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI" Intervento 2 "QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DELLE AZIENDE DI TRASFORMAZIONE"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

- art. 11, comma 6, lett. h del Bando -

In riferimento alla domanda di aiuto presentata a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader, Misura 411, Azione 1 , Intervento 2

il sottoscritto ________________________ ________________ nato a ________________________ il ________ C.F. ________________ residente a ____________________________ in via ____________________________ n. ______ CAP __________

in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa:

____ con sede legale in ____________________________ CAP __________ via ____________________________ n. _______ tel n. ____________ cell. n. __________ fax n. __________ e-mail ________________________ codice fiscale ________________________ partita IVA ______________ esercente l'attività di (*indicare l'attività destinataria dei contributi richiesti*) ______________ ____________________________________ codice ATECO __________

forma giuridica (*in base alla classificazione ISTAT*) ________________________ con sede operativa in ____________________________ CAP __________ via ____________________________ n. _______ tel n. ______________

al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

<u>DICHIARA</u>

(barrare solo le caselle che interessano)

☐ che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

☐ che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;

☐ di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;

☐ di trovarsi in una situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

Luogo e data ___________________________

IL DICHIARANTE

____

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

NB: La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO PROGETTI AZIENDE TRASFORMAZIONE_6_ALL5

ALL. E)

Spett.
Montagna Leader S.c.a.r.l
Via Venezia 18/a
33085 Maniago PN

OGGETTO: MISURA 411 AZIONE 1 "VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI" INTERVENTO 2 "QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DELLE AZIENDE DI TRASFORMAZIONE"

DICHIARAZIONE

DPR.N.445/.2000

Il dichiarante _C.F. _
nat_ il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a _
Residente in Comune di _/Stato Estero: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
indirizzo completo _

Titolare/ Legale rappresentante dell'azienda _

D I C H I A R A

❑ che la sopra citata Azienda partecipa alla/e seguenti forma/e coordinate di promozione

____

____

____

❑ che la sopra citata Azienda aderisce all'organizzazione di promozione costituita da produttori

denominata ____ con sede in _________________

Luogo ______________________________, data ____________

____
Firma

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO PROGETTI AZIENDE TRASFORMAZIONE_7_ALL6

ALL. F)

Spett.
Montagna Leader S.c.a.r.l
Via Venezia 18/a
33085 Maniago PN

OGGETTO: MISURA 411 AZIONE 1 "VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI" INTERVENTO 2 "QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DELLE AZIENDE DI TRASFORMAZIONE"

DICHIARAZIONE

DPR.N.445/.2000

Il dichiarante _C.F. _
nat_ il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a _
Residente in Comune di _/Stato Estero: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
indirizzo completo _

Titolare/ Legale rappresentante dell'azienda _

D I C H I A R A

❑ che i dipendenti che prestano il proprio servizio presso l'azienda a tempo indeterminato, alla data odierna, sono:

	NOME	COGNOME	ANNO DI NASCITA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Luogo ________________________________, data _____________

____
Firma e timbro

12_38_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO PROGETTI AZIENDE TRASFORMAZIONE_8_ALL7

ALL. G)

Spett.
Montagna Leader S.c.a.r.l
Via Venezia 18/a
33085 Maniago PN

OGGETTO: MISURA 411 AZIONE 1 "VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI" INTERVENTO 2 "QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DELLE AZIENDE DI TRASFORMAZIONE"

DICHIARAZIONE

DPR.N.445/.2000

Il dichiarante _C.F. _

nat_ il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a _

Residente in Comune di _/Stato Estero: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

indirizzo completo _

Titolare/ Legale rappresentante dell'azienda di trasformazione _

DICHIARA

che, in caso di finanziamento del progetto presentato a valere sul Bando Misura 411 Competitività Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti locali" Intervento 2 "Qualificazione e promozione delle aziende di trasformazione" del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader":

- ❑ si impegnerà ad incrementare il proprio organico di ***un' unità lavorativa tempo pieno***
- ❑ si impegnerà ad incrementare il proprio organico di ***un' unità lavorativa a tempo parziale***

Luogo__________________________, data ___________

Firma

____

12_38_3_AVV_ASS INTERCOM GEM DECR 6399 ESPROPRIO_007

Associazione intercomunale del Gemonese - Gestione associata dell'ufficio espropri - Gemona del Friuli (UD)

Espropri in Comune di Venzone (UD) - Intervento urgente di protezione civile di sistemazione della strada comunale in località borgo Vale e Mase, nella frazione di Pioverno, in Comune di Venzone, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito. Decreto di esproprio prot. n. 6399.

IL RESPONSABILE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto è pronunciata, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/01, a favore del Comune di Venzone c.f. 82000610301, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti:

1) N.C.E.U. Fg. 13 mappale n. 1187 (ex 1031) area urbana di mq 150
Indennità corrisposta: € 450,00.-
Ditta:
VALENT MARIO nato a Venzone il 2.7.1941, proprietario per 1/1

2) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1191 (ex 762) seminativo arborato di are 0,28
Indennità corrisposta: € 67,20.-
Indennità depositata: € 11,20.-
Totale: € 78,40.-
Ditta:
BRESSAN ALDA nata a Udine l'1.9.1922, comproprietaria
BRESSAN ELIO nato a Udine il 21.7.1915, comproprietario
BRESSAN LIDIA nata a Venzone il 20.9.1913, comproprietaria
BRESSAN MARIA nata a Venzone il 10.7.1912, comproprietaria
BRESSAN RINO nato a Venzone il 14.9.1910, comproprietario

3) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1193 (ex 311) seminativo arborato di are 0,66
Indennità depositata: € 132,00.-
Ditta:
BELLINA ELIO nato a Venzone il 13.4.1920, proprietario per 1/1

4) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1195 (ex 297) seminativo arborato di are 1,01
N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1199 (ex 293) seminativo arborato di are 0,35
Indennità depositata: € 272,00.-
Ditta:
BELLINA ARNALDO nato a Venzone il 25.9.1896, proprietario per 24/120
BELLINA COSETTA MARIA nata a Sesto San Giovanni il 22.6.1946, propr. 12/120
BELLINA ENNIO nato a Venzone il 19.1.1933, proprietario per 12/120
BELLINA GIOVANNA PIA nata a Venzone il 24.6.1939, propr. 6/120 in com. leg.
BELLINA ILLIO nato a Venzone il 23.2.1930, propr. per 6/120 in com. leg. e per 12/120 bene pers.
FADI DINO nato a Venzone il 13.5.1941, proprietario per 6/120
FADI GALLIANO nato a Venzone il 14.9.1938, proprietario per 6/120
FADI ITALO nato a Gemona del Friuli il 23.12.1943, proprietario per 6/120
PASCOLO ANTONIO nato a Venzone il 20.9.1946, proprietario per 6/120
PICCO AMERINA nata a Bordano il 23.10.1919, proprietaria per 1/120
PICCO ANTONIETTA nata a Bordano il 27.7.1937, proprietaria per 1/120
PICCO FIORENZO nato a Bordano il 22.8.1947, proprietario per 33/360
PICCO MILENA nata a Bordano il 6.11.1953, proprietaria per 33/360

5) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1189 (ex 799) seminativo arborato di are 0,39
Indennità corrisposta: € 117,00.-
Ditta:
BRESSAN LORETTO nato a Venzone il 7.11.1943, proprietario per 1/1

6) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1197 (ex 295) seminativo arborato di are 0,62
N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1178 (ex 228) prato di are 1,26
Indennità depositata: € 376,00.-
Ditta:
PADOLINO LUIGI nato a Udine l'11.11.1964, proprietario per 1/1

7) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1201 (ex 282) prato di are 0,10
Indennità depositata: € 20,00.-
Ditta:
BELLINA GIOVANNA PIA n. Venzone il 24.6.1939, propr. per 3/12 in com. legale
BELLINA ILLIO nato a Venzone il 23.2.1930, propr. per 3/12 in com. legale e per 6/12 bene personale

8) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1203 (ex 281) prato di are 0,31
Indennità corrisposta: € 46,50.-
Indennità depositata: € 31,00.-
Totale: € 77,50.-
Ditta:
GOLLINO ALDO nato a Venzone il 22.9.1903, usufruttuario per 1/3
GOLLINO BRUNO nato a Venzone il 2.2.1939, proprietario per ½
GOLLINO DESIDERIO nato a Venzone il 3.11.1931, proprietario per ½

9) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1160 (ex 49) prato di are 0,39
N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1161 (ex 49) prato di are 0,09
Indennità corrisposta: € 144,00.-
Ditta:
BELLINA MARCELLINA nata a Venzone il 15.1.1951, propr. per ½ in com. leg.
BENINI CARLO nato a Copparo il 18.9.1939, proprietario per ½ in comunione legale

10) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1159 (ex 48) seminativo arborato di are 0,45
Indennità corrisposta: € 135,00.-
Ditta:
BELLINA MARIA PIA nata a San Remo il 9.10.1956, proprietaria per 1/2
BELLINA RENATO nato a San Remo il 19.12.1961, proprietario per 1/2

11) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1157 (ex 47) seminativo arborato di are 0,28
Indennità depositata: € 14,00.-
Ditta:
BRESSAN ANTONIO fu Antonio, comproprietario
BRESSAN ELSA fu Antonio, comproprietario
BRESSAN LUCIA fu Antonio, comproprietario
BRESSAN MARIA fu Antonio, comproprietario
BRESSAN SOLIDEA fu Antonio, comproprietaria

12) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1155 (ex 20) prato di are 0,10
Indennità corrisposta: € 30,00.-
Ditta:
CLAPIZ GIUSEPPINA nata a Venzone il 6.9.1929, usufruttuaria
CLAPIZ IVANA nata a Venzone il 28.1.1954, nuda proprietaria

13) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1182 (ex 240) seminativo arborato di are 0,80
Indennità depositata: € 186,67.-
Ditta:
BELLINA MARCELLINA nata a Venzone il 15.1.1951, propr. per ¼ in com. legale
BENINI CARLO nato a Copparo il 18.9.1939, proprietario per ¼ in comunione legale
VANZIN ROBERTO nato a Cesano Moderno il 21.3.1945, proprietario per 1/6
BRESSAN GIOVANNA nata a Venzone il 23.11.1935, per 2/6

14) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1176 (ex 214) prato di are 0,76
N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1180 (ex 236) prato di are 1,08
Indennità corrisposta: € 552,00.-
Ditta:
BRESSAN ELVIO nato a Venzone il 30.12.1948, proprietario per 1/1

15) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1186 (ex 795) prato di are 0,07
Indennità corrisposta: € 21,00.-
Ditta:
BRESSAN LIEVO nato a Venzone il 24.6.1941, proprietario per 1/1

16) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1184 (ex 746) seminativo arborato di are 1,31
N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1170 (ex 209) seminativo arborato di are 0,92
Indennità depositata: € 446,00.-
Ditta:
BELLINA CATERINA fu Girolamo, comproprietaria
BELLINA DOSOLINA fu Girolamo nata a Venzone il 9.10.1919, comproprietaria
BELLINA GIROLAMO SERAFINO fu Girolamo nato a Venzone il 10.9.1865, comproprietario
BELLINA GIUDITTA fu Girolamo, comproprietario
BELLINA PASQUA fu Girolamo, comproprietario
CLAPIZ CATERINA fu Girolamo, usufruttuaria parziale
DI BERNARDO OLGA nata a Venzone il 7.10.1900, comproprietaria
GOLLINO ELISABETTA nata a Venzone l'11.8.1898, comproprietaria
GOLLINO FRANCESCO ENRICO nato in Brasile l'1.11.1905, comproprietario
GOLLINO PIETRO fu Antonio, usufruttuario parziale

17) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1174 (ex 213) prato di are 0,77
Indennità depositata: € 154,00.-
Ditta:
DI BERNARDO OLGA nata a Venzone il 7.10.1900, proprietaria per 2/12
GOLLINO ELISABETTA nata a Venzone l'11.8.1898, proprietaria per 5/12
GOLLINO FRANCESCO ENRICO nato in Brasile l'1.11.1905, proprietario per 5/12

18) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1172 (ex 210) prato di are 0,52
Indennità corrisposta: € 156,00.-
Ditta:
BELLINA ANDREA nato a Venzone l'11.9.1946, proprietario per 1/1

19) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1168 (ex 208) prato di are 0,82
Indennità corrisposta: € 246,00.-
Ditta:
CLAPIZ MARCO nato a Gemona del Friuli il 26.12.1971, proprietario per 1/1

20) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1166 (ex 204) prato di are 0,21
Indennità corrisposta: € 63,00.-
Ditta:
MORETTO ATTILIO nato a Milano il 9.10.1982, proprietario per ½
SADERI GRAZIA nata a Samugheo il 19.10.1943, proprietaria per ½

21) N.C.T. Fg. 13 mappale n. 1164 (ex 168) prato di are 0,19
Indennità corrisposta: € 57,00.-
Ditta:
CLAPIZ RENZO nato a Gemona del Friuli il 28.4.1955, proprietario per 1/1.

(omissis)

Gemona del Friuli, 3 settembre 2012

IL RESPONSABILE:
dott. ing. Renato Pesamosca

12_38_3_AVV_ASS INTERCOM VC 51 PRGC COM TARVISIO_003

Associazione intercomunale "Valcanale" - Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 51 al PRGC di Tarvisio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"

Visto l'art. 63, commi 5, lett. a) e 6, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché l'art. 17, comma 4, del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.08;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30.08.2012, esecutiva, è stata approvata la variante n. 51 al P.R.C.G. di Tarvisio, con la quale sono state apportate alcune modifiche e variazioni azzonative attinenti al "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2011" approvato, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.08, n. 112, convertito in L. 06.08.2008, n. 133, secondo le procedure previste dall'art. 17 del D.P.R. n. 086/Pres. del 20.3.08.
Per quanto disposto dal comma 10 del citato art. 17, la Variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso.
Tarvisio, 4 settembre 2012

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE":
ing. arch. Amedeo Aristei

12_38_3_AVV_ASS INTERCOM VC 57 PRGC COM TARVISIO_001

Associazione intercomunale "Valcanale" - Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 57 al PRGC di Tarvisio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"

Visto l'art. 63, comma 5, lett. a) della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché l'art. 17, comma 4, del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Reg. n. 086/Pres del 20.03.08;

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30.08.2012, esecutiva, è stata adottata la variante non sostanziale n. 57 al P.R.C.G. di Tarvisio, concernente l'individuazione di un'area per la realizzazione del bacino di alimentazione degli impianti di innevamento artificiale in corrispondenza della sommità del monte Florianca, secondo le procedure previste dall'art. 17 del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Regione n. 086/Pres del 20.3.08.
Per quanto disposto dal comma 4 del citato art. 17 D.P.Reg. 0/86/Pres./2008, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati verrà depositata, a far data dal 19.09.2012, presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 30.10.2012, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili eventualmente vincolati dalla variante di Piano potranno far pervenire opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.
Tarvisio, 4 settembre 2012

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE":
ing. arch. Amedeo Aristei

12_38_3_AVV_ASS INTERCOM VC 59 PRGC COM TARVISIO_006

Associazione intercomunale "Valcanale" - Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di deposito relativo alla adozione della variante n. 59 al PRGC di Tarvisio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"

Visto l'art. 63, comma 5, lett. a) della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché l'art. 17, comma 4, del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.3.08

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.08.2012, esecutiva, è stata adottata la variante non sostanziale n. 59 al P.R.C.G. di Tarvisio nel settore della ricettività turistica, secondo le procedure previste dall'art. 17 del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Reg. n. 086/Pres del 20.03.08.

Per quanto disposto dal comma 4 del citato art. 17 D.P.Reg. 086/Pres./2008, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati verrà depositata, a far data dal 19.09.2012 presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 30.10.2012 , chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili eventualmente vincolati dalla variante di Piano potranno far pervenire opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Tarvisio, 4 settembre 2012

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE":
ing. arch. Amedeo Aristei

12_38_3_AVV_ASS INTERCOM VC 60 PRGC COM TARVISIO_011

Associazione intercomunale "Valcanale" - Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di deposito relativo alla adozione della variante n. 60 al PRGC di Tarvisio e del relativo Rapporto ambientale.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"

Visto l'art. 63, comma 5, lett. a) della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché l'art. 17, comma 4, del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.3.08;

Visti gli artt. 13 e 14 del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30-08-2012, esecutiva, è stata adottata la variante non sostanziale n. 60 al P.R.C.G. di Tarvisio, concernente la riclassificazione di un'area, sita nel nucelo di Fusine, al fine di destinarla alla realizzazione di una struttura sanitaria, di proprietà ed iniziativa privata, secondo le procedure previste dall'art. 17 del D.P.R. n. 086/Pres. del 20.03.08;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 171/2012 del 30.08.2012 è stato adottato il relativo Rapporto Ambientale ed individuate le autorità competenti relative alla procedura di "Valutazione Ambientale Strategica". Proponente: ROCCALBA S.r.l.; Autorità procedente: Consiglio Comunale; Autorità competente: Giunta Comunale;
- le predette delibere, i relativi elaborati progettuali ed il Rapporto Ambientale saranno pubblicati sul sito www.comuneditarvisio.com/ e depositati per sessanta giorni consecutivi, dal 19.09.2012 al 17.11.2012, affinché chiunque possa prenderne visione nei giorni da lunedì a venerdì, nelle opre di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.

Entro tale periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni, ai sensi dell'art. 14 co. 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

Entro trenta giorni effettivi dalla data di deposito, pertanto sino 30.10.2012, al chiunque può presentare al Comune osservazioni ai sensi dell'art. 63 bis c.11 della LR 5/2007.
Tarvisio, 6 settembre 2012

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE":
ing. arch. Amedeo Aristei

12_38_3_AVV_COM AMARO 40 PRGC_012

Comune di Amaro (UD)
Avviso di adozione della variante n. 40 al PRGC.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 14 del 27/08/2012 è stata adottata la Variante n. 40 al P.R.G.C. relativa all'approvazione del progetto preliminare relativo a interventi urgenti per far fronte alla situazione siccitosa 2012 (Terebrazione pozzo Amaro)" ai sensi dell'art. 11 e art. 17 del D.P.Reg. 20/03/08 n. 86/Pres. della L.R. 5/07 e s.m.i. e dell'art. 11 della L.R. 19/09.
Si rende noto inoltre che, con deliberazione della G.C. n. 39 del 18/06/2012, si è disposto di non assoggettare detto Piano alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e alla L.R. n. 16/2008.
Successivamente alla presente pubblicazione, la Variante n. 40 al P.R.G.C. sarà depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Amaro, 7 settembre 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Raffaele Di Lena

12_38_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO 69 PRGC_013

Comune di Campoformido (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 69 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 co. 8 del DPReg. 20.03.2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09.08.2012 immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variante n. 69 al PRGC, preso atto che entro il periodo di deposito non sono pervenute né osservazioni né opposizioni alla variante medesima.
Campoformido, 7 settembre 2012

IL SINDACO:
dott. Andrea Zuliani

12_38_3_AVV_COM CHIOPRIS VISCONE 24 PRGC_005

Comune di Chiopris Viscone (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-TECNICA MANUTENTIVA

Visti l'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni e l'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20 marzo 2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.08.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale, prendendo atto che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
che la variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR.
Chiopris Viscone, 5 settembre 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA:
geom. Carlo Schiff

12_38_3_AVV_COM CHIOPRIS VISCONE 25 PRGC_004

Comune di Chiopris Viscone (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-TECNICA MANUTENTIVA

Visti l'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20 marzo 2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.08.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale, prendendo atto che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
che la variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR.
Chiopris Viscone, 5 settembre 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA:
geom. Carlo Schiff

12_38_3_AVV_COM CODROIPO PAC LA CUMILLA_009

Comune di Codroipo (UD)
Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata "La Cumilla" relativo alla zona omogenea E5 in frazione di Beano a Codroipo.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05/2007 e s.m.i. e del D.P.Reg. 86/2008 e s.m.i.

RENDE NOTO

che la Giunta Comunale con deliberazione in seduta pubblica n. 188 del 05.09.2012, immediatamente esecutiva, ha preso atto che sono state presentate n. 0 osservazioni e opposizioni ed ha approvato il P.A.C. di iniziativa privata denominato "LA CUMILLA" relativo alla zona omogenea E5 in Frazione di Beano a Codroipo, ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i.
Codroipo, 6 settembre 2012

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

12_38_3_AVV_COM GORIZIA DECR 17 ESPROPRIO_015

Comune di Gorizia
Lavori di riqualificazione del Borgo Castello e del relativo viale d'accesso - III lotto. Piazzale Seghizzi.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 23 e 24 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni e integrazioni:

RENDE NOTO

che con Decreto n. 17/2012 del 7 settembre, è stata pronunciata l'esprorpiazione dei sotto riportati immobili destinati alla realizzazione dei lavori in oggetto:

COMUNE AMMINISTRATIVO DI GORIZIA - COMUNE CENSUARIO DI GORIZIA:

a) p.c. 271/4 e 271/2 iscritte nel 1° c.t. della P.T. 670
Indennità liquidata € 1.136,00
Ditta proprietaria:
DITTRICH Lotario pt. Vincenzo

b) p.c. 1036 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 685
Indennità liquidata € 2.756,72
Ditta proprietaria:
ZECCHIN Maria con 2/8 i.p.,
RESEN Amalia pt. Luigi con 1/8 i.p.,
RESEN Carmela pt. Luigi con 4/8 i.p. e
RESEN Clementina con 1/8 i.p.

Gorizia, 7 settembre 2012

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

12_38_3_AVV_COM LESTIZZA PAC AI GELSI_019

Comune di Lestizza (UD)
Avviso di approvazione del piano attuativo comunale di iniziativa privata "Ai Gelsi" ambito n. 5 in Lestizza capoluogo via N. Fabris.

IL SINDACO

Visto l'art. 25 della L.R. 5/2007 e succ. mod. e int.;
Visto l'art. 7 del D.P.Reg. n. 086/2008 (Regolamento di attuazione della LR 5/2007);

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvato il piano attuativo comunale di iniziativa privata "Ai Gelsi" ambito n. 5 in Lestizza capoluogo via N. Fabris.
Lestizza, 27 agosto 2012

IL SINDACO:
Geremia Gommoso

12_38_3_AVV_COM MEDUNO_18 PRGC_002

Comune di Meduno (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres. e successive modifiche e integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.08.2012, esecutiva, è stata approvata la variante n. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale.
La variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso di approvazione.
Meduno, 4 settembre 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Federico Vascotto

12_38_3_AVV_COM STARANZANO 14 PRGC_016

Comune di Staranzano (GO)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 14 al PRGC di Staranzano - Riclassificazione di un'area da zona agricola "E5" a zona agricola "E5S".

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO l'art. 17, commi 3, 4, 7, 8 e 10 del D.P.Reg. n. 086/Pres. dd. 25/03/2008;

RENDE NOTO

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 dd. 29/08/2012, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 14 al P.R.G.C. di Staranzano.
Sono depositati la sopracitata deliberazione e gli elaborati progettuali.
Tali atti saranno disponibili presso l'Ufficio Segreteria a libera visione del pubblico dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni feriali, escluso il sabato, per la durata di 30 giorni effettivi dal 19/09/2012 fino a tutto il 31/10/2012.
Entro tale periodo, chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni e/o opposizioni.
Staranzano, 4 settembre 2012

IL RESPONSABILE DI SETTORE:
geom. Bruno Bon

12_38_3_AVV_COM TAVAGNACCO 2 PAC AMBITO D_014

Comune di Tavagnacco (UD)

Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Ambito D" in Tavagnacco ed esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Visto la L.R. 5/2007 e relativo D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres.;
Visto l'art. 4 della L.R. 21.10.2008 n. 12;
Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n. 123 del 05.09.2012, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 2 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Ambito D" in Tavagnacco ed è stata motivatamente sancita la non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) della stessa.
che la variante n. 2 al P.A.C. sopraccitato sarà depositata presso l'Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, dal 20.09.2012 al 31.10.2012, affinché chiunque possa prenderne visione durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano adottato potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Feletto Umberto, 7 settembre 2012

IL RESPONSABILE:
arch. Lidia Giorgessi

12_38_3_AVV_COM TRIESTE CONCESSIONE MAURICH_008

Comune di Trieste - PO gestione straordinaria patrimonio immobiliare e programmazione

Determinazione n. 11/2012 della Responsabile di PO gestione

straordinaria patrimonio immobiliare e programmazione. Avviso di richiesta per una nuova concessione demaniale con finalità turistico ricreativa sita nel Comune di Trieste ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione. Prot. corr. 23_34_12_4_4307 PG: 2012/145547.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto l'art. 9 della legge regionale 22/2006 ai sensi del quale le istanze relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative devono essere pubblicate sul BUR e affisse all'albo del comune interessato per un termine non inferiore a giorni 20;
vista la nota presentata dal sig. Bruno Maurich dd. 02/08/2012 PG:131390 con cui chiede la concessione di un'area allo scopo di realizzare l'interramento di una parte di battigia esistente ad uso balneazione di mq 64,73 sulla pcn 1192/4 del C.C. di Santa Croce;

RENDE NOTO

è pervenuta ai sensi dell'art. 46 c. nav. l'istanza di una nuova concessione demaniale da parte del sig. Bruno Maurich (C.F. MRCBRN48M25L424N) relativa ad un'area di 64,73 mq per l'interramento di una parte di battigia esistente ad uso balneazione sulla pcn 1192/4, foglio mappa 15 del C.C. di S. Croce;
Informa che eventuali osservazioni e opposizioni o la presentazione di eventuali domande dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Trieste entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dalla data dell'affissione e del deposito del presente avviso, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.
Trieste, 5 settembre 2012

LA RESPONSABILE DI P.O.
dott.ssa Rossana Zagaria

12_38_3_AVV_IMMOBILIARE ARCO AVVISO PROCEDURA VIA_020

Immobiliare Arco Srl - Brescia
Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA dei "Lavori di messa in sicurezza e ripristino delle arginature del torrente Torre nei Comuni di Villesse, Romans d'Isonzo e Campolongo Tapogliano".

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. si rende noto che in data 19 settembre 2012 la società IMMOBILIARE ARCO s.r.l., con sede in Brescia (BR), via della Bornata 2, in qualità di sponsor, ha depositato presso la Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici, Servizio VIA della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e presso i Comuni di Villesse (GO), di Romans d'Isonzo (GO) e di Campolongo Tapogliano (UD), lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA del progetto per i "Lavori di messa in sicurezza e ripristino delle arginature del torrente Torre nei comuni di Villesse, Romans d'Isonzo e Campolongo Tapogliano".
Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e presso i Comuni di Villesse (GO), di Romans d'Isonzo (GO) e di Campolongo Tapogliano (UD).
Brescia, 19 settembre 2012

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ARCO S.R.L.:
sig. Gabriele Fogliata

12_38_3_CNC_AZ OSP RIUNITI GRADUATORIA OTORINO_010

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" - Trieste
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico in disciplina "otorinolaringoiatria".

Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del D.P.R n. 483/97:

CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI DIRIGENTE MEDICO IN DISCIPLINA "OTORINOLARINGOIATRIA", APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 679 DD. 05/09/12:

	CANDIDATI	TOTALE
1	BIGARINI Stefano	74,900
2	GHIRARDO Guido	73,250
3	DEGRASSI Anna	72,812

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
dott. Diego Vergara

12_38_3_CNC_AZ PSP G CHIABA CONCORSO TECNICO B_018

Azienda pubblica di servizi alla persona "Giovanni Chiabà" - San Giorgio di Nogaro (UD)

Avviso di concorso pubblico per n. 1 posto operatore tecnico specializzato - elettricista - cat. B.

In esecuzione della determinazione del Direttore, n. 163 del 07/09/2012, è indetto bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - elettricista - cat. B livello economico super.
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U. - 4ª serie speciale concorsi ed esami.
Il testo integrale dei bandi e lo schema di domanda sono disponibili nel sito dell'Azienda www.gchiaba.it.
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Azienda - tel. 0431 65032 - e-mail: info@gchiaba.191.it - pec asp@pec.gchiaba.191.it.
San Giorgio di Nogaro, 10 settembre 2012

IL DIRETTORE DELL'ENTE:
Guglielmina Comuzzi

12_38_3_CNC_AZ PSP G CHIABA MOBILITA INFERMIERE D_017

Azienda pubblica di servizi alla persona "Giovanni Chiabà" - San Giorgio di Nogaro (UD)

Avviso di mobilità volontaria fra Enti per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D.

In esecuzione della determinazione del Direttore, n. 164 del 10/09/2012, è indetto avviso di mobilità volontaria fra enti per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D - da assumere a tempo pieno e indeterminato.
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro e non oltre il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U. - 4ª serie speciale concorsi ed esami.
Il testo integrale dell'avviso e lo schema di domanda sono disponibili nel sito dell'Azienda www.gchiaba.it.
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Azienda - tel. 0431 65032 - e-mail: info@gchiaba.191.it - pec asp@pec.gchiaba.191.it.
San Giorgio di Nogaro, 10 settembre 2012

IL DIRETTORE DELL'ENTE:
Guglielmina Comuzzi

12_38_3_CNC_DIR LAV FOR GRADUATORIA SELEZIONE_1_TESTO

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità - Servizio lavoro e pari opportunità - Trieste

Avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa,

di un esperto cui conferire l'incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività di coordinamento degli sportelli assistenti familiari finanziati con fondi del POR - Obiettivo 2 2007/2013 - asse 2 - Occupabilità. Graduatoria finale approvata con decreto del Direttore centrale n. 4675 del 6 settembre 2012.

POSIZIONE	NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO
1	Cragnolini Anna	Udine, 15 marzo 1974	358,695
2	Baracchini Livio	Gemona del Friuli, 16 settembre 1966	283,034

Elenco candidati non ammessi alla selezione e motivazioni

ESCLUSI PER ASSENZA DI REQUISITI GENERALI E/O SPECIFICI E PER IRREGOLARITÀ FORMALI
De Blasio Carmine, nato a Montefusco il 19 ottobre 1974
Stecchina Renzo, nato a Udine il 23 febbraio 1973
Dragone Rosa, nata a Manduria il 4 giugno 1973
Lamonarca Daniela-Ada, nata a Andria il 26 settembre 1978
Vecchione Francesca, nata a Pordenone il 30 ottobre 1982

ESCLUSI PER ASSENZA DI REQUISITI SPECIFICI
Madiotto Sabina, nata a Motta di Livenza il 14 ottobre 1971
Gentile Bianca, nata a Polla il 2 aprile 1965
Trieste, 6 settembre 2012

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Ruggero Cortellino

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali